

Aspetti assistenziali e di tutela

Guida ai diritti e alle agevolazioni per le persone con Sindrome di Down e le loro famiglie

a cura di Andrea Sinno e Patrizia Danesi



onlus

**ASSOCIAZIONE
ITALIANA
PERSONE
DOWN**

**Quaderno
AIPD 15**

SOSTIENICI!!!

Il singolo cittadino e le aziende possono aiutare l'AIPD ONLUS con una **donazione**, anche piccola.

Ogni donazione a favore di una ONLUS, ai sensi dell'art. 13 del D. L. 460/1997, è **detraibile dall'imposta per le persone fisiche nei limiti del 19%** del contributo versato (calcolato su un massimo di € 2.065,83) mentre è **onere deducibile fino a un massimo del 2% del reddito d'impresa per le aziende**.

L'art. 14 del D. L. 35/2005 (convertito nella legge 80/2005, pubblicata sulla G. U. n. 111/2005) inoltre prevede che, se maggiormente conveniente, la donazione è deducibile, sia per le persone fisiche che per le aziende, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e per una misura massima di € 70.000,00 l'anno.

Puoi donare attraverso:

conto corrente postale n. **74685009**;

conto corrente bancario n. **000013382149** (CIN D - ABI **03069** - CAB **05049**, Banca Intesa San Paolo, Filiale 2756 Roma).

IBAN: **IT 51 D 03069 05049 000013382149**

Form donazione dal sito web dell'associazione:

<http://aipd.it/come-puoi-aiutarci/donazioni/>

DEVOLVI IL 5x1000 ALL'AIPD

L'AIPD nazionale è tra le Associazioni iscritte nell'elenco predisposto dall'Agenzia delle Entrate.

Per devolvere il 5x1000 dell'Irpef e sostenere così le nostre attività e servizi sarà sufficiente indicare nell'apposito spazio nella prossima dichiarazione dei redditi il nostro numero di codice fiscale:

961 983 805 84

Indice

Presentazione.....	3
Invalidità civile	5
Invalidità civile	6
Come contestare la valutazione	10
Il riconoscimento di invalidità civile per le persone con sindrome di Down.....	16
Provvidenze economiche.....	19
Esenzione ticket.....	25
Il certificato di handicap in situazione di gravità, ai sensi della legge 104/92, per le persone con sindrome di Down	26
Agevolazioni sul posto di lavoro	30
Agevolazioni per tutti i genitori.....	30
Agevolazioni per i genitori di figli riconosciuti “con handicap in situazione di gravità”	37
Agevolazioni per familiari che assistono persone con handicap in situazione di gravità.....	54
Agevolazioni per i lavoratori con disabilità	56
Altre agevolazioni per le persone con disabilità e per il nucleo familiare	60
Assegno per il nucleo familiare (ANF)	60
Agevolazioni tariffarie.....	62
Ingresso gratuito agli istituti e luoghi di cultura	63
Agevolazioni per il settore auto	64
Esenzione bollo	65
Iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico	66

Detrazione del 19%	66
Iva al 4%	67
Agevolazioni fiscali	70
Esenzione dall'Irpef delle provvidenze economiche.....	70
Agevolazioni Irpef per alcune spese sanitarie e mezzi d'ausilio.....	70
Irpef – Detrazione per figli con handicap	72
Irpef – Detrazione per gli addetti all'assistenza	73
Riduzione dell'aliquota IVA al 4%	73
Imposta sui trasferimenti	74
Passo carrabile	75
Pensioni ai superstiti	77
Trasporti	81
Trenitalia	81
Trasporti aerei	82
Linee urbane ed extraurbane di trasporto pubblico	83
Contrassegno di parcheggio per disabili	83
Aspetti giuridici, cittadinanza e tutela	86
Amministrazione di sostegno	89
Interdizione	92
Inabilitazione	93
Il trust in favore di soggetto debole	93
Incapacità naturale.....	94
Testamento.....	97
Le persone con sindrome di Down straniera in Italia	101
Assistenza socio-economica	101
Assistenza sanitaria	102
Assegno per il nucleo familiare	103
Altro.....	103
Bibliografia	104

Presentazione

Nel 1993 l'Associazione Italiana Persone Down ONLUS (allora ancora Associazione Bambini Down) attivò "Telefono D", un servizio di consulenza telefonica sulla sindrome di Down.

Il servizio, raggiungibile anche via e-mail e dal sito internet dell'Associazione, è il canale attraverso il quale genitori, familiari, medici, operatori formulano richieste sui più vari aspetti riguardanti la sindrome e la disabilità intellettiva in genere.

La maggior parte delle richieste verte però costantemente sugli aspetti assistenziali: invalidità civile, ricorsi, agevolazioni, iter burocratici da percorrere sono gli argomenti più trattati, perché rappresentano da una parte una materia con cui le famiglie hanno quotidianamente a che fare, dall'altra un mondo intricato di disposizioni normative entro il quale risulta complicato muoversi.

L'esigenza di redigere questo quaderno informativo nasce quindi dall'esperienza maturata attraverso l'attività di "Telefono D", oltre che dalle quotidiane consulenze del Servizio Sociale dell'Associazione.

Il Quaderno è rivolto in primo luogo alle famiglie, che troveranno indicati, ci auguriamo in modo chiaro, i diritti propri e dei propri familiari con sindrome di Down, e le procedure da percorrere per esigerli, ma anche a quegli operatori sociali che si occupano di seguire persone con disabilità e per i quali questo quaderno può rappresentare una guida di facile consultazione.

I temi sono stati aggiornati non solo sulla base della legislazione più recente ma anche nella rivisitazione del linguaggio che vuole cercare di essere il più comprensibile e chiaro possibile per le famiglie, pur nella difficoltà di semplificare ciò che la formulazione legislativa spesso tende inevitabilmente a rendere complesso.

Il Quaderno AIPD n. 15 è consultabile anche nel sito web dell'Associazione Italiana Persone Down, all'indirizzo www.aipd.it, nella pagina "Sportello informativo - diritti e agevolazioni".

Patrizia Danesi, Andrea Sinno

Invalidità civile

Nel nostro Paese le persone che presentano difficoltà tali da determinare incapacità, parziale o totale, a svolgere gli atti normalmente compiuti in condizioni di salute, possono richiedere il riconoscimento di invalidità civile.

Il procedimento riguardante l'accertamento dell'invalidità civile è regolato da un insieme di disposizioni normative che vale la pena di citare:

- Decreto del Presidente della Repubblica del 21 settembre 1994, n. 698: “Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici”, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 298, del 22/12/94;
- art. 130 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (trasferimento all'INPS delle competenze in materia di erogazione delle provvidenze economiche);
- art. 42 della Legge 24 novembre 2003, n. 326 (ricorso avverso le valutazioni delle commissioni mediche);
- art. 10 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248 (trasferimento all'INPS delle competenze relative alla verifica dell'invalidità civile proprie del Ministero dell'Economia e delle Finanze), reso attuativo dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2007;
- art. 6 del Decreto legge n. 4, 10 gennaio 2006 convertito, con modificazioni, in Legge 9 marzo 2006, n. 80 (in Gazzetta Ufficiale 59, 11/3/2006);
- art. 20 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009 – Supplemento ordinario n. 140);

Siamo inoltre ancora in attesa del riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo e dell'aggiornamento delle tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile, previste rispettivamente dall'art. 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizza-

zione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e dall’art. 20, comma 6, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni in Legge 3 agosto 2009, n. 102.”

INVALIDITÀ CIVILE

Accertamento

A decorrere dal 1 gennaio 2010 la domanda per l’accertamento dell’invalidità civile deve essere inoltrata all’INPS¹ in modalità telematica², accedendo all’apposita sezione del sito internet dell’istituto ([www.inps.it/ Servizi on-line/domanda di invalidità civile](http://www.inps.it/Servizi-online/domanda-di-invalidita-civile)) mediante un PIN (codice personale) da richiedere preventivamente collegandosi al sito dell’istituto o telefonicamente tramite il Contact Center INPS (803164)³. **Per i minori di 16 anni, il rilascio del PIN avviene a domanda del genitore, munito di codice fiscale (o di tessera sanitaria) del figlio, presso l’ufficio INPS di zona.**

Alternativamente, la domanda può essere presentata tramite un patronato abilitato o una delle associazioni di categoria riconosciute (ANFFAS, ANMIC, ENS e UIC); in questo caso non è necessario dotarsi di un PIN.

Passaggio 1: il certificato medico introduttivo

L’interessato deve rivolgersi a un medico accreditato perché produca e inoltri telematicamente all’INPS il certificato (cd. introduttivo) necessario per produrre la domanda di invalidità civile e farsi rilasciare la copia cartacea, firmata dal medico, che dovrà esibire in sede di visita medica. Il certificato è valido 90 giorni⁴.

Ai fini dell’attribuzione del diritto all’indennità di accompagnamento e dell’esonero da successive visite di controllo e revisione, oltre all’anamnesi e alla diagnosi (sindrome di Down), il medico ha facoltà di certificare, barrando le apposite caselle, che:

- la persona è impossibilitata a deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore/non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua;
- la persona è affetta da patologia in situazione di gravità ai sensi del D.M. 2 agosto 2007.

¹ Art. 20, comma 3, del DL n. 78/09, convertito in L. n. 102/09.

² La gestione telematica delle domande consente la tracciabilità delle stesse durante tutte le fasi del procedimento, con la possibilità di monitorare lo stato della propria pratica tramite collegamento al sito dell’Istituto con le proprie credenziali di accesso. Gli aspetti organizzativi e procedurali del nuovo processo dell’Invalidità Civile sono descritti nella Determinazione INPS n. 189 del 20 ottobre 2009 e in circolare INPS n. 131 del 28/12/2009.

³ Vds. Circolare INPS n. 131/09 e Messaggio INPS n. 30401/09.

⁴ La validità del certificato medico in origine è stata stabilita in 30 giorni, poi estesi a 90 dal Messaggio INPS n. 28110 del 9 novembre 2010.

**Passaggio 2:
la compilazione
e l'invio della
domanda
all'INPS**

Una volta trasmesso il certificato medico online e non oltre il novantesimo giorno dal suo rilascio, è possibile procedere alla domanda per l'accertamento dell'invalidità civile. A ciò può provvedere direttamente l'interessato che sia in possesso del codice PIN per l'accesso ai servizi on-line dell'INPS, oppure un patronato abilitato o una delle associazioni di categoria riconosciute (ANFFAS, ANMIC, ENS e UIC).

Nella domanda può essere indicato un indirizzo di posta elettronica presso il quale ricevere le successive comunicazioni. Al termine della procedura il sistema rilascerà una ricevuta, stampabile, indicante il numero di protocollo della domanda e la data di presentazione della stessa. Inoltre, contestualmente alla conferma di avvenuta ricezione, il sistema proporrà l'agenda degli appuntamenti disponibili presso la ASL corrispondente al CAP del richiedente.

Minori: non esiste un limite minimo di età per presentare la domanda, pertanto la stessa deve sempre essere accettata (Sentenza Corte di Cassazione n. 11329 del 7 giugno 1991, Circolare del Ministero dell'Interno n. 3, del 22 gennaio 1992 "Concessione dell'indennità di accompagnamento ai minori di 15 mesi di età"⁵, Sentenza Corte di Cassazione n. 1377 del 29 gennaio 2003⁶).

Maggiorenni: per continuare ad avere titolo a fruire delle provvidenze eco-

⁵ "Nella Sentenza n. 11329 del 7.6.1991 la Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto del minore all'indennità di accompagnamento anche al di sotto dei quindici mesi di età, in assenza di un limite minimo stabilito dalla legge e opinando che anche per gli infanti, che pure per il solo fatto di essere tali abbisognano comunque di assistenza, può verificarsi una situazione, determinata dall'inabilità, la quale comporti che l'assistenza, per le condizioni patologiche in cui versi la persona, assuma forme e tempi di applicazione ben diverse da quelli di cui necessita un bambino sano. La corte in sostanza ha ritenuto che per il compimento degli atti della vita quotidiana non esiste una identità di situazioni tra soggetti sani e soggetti inabili, anche se, in un caso e nell'altro, di tenera età. Al fine di evitare inutile contenzioso, si ritiene opportuno aderire a detta interpretazione e, pertanto, codesti Uffici concederanno la provvidenza ai minori anche al di sotto dei quindici mesi".

⁶ "Per quanto concerne la possibilità di prospettare l'esigenza dell'assistenza continua di un accompagnatore anche in relazione ai bambini in tenera età e per il collegato problema della decorrenza dell'indennità di accompagnamento in relazione a detti bambini, merita di essere confermato l'indirizzo di questa Corte, secondo cui la situazione d'inabilità (impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o necessità di assistenza continua per impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita), necessaria per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. n. 18 del 1980, può configurarsi anche con riguardo a bambini in tenera età, ancorché questi, per il solo fatto di essere tali abbisognino comunque di assistenza, atteso che la legge, la quale attribuisce il diritto anche ai minori degli anni diciotto, non pone un limite minimo di età e tenuto conto che detti bambini possono trovarsi in uno stato tale da comportare, per le condizioni patologiche del soggetto, la necessità di un'assistenza diversa, per forme e tempi di esplicazione, da quella occorrente ad un bambino sano".

nomiche, l'interessato, successivamente al compimento del 18° anno d'età, deve necessariamente presentare nuova domanda⁷.

Essendo il richiedente maggiorenne, la domanda deve essere prodotta a suo nome, se non interdetto (condizione giuridica, vale la pena ricordarlo, assolutamente non necessaria e influente per la conferma del riconoscimento dell'invalidità civile o per il diritto all'indennità di accompagnamento). A questo proposito si fa presente che le Commissioni Mediche ASL non hanno alcuna competenza in merito alla valutazione della capacità di intendere e di volere, come espressamente ribadito dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 21 del 22 dicembre 1993⁸.

Passaggio 3: la visita medica

La visita sarà effettuata presso la ASL territorialmente competente dalla Commissione Medica composta da quattro sanitari (uno dell'INPS⁹, un medico legale, che è anche il presidente e, tra gli altri due, almeno uno specialista in medicina del lavoro).

L'interessato, che potrà eventualmente farsi accompagnare dal proprio medico di fiducia, dovrà presentare la copia cartacea del certificato introduttivo firmata dal medico che lo ha redatto, oltre all'ulteriore documentazione sanitaria di cui è in possesso. Se non dovesse presentarsi, sarà nuovamente convocato entro i successivi 3 mesi, ma l'assenza anche alla nuova visita sarà considerata come rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa (in caso di impedimento, si può comunque chiedere una nuova data di visita). È altresì possibile richiedere la visita domiciliare, qualora le condizioni dell'interessato siano tali da impedirgli di effettuarla presso l'ASL; a tal fine è necessario che il medico produca ed invii – almeno 5 giorni prima della data eventualmente già fissata per la visita ambulatoriale – uno specifico certificato, utilizzando il modello apposito, e che il Presidente della Commissione medica, valutato il merito della certificazione, disponga in tal senso.

⁷ Circolare Ministero dell'Interno 7 giugno 1993, n. 10, punto 3 – Adempimenti al compimento della maggiore età di minori invalidi civili, ciechi civili e sordomuti già titolari di provvidenze: “...Appare ovvio sottolineare che le ulteriori provvidenze (...) che possono essere corrisposte al compimento di detta età, debbono essere espressamente richieste dall'interessato, il quale non può avvalersi del precedente accertamento sanitario, e pertanto deve presentare nuova, specifica istanza all'U.S.L. di competenza, con decorrenza del beneficio dal mese successivo alla presentazione della stessa.”

⁸ “Si è rilevato che alcune Prefetture, in presenza di diagnosi che possano dare adito a dubbi sulla effettiva capacità di intendere e di volere dell'invalido, abbiano talora richiesto approfondimenti alla Commissione Medica, affinché precisasse, nei verbali di visita, la valutazione su detta capacità. In merito a quanto sopra, questa Direzione Generale ha ritenuto di interessare il Ministero del Tesoro, Direzione Generale dei Servizi Vari e delle Pensioni di Guerra che, con nota del 13 novembre 1993, si è espresso chiarendo che la competenza attribuita dalla normativa sull'invalidità civile alle Commissioni Mediche non implica la valutazione della capacità di intendere e di volere, assoggettata, in rapporto all'imputabilità o alla capacità di agire, a norme diverse.”

⁹ Art. 20, comma 1, DL n. 78/09, convertito in L. n. 102/09.

Passaggio 4: L'accertamento sanitario potrà concludersi secondo due diverse modalità:

il verbale

- a) **giudizio medico-legale espresso all'unanimità:** in questo caso il verbale viene validato dal responsabile del Centro Medico Legale territorialmente competente e immediatamente inviato all'interessato; nel caso di beneficio economico derivante dal riconoscimento effettuato, sarà contestualmente attivata la procedura per l'erogazione dello stesso (se il responsabile del CML dovesse riscontrare elementi tali da non consentire l'immediata validazione, sarà seguito il procedimento utilizzato nel caso di giudizio espresso a maggioranza);
- b) **giudizio medico-legale espresso a maggioranza:** il responsabile del Centro Medico Legale territorialmente competente sospende l'invio del verbale al cittadino e nei 10 giorni successivi può o validare il verbale o disporre una nuova visita da effettuarsi entro i successivi 20 giorni.

Una volta validato il verbale, questo sarà inviato all'interessato in duplice copia, una delle quali contenente esclusivamente il giudizio finale senza i dati sensibili, per un eventuale uso amministrativo da parte del titolare.

Passaggio 5:

**l'erogazione
delle
provvidenze
economiche
eventualmente
spettanti**

La comunicazione allegata al verbale contiene anche la richiesta di comunicazione dei dati necessari all'accertamento dei requisiti socioeconomici per il diritto alle provvidenze e di quelli relativi all'ufficio postale o bancario presso cui accreditare o, nel solo caso di quello postale, riscuotere i benefici economici; nel caso il titolare della stessa sia minore o interdetto, andrà indicato anche il nominativo della persona che la ritirerà in sua vece. Tali dati andranno inviati online (direttamente dall'interessato o tramite patronato) compilando il mod. AP70.

Riguardo alla riscossione, si fa presente che la legge prevede in via generale il divieto per le pubbliche amministrazioni di effettuare pagamenti con denaro contante per un importo superiore a € 1.000, fatta eccezione per le somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilità. L'INPS (Messaggio n. 10885 del 28/06/2012) dispone che, per analogia, non sono soggetti alle suddette limitazioni i pagamenti di prestazioni che hanno un importo solitamente inferiore a € 1.000, anche nei casi in cui per singole rate sia superata tale soglia per la concomitanza del pagamento di arretrati e conguagli: è il caso, per quanto ci riguarda, dei maggiorenni titolari sia di pensione per invalidità civile, sia di indennità di accompagnamento che, pur superando nel mese di dicembre tale importo (a causa della 13^a mensilità della pensione), non sono quindi interessati dalla limitazione prevista dalla legge.

I benefici economici decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda di visita, oppure dalla data indicata dalla Commissione sul verbale. L'ente erogatore è tenuto a corrispondere gli interessi legali sulle prestazioni dovute, secondo quanto previsto dal Codice Civile (DPR n. 698/94, art. 5).

I maggiorenni non interdetti possono ritirare le provvidenze personalmente o delegare a ciò altra persona; possono altresì richiederne l'accreditamento su conto corrente bancario, postale o libretto di risparmio postale loro intestato.

I genitori di minori, in quanto esercenti la potestà genitoriale, possono ritirare le provvidenze spettanti ai figli; è possibile, alternativamente, l'accreditamento delle stesse su libretto postale intestato al minore, titolare della provvidenza o, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, su un conto corrente intestato ai genitori. Taluni Uffici del Giudice Tutelare, tuttavia, ritenendo che la gestione dei ratei delle provvidenze economiche dei figli minori da parte dei genitori rientri nell'ordinaria amministrazione di cui all'art. 320 c.c., consentono l'accreditamento degli stessi sul conto corrente loro intestato senza bisogno di autorizzazione del Giudice Tutelare (cfr. disposizione del GT di Roma del 19/3/2007)."

In questo senso anche le indicazioni della Direzione Centrale Assistenza e Invalidità Civile dell'INPS contenute nel messaggio n. 3606 del 26 marzo 2014¹⁰

COME CONTESTARE LA VALUTAZIONE

Autotutela

Esercitando il potere di autotutela di cui si è dotato (Deliberazione n. 275 del 27 settembre 2006), l'INPS può correggere d'ufficio, anche su segnalazione della parte interessata, la valutazione sanitaria relativa all'invalidità civile e attribuire dunque all'interessato il diritto all'indennità di accompagnamento. Per le persone con sindrome di Down tale prassi si è rivelata estremamente

¹⁰ Al riguardo si precisa che le operazioni relative all'accredito dell'indennità di frequenza o dell'indennità di accompagnamento sono da qualificarsi quali **atti di ordinaria amministrazione** di cui all'art. 320, 1° comma, c.c. e pertanto **non richiedono alcuna autorizzazione da parte del Giudice tutelare** (in tal senso si sono più volte pronunciati i giudici di merito – vedasi da ultimo Tribunale di Civitavecchia n. 2269 del 26/11/2013). Tali indennità sono quindi gestite direttamente da coloro che esercitano la potestà genitoriale per l'assistenza e la cura del minore. Si tratta, in concreto, di somme a scadenza periodica che non costituiscono proventi da lavoro del minore e non rientrano nel concetto di *capitale* di cui all'art. 320 c.c., che riguarda somme incassate *una tantum* e destinate a produrre frutti nel lungo periodo. Le indennità in discorso, ovviamente sempre nell'ambito delle finalità stabilite dalla legge, sono quindi nella piena disponibilità dei genitori **senza che si renda necessaria alcuna specifica autorizzazione del giudice**.

Ne discende che il rappresentante legale del minore ha facoltà di compiere, senza specifica autorizzazione da parte del giudice, tutti i singoli atti necessari per percepire gli importi spettanti, compresa l'apertura e la gestione di un conto corrente intestato al minore beneficiario della prestazione (cfr. Cass. 13 maggio 2011, n. 10654). Quanto detto vale anche nel caso di riscossione di eventuali ratei arretrati delle indennità in oggetto, non incidendo le modalità di erogazione dell'indennità sulla natura giuridica della stessa.

A tali principi giurisprudenziali si uniformano già le condizioni generali di contratto di molti Istituti bancari e di Poste italiane, dove viene precisato che: «*l'apertura del conto corrente o del libretto nominativo speciale intestato al minore può essere effettuata da entrambi i genitori oppure da uno solo munito di delega; gli esercenti la potestà genitoriale, poi, possono compiere le operazioni di versamento e di prelievo **disgiuntamente** (con determinati limiti massimi giornalieri) o **congiuntamente** (senza limiti entro l'importo del saldo disponibile)*».

efficace, anche in forza di quanto esplicitamente indicato dallo stesso INPS in Messaggio n. 31125/10.¹¹

Pubblichiamo a fine capitolo uno schema-tipo per tale richiesta all'INPS, che consigliamo di inoltrare in prima battuta, qualora in disaccordo con la valutazione contenuta nel verbale, con congruo anticipo rispetto al termine entro il quale è consentito il ricorso (6 mesi dalla data di ricezione del verbale), in modo tale da poter procedere con lo stesso qualora l'istanza non produca effetto. La richiesta va inoltrata, a mezzo raccomandata A/R, alla Commissione Medica Superiore INPS (Via Chopin 12 - 00144 – ROMA) e p.c. alla Direzione Generale INPS (Via Ciriaco il Grande 21 00144 – Roma).

Ricorso Avverso il giudizio espresso nel verbale rilasciato dall'INPS è possibile inoltrare ricorso entro e non oltre sei mesi dalla data di ricezione del verbale, unicamente in via giurisdizionale, e cioè innanzi alla competente autorità giudiziaria (giudice del lavoro), necessariamente assistiti da un avvocato. L'attuale normativa in tema di ricorso prevede l'accertamento tecnico obbligatorio per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie dell'interessato¹². Tale verifica, richiesta dal proprio avvocato ed espletata da un consulente tecnico nominato dal giudice, potrebbe già soddisfare le pretese dell'interessato ed evitare così il contenzioso vero e proprio, con evidente risparmio di costi e tempi. In caso contrario sarà possibile contestare la valutazione del consulente tecnico inoltrando ricorso entro i termini previsti (la cui prescrizione è interrotta dalla richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico). La relativa sentenza è inappellabile.

Laddove le pretese dell'interessato vengano accolte, il diritto ai benefici economici decorrerà a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di accertamento dell'invalidità civile, salvo che il giudice, sulla scorta della consulenza tecnica medico-legale, disposta ed espletata in corso di accertamento tecnico preventivo obbligatorio o di causa, non abbia individuato l'insorgenza della condizione invalidante in un momento successivo.

Durante le varie fasi del ricorso presentato per ottenere la concessione dell'indennità di accompagnamento, il titolare dell'indennità di frequenza (o, se

¹¹ “Con riferimento alle Linee guida operative predisposte dal Coordinamento Generale Medico Legale in materia di invalidità civile, si precisa che, nei confronti dei soggetti affetti da sindrome di Down, interessati da accertamenti sanitari per invalidità civile, deve essere riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento e deve essere applicato, ove possibile, il DM 2 agosto 2007, sia in fase di verifica ordinaria, sia in fase di verifica sulla permanenza dei requisiti sanitari. In tali contingenze, anche su base meramente documentale, gli interessati devono essere esclusi da qualsiasi visita di controllo sulla permanenza dello stato invalidante, in conformità alla voce n. 9 dell'allegato al Decreto ministeriale citato.”

¹² Art. 445-bis c.p.c., introdotto dall'art. 38 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

maggiorenne, dell'assegno mensile o della pensione di inabilità) continuerà nel frattempo a percepire, compiuti i necessari adempimenti, la provvidenza che gli è stata riconosciuta.

Qualora il ricorso venga accolto, **il minore** percepirà successivamente le mensilità di indennità di accompagnamento spettanti (comprehensive degli interessi legali), decurtate dei ratei di indennità di frequenza già percepiti relativi allo stesso periodo di competenza.

Per **i maggiorenni** invece, tale sottrazione non sarà operata poiché, come spiegato più avanti, i titolari di indennità di accompagnamento hanno diritto a percepire, in presenza di determinati requisiti reddituali, anche la pensione di inabilità¹³.

Assistenza legale

L'interessato che intende presentare ricorso può rivolgersi a un avvocato di fiducia o a un istituto di patronato. È possibile, inoltre, per i cittadini il cui reddito familiare complessivo rientri in un determinato limite, chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli artt. 74 e ss. del DPR 30 maggio 2002, n. 115: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia" (pubblicato nella G.U. n. 139 del 15 giugno 2002 – Supplemento Ordinario n. 126 – Rettifica G.U. n. 286 del 6 dicembre 2002) e successive modificazioni¹⁴.

Il predetto limite di reddito per l'ammissione, del quale è previsto l'adeguamento ogni due anni¹⁵, è attualmente determinato in € 10.766,33¹⁶.

In caso di convivenza con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e il limite di reddito è elevato di € 1.032,91 per ciascuno dei familiari conviventi¹⁷.

Ai fini della determinazione del predetto limite, si tiene conto anche dei red-

¹³ La sottrazione non verrà operata nemmeno in caso di precedente titolarità di assegno mensile, in quanto l'importo dello stesso corrisponde a quello della pensione.

¹⁴ Legge 24 febbraio 2005, n. 25: "Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2005.

¹⁵ DPR 115/2002 – Art. 77 (L)(*Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione*)1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

¹⁶ "Decreto del Ministero della Giustizia 2 luglio 2012, Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, pubblicato su GU n. 250 del 25.10.2012."

¹⁷ DPR 115/2002 (Parte III – Patrocinio a spese dello Stato), Art. 92: "1. Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi."

diti che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva¹⁸.

Per fruire del gratuito patrocinio è necessario presentare richiesta al consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il giudice competente. Una volta ammesso, l'interessato nominerà un **difensore** – scelto tra gli iscritti a un albo degli avvocati – che **non potrà ricevere compensi o rimborsi dal proprio assistito**.

Clausola di rivedibilità

Talvolta la Commissione Medica ASL, nel redigere il verbale di valutazione dell'invalidità civile, appone nello stesso anche la cosiddetta “clausola di rivedibilità”: ritenendo necessario rivedere l'interessato dopo un determinato periodo di tempo, dispone nei suoi confronti una successiva visita di accertamento, indicando un termine entro il quale la stessa dovrà avere luogo.

La data della visita di rivedibilità deve essere fissata dalla ASL, e l'interessato deve ricevere la relativa convocazione¹⁹.

Se la visita non è fissata entro i termini stabiliti dalla clausola di rivedibilità, la provvidenza economica viene temporaneamente sospesa. A seguito della nuova visita (che può avvenire anche per iniziativa dell'interessato, il quale, non ricevendo la convocazione e accorgendosi dell'interruzione dell'erogazione delle mensilità, può rivolgersi alla ASL e sollecitarla nel fissare la data), la provvidenza economica deve essere ripristinata *senza soluzione di*

¹⁸ DPR 115/2002 (Parte III – Patrocinio a spese dello Stato), Art. 76(L) (*Condizioni per l'ammissione*): 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. 3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

¹⁹ Decreto Ministeriale 5 agosto 1991, n. 387, “Regolamento recante le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nella legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di accertamento dell'invalidità civile art. 1: 5. “... La commissione, in sede di redazione del verbale di visita, può indicare il termine alla scadenza del quale l'invalido interessato dovrà essere sottoposto a nuova visita. 6. Qualora il minorato dichiarato rivedibile **regolarmente convocato a cura del presidente della commissione medica U.S.L.** entro il termine di rivedibilità – non si presenti a nuova visita, il presidente della commissione predetta ne dà formale comunicazione alla prefettura territorialmente competente per la revoca delle provvidenze, a norma dell'art. 3-ter della legge 21 febbraio 1977, n. 29 (2), dal primo giorno del mese successivo alla ricezione della succitata comunicazione.” Inoltre, la Circolare del Ministero del Tesoro 28 settembre 1992, n. 14 – *Oggetto: Delucidazioni relative ad alcune problematiche derivanti dal sistema di accertamento delle invalidità civili introdotto dalla legge 15 ottobre 1990, n. 295*, ribadisce tale disposizione al punto 7 – Visita di revisione per l'eventuale rinnovo dei benefici economici precedentemente concessi a tempo determinato: “... la commissione U.S.L. provvederà a convocare a visita medica gli interessati, con congruo anticipo sul termine di scadenza del beneficio.”

continuità (cioè dalla data di sospensione) sempreché, ovviamente, la visita confermi i requisiti sanitari già riconosciuti²⁰.

**Domanda di
aggravamento**

In alternativa al ricorso, o in qualunque momento si voglia avere un nuovo accertamento finalizzato a ottenere una valutazione dell'invalidità maggiore di quella già riconosciuta, si può procedere alla richiesta di visita per "aggravamento". Tale domanda deve necessariamente essere corredata da documentazione sanitaria che comprovi la modificazione del quadro clinico preesistente, pena l'esclusione dalla verifica. Se la nuova valutazione attribuirà all'interessato un altro grado di invalidità e il diritto a differente prestazione economica rispetto a quanto precedentemente accordato, quest'ultimo decorrerà dal mese successivo alla data di presentazione dell'istanza stessa, o dalla data indicata nel verbale dalla Commissione.

**Limite alla
presentazione
di nuove
domande**

La normativa dispone che l'interessato che abbia in corso o presenti domanda volta all'ottenimento delle prestazioni economiche spettanti agli invalidi civili, non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Ciò vale, ovviamente, anche per la domanda di aggravamento²¹.

**Piano
straordinario
di verifiche**

Per il triennio 2013/2015 l'INPS effettua un programma di 150.000 verifiche annue nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile²².

**Esonero
permanente**

L'art. 6, comma 3 della legge n. 80/2006 ha previsto l'esonero da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap per i titolari di indennità di accompagnamento derivante da menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti. Il successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 2 agosto 2007 ha individuato le patologie rispetto alle quali opera l'esonero: 12 voci relative a condizioni patologiche, per ciascuna delle quali è indicata anche la relativa documentazione sanitaria – necessaria per ottenere l'esonero – da far produrre a strutture pubbliche o private convenzionate. Allo scopo di evitare che le verifiche straordinarie possano interessare anche queste persone, l'INPS *"ravvisa la necessità di richiedere, in via preliminare alle ASL, i fascicoli sanitari degli invalidi da sottoporre a verifica"*

²⁰ Circolare del Ministero dell'Interno 20 febbraio 1998, n. 7 – Oggetto: Concessione provvidenze economiche ai minorati invalidi civili. Clausola di rivedibilità.

²¹ Art. 56, c. 2, L. 69/09. Cfr. anche Circ. INPS n. 97/2009.

²² Articolo 1, comma 109 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" pubblicata in GU n.302 del 29-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 212.

*straordinaria, per un indispensabile esame preventivo della documentazione sanitaria*²³”.

È importante sottolineare che l’esonero non è “automatico” per tutti i titolari di indennità di accompagnamento la cui condizione rientri in una delle 12 voci indicate nel decreto: ciò avviene se, a seguito di invio da parte dell’interessato della documentazione sanitaria di cui sopra, l’INPS ne comunica espressamente il riconoscimento.

Per coloro che devono essere sottoposti alla prima visita di accertamento le commissioni ASL sono tenute ad annotare nel verbale l’eventuale diritto all’esonero²⁴.

Il messaggio INPS 9 dicembre 2010 n. 31125 precisa che nei confronti delle persone con sindrome di Down **in fase di verifica** (ma non in fase di primo accertamento da parte della commissione ASL) *“deve essere riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento²⁵ e deve essere applicato, ove possibile, il DM 2 agosto 2007. In tali contingenze, anche su base meramente documentale, gli interessati devono essere esclusi da qualsiasi visita di controllo sulla permanenza dello stato invalidante, in conformità alla voce n. 9 dell’allegato al Decreto ministeriale citato”*.

La voce 9 dell’elenco riguarda: “Patologie cromosomiche e/o genetiche e/o congenite con compromissione d’organo e/o d’apparato che determinino una o più menomazioni contemplate nel presente elenco”.

La richiesta di restituzione di provvidenze indebitamente percepite

Può capitare che nei primi mesi della maggiore età, la persona già titolare di indennità di accompagnamento continui a ricevere il pagamento delle mensilità pur in assenza della nuova valutazione. Lo stesso può capitare anche a coloro che vengono convocati per le visite di verifica della sussistenza dei requisiti sanitari o di rivedibilità. Se il nuovo verbale attribuisce il diritto a una provvidenza di importo minore rispetto a quella precedente, il titolare riceverà da parte dell’ente erogatore l’invito a *restituire i ratei indebitamente percepiti*: dovrà cioè rendere la somma eccedente quella che corrisponde alla provvidenza a lui riconosciuta a partire dal primo mese successivo al compimento dei 18 anni o dalla data della visita medica di verifica o di convalida. È legittimo, da parte dell’ente preposto, chiedere la restituzione di somme per-

²³ Circolare 21 luglio 2008 n. 77.

²⁴ Nota Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Dipartimento prevenzione e Comunicazione - Direzione Generale Prevenzione Sanitaria - Ufficio VII dell’Ex Ministero della Salute, 30 maggio 2008 - Oggetto: “Applicazione del Decreto Interministeriale 2 agosto 2007 “Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante”.

²⁵ Si sottolinea che l’esito delle visite di verifica può confermare o revocare il riconoscimento acquisito e non può invece determinare l’attribuzione di una percentuale di invalidità maggiore o indicare un aggravamento (art. 2 e 3, Decreto Ministero del Tesoro 20 settembre 1989 n. 293); pertanto, in fase di verifica, il diritto all’indennità di accompagnamento potrebbe essere soltanto confermato a chi ne fosse già titolare.

cepite indebitamente (peraltro mai richieste dal beneficiario)? In questo senso si è espressa più volte la Suprema Corte di Cassazione (sentenze n. 6091 del 26/4/2002, n. 14590 del 14/10/2002, n. 18299 del 24/12/2002, n. 2056 del 4/2/2004) ribadendo che ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti è soggetta a ripetizione (cioè ad azione personale per la restituzione), anche nel caso non sia stata data comunicazione formale di sospensione e di revoca²⁶.

Nonostante il comma 8 dell'art. 37 della legge n. 448/98 stabilisca che “...in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica **dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede entro i novanta giorni successivi alla revoca della provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica**”, tali atti (sospensione e revoca) sono però da intendersi non come disposizioni perentorie ma meramente ordinatorie.

Inoltre, la legge prevede che, anche all'ambito delle prestazioni di invalidità civile, **nel caso in cui siano state riscosse prestazioni risultanti non dovute, non si dà luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato**²⁷.

Ancora, l'art. 41 della legge n. 183 del 4 novembre 2010 ha stabilito che le provvidenze economiche di invalidità civile corrisposte “in conseguenza di fatto illecito di terzi sono recuperate fino a concorrenza dell'ammontare”.

Consigliamo quindi, in occasione di nuova visita per l'invalidità civile (per la maggiore età o a seguito di una rivedibilità da parte della ASL, come anche per la verifica dei requisiti da parte dell'INPS) di mettere da parte i ratei percepiti successivamente ad essa in attesa della definizione della pratica, al fine di poter far fronte senza difficoltà all'eventuale restituzione degli stessi (spesso consistenti in numerose mensilità), quando richiesto dall'ente erogatore.

Riteniamo inoltre importante ricordare che il titolare di una provvidenza economica è tenuto a comunicare all'ente erogatore qualsiasi variazione dei requisiti sanitari o reddituali che determinerebbero la perdita del diritto a percepire la provvidenza economica, proprio al fine di non incorrere nella suddetta spiacevole circostanza (DPR n. 698/94, comma 3, art. 5).

IL RICONOSCIMENTO DI INVALIDITÀ CIVILE PER LE PERSONE CON SINDROME DI DOWN

In base al Decreto del Ministero della Sanità 5/2/92, pubblicato su supplemento ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale n. 47, 26/2/92, la “Trisomia

²⁶ Codice civile, art. 2033 – Indebito oggettivo: “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato...”.

²⁷ Art. 10, comma 2, DL n. 78/10, convertito con modificazioni in L. 30/08/2010, n. 122, che rimanda, tra le altre, alle disposizioni di cui all'art. 55, comma 5, della legge n. 88/89.

21” viene valutata con una percentuale del 75%, mentre la “Trisomia 21 con grave ritardo mentale” ha un riconoscimento del 100%.

Minori Esistono due possibili riconoscimenti:

- il riconoscimento delle “*difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età*” dà diritto a percepire **l’indennità di frequenza** (sul verbale casella 07);

oppure

- il riconoscimento del “*100% di inabilità lavorativa con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita*” dà diritto a percepire **l’indennità di accompagnamento** (sul verbale casella 06 o anche 07 + L. 18/80).

Queste due provvidenze sono alternative l’una all’altra, come specificato all’art. 3 della stessa Legge n. 289/90, istitutiva dell’indennità di frequenza²⁸.

Maggiorenni Esistono tre possibili riconoscimenti:

- il riconoscimento della “*riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3*” (dicitura indicata ancora oggi sui verbali ai sensi della legge n. 118/71, ma che poi è stata elevata al 74% dall’art. 9 del Decreto Legislativo n. 509/88) dà diritto a percepire **l’assegno mensile**;
- il riconoscimento della “*totale inabilità lavorativa: 100%*” dà diritto a percepire la **pensione di invalidità**;
- il riconoscimento del “*100% di inabilità lavorativa con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita*” dà diritto a percepire **pensione di invalidità e indennità di accompagnamento**.

Per i maggiorenni è quindi possibile percepire:

- solo l’assegno mensile;
- solo la pensione di invalidità;
- la pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento.

Poiché, come vedremo più avanti, l’assegno mensile e la pensione sono vincolati a un limite di reddito personale, può accadere che, nonostante il riconoscimento del relativo requisito sanitario, la provvidenza in questione non spetti per motivi reddituali.

Il riconoscimento del “*100% con totale e permanente inabilità lavorativa*”

²⁸ “L’indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e non è concessa ai minori che hanno titolo o che già beneficiano dell’indennità di accompagnamento di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 406, 11 febbraio 1980, n. 18, e 21 novembre 1988, n. 508, nonché ai minori beneficiari della speciale indennità in favore dei ciechi civili parziali o della indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali, di cui agli articoli 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508. Resta salva la facoltà dell’interessato di optare per il trattamento più favorevole”.

non pregiudica l'eventuale inserimento nel mondo del lavoro. Infatti, nonostante l'invalidità civile sia espressa in termini di inabilità lavorativa, la relativa valutazione non coincide con quella delle condizioni che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Tuttavia, essendo ancora in uso Ciò che nel verbale di invalidità civile può costituire elemento di pregiudizio per l'inserimento lavorativo (perché impedirebbe l'iscrizione alle liste del collocamento) è la voce "Non collocabile al lavoro", che talvolta le Commissioni Mediche di Prima Istanza della ASL siglano impropriamente, non avendo più competenza – ormai da anni – per l'accertamento delle capacità lavorative delle persone con disabilità.

Premesso quanto detto in precedenza riguardo alla percentuale di invalidità legittimamente attribuibile (variabile dal 75% al 100%), si riscontra l'adozione di criteri non univoci, da parte delle Commissioni ASL, per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento alle persone con sindrome di Down; ciò è probabilmente dovuto alla difficoltà che i membri delle commissioni incontrano nell'interpretazione del concetto di "autosufficienza" e di "assistenza continua".

A questo proposito citiamo la Circolare del Ministero del Tesoro n. 14, 28/9/1992, indirizzata alle Commissioni Mediche periferiche delle pensioni di guerra e di invalidità civile e alla Commissione Medica di invalidità civile: proprio riguardo all'indennità di accompagnamento, la stessa specifica che *"per atti quotidiani della vita [...] sono da intendersi quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato che non è in grado di compierle, bisognoso di assistenza. [...] Il complesso di tali funzioni quotidiane della vita si estrinseca pertanto in un insieme di attività diversificabili ma individualizzabili in alcuni atti interdipendenti o complementari nel quadro esistenziale di ogni giorno: vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, effettuazione degli acquisti e compere, preparazione dei cibi, spostamento nell'ambiente domestico o per il raggiungimento del luogo di lavoro, capacità di accudire alle faccende domestiche, conoscenza del valore del denaro, orientamento temporo-spaziale, possibilità di attuare condizioni di autosoccorso e di chiedere soccorso, lettura, messa in funzione della radio e televisione, guida dell'automobile per necessità legate a funzioni vitali, ecc."*

Per quanto riguarda il concetto di assistenza continua, specifica quanto segue: *"Laddove l'autonomia nel compiere un complesso significativo ed esistenziale dei suddetti atti quotidiani venga a mancare e insorga, rispetto ad un soggetto normale di corrispondente età, l'esigenza di assistenza continua per assicurare un minimo di condizioni vitali per l'autosufficienza quotidiana, si concretizza l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti di ogni giorno della vita."*

Poiché tale circolare, che ben definisce il concetto di autosufficienza per le persone con disabilità intellettiva, è poco conosciuta, sarebbe opportuno che fosse esibita al momento della visita o citata in sede di ricorso.

In questa direzione è anche la giurisprudenza prodotta dalla Suprema Corte di Cassazione riguardo al medesimo argomento (sentenze nn. 667/02, 1268/05, 11525/06 ...).

In sede di visita può accadere che la Commissione Medica ritenga necessario un approfondimento per valutare con maggiore “oggettività” le condizioni delle persona, e richieda dunque all’interessato di sottoporsi a “visite specialistiche”, somministrazioni di test, ecc. La Circolare del Ministero del Tesoro n. 30, 26/3/97, ritiene utile sottoporre le persone con sindrome di Down a test psicometrici, ma ribadisce che questi costituiscono “...solo una guida, vanno comunque integrati anche in rapporto all’età, con ulteriori e importanti informazioni concernenti il quadro clinico generale, il curriculum scolastico, le attività post-scolastiche, il comportamento o le potenzialità del comportamento nei comuni atti della vita quotidiana...”.

PROVVIDENZE ECONOMICHE

Gli importi delle provvidenze economiche per l’invalidità civile sono stabiliti e rivalutati annualmente in base a un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e successivamente comunicati da una circolare dell’INPS²⁹, così come i relativi limiti di reddito, qualora previsti. A questo proposito si rammenta che il reddito al quale si fa riferimento è quello personale, cioè del solo titolare della provvidenza.

Nota bene: le provvidenze economiche erogate agli invalidi civili sono in esportabili e sono quindi destinate unicamente ai residenti in Italia³⁰.

Per i minori *Indennità di frequenza (Legge n. 289, 11/10/90³¹):*

Per il diritto al beneficio il minore deve essere riconosciuto “con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età”.

²⁹ La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle provvidenze per l’anno 2014, fissato nella misura dello 1,2%, è indicata nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con quello del Lavoro del 20 novembre 2013. I valori previsionali degli importi delle provvidenze economiche e dei relativi limiti di reddito sono indicati nella tabella M.3 dell’Allegato 4 alla circolare INPS n. 7 del 17 gennaio 2014.

³⁰ Regolamento CEE n. 1408/71, art. 10 bis, comma 1 e, con riferimento alla sola indennità di accompagnamento, Legge 508/88, art. 1, comma 5.

³¹ Art. 1: “Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all’assegno di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990. La concessione dell’indennità di cui al

L'indennità consiste in un massimo di 12 mensilità, pagate spesso in un'unica rata annuale.

La concessione è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o diurni, pubblici e privati, purché convenzionati, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero delle persone con disabilità, alla frequenza dell'asilo nido³² e delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la scuola materna.

L'erogazione dell'indennità è limitata alla reale durata del trattamento, e per questo occorre presentare apposita documentazione che attesti la frequenza del minore. La circolare del Ministero dell'Interno n. 9, 22/2/99³³, fornendo indicazioni applicative in materia di autocertificazione (Legge n. 127/97 e norme successive), introduce la possibilità di produrre una dichiarazione di responsabilità che attesti la frequenza, eliminando così la necessità di richiederne i certificati ai centri riabilitativi o alla scuola; sarà eventualmente cura degli enti preposti verificare l'adeguatezza della periodicità della frequenza. L'indennità è incompatibile con ogni forma di ricovero ed è subordinata ad un limite di reddito personale³⁴ (cioè del minore, titolare della provvidenza).

Per il **2014 il limite di reddito** è pari a **€ 4.795,57**; **l'importo mensile** è pari a **€ 279,19**.

Indennità di accompagnamento (Legge n. 18, 11/2/80)³⁵

Per il diritto al beneficio il minore deve essere riconosciuto invalido al "100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli

comma 1 è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap. L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi".

³² Sentenza della Corte Costituzionale n. 467, 22/11/2002, pubblicata su Gazzetta Ufficiale, 1° Serie Speciale n. 47/2002, ripresa dalla Circolare INPS n. 11 del 22 gennaio 2003.

³³ "[...] I minorati civili, che già per il passato si sono avvalsi delle dichiarazioni di responsabilità per comprovare la sussistenza del requisito reddituale, per il ricovero in istituto, per la permanenza dell'iscrizione nelle liste speciali di collocamento obbligatorio ex L. 662/96 e per le certificazioni anagrafiche, potranno avvalersi di detto regime anche per quanto concerne l'iniziale iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio ai fini del conseguimento dell'assegno mensile nonché la frequenza continua o periodica, di istituti scolastici, centri terapeutici e/o di addestramento professionale al fine di ottenere l'indennità mensile ex L. 289/90. Sarà cura di codeste Prefetture, se del caso, verificare l'adeguatezza della periodicità della frequenza di centri terapeutici o riabilitativi [...]."

³⁴ Come ribadito ultimamente da Messaggio INPS 17 aprile 2007, n. 9879.

³⁵ Art. 1: "Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si

atti quotidiani della vita". L'indennità consiste in 12 mensilità pagate in rate mensili, non è soggetta a limiti di reddito né sono richieste ulteriori condizioni, oltre al non ricovero in istituto della persona titolare, poiché spetta per il solo titolo della minorazione. Per il **2014 l'importo** mensile è di **€ 504,07**.

**Per i
maggioresi**

Assegno Mensile (art. 13, Legge n. 118, 30/3/71³⁶)

Per il diritto al beneficio, il richiedente deve avere un riconoscimento di invalidità civile pari o superiore al 74% e non deve svolgere attività lavorativa, condizione, quest'ultima, da comunicare annualmente all'INPS attraverso dichiarazione sostitutiva³⁷. L'assegno consiste in 13 mensilità pagate in rate mensili. È subordinato ad un limite di reddito personale e viene concessa alle persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni.

Per il **2014 il limite di reddito personale** è pari a **€ 4.795,57**; **l'importo** mensile è pari a **€ 279,19**.

Pensione di inabilità (art. 12, Legge n. 118, 30/3/71³⁸)

Per il diritto al beneficio, il richiedente deve essere riconosciuto invalido al 100%. La pensione consiste in 13 mensilità pagate in rate mensili, è concessa alle persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni ed è subordinata ad un limite di reddito, per la determinazione del quale va considerato anche il reddito derivante dalla casa di abitazione³⁹. A seguito del ricevimento del verba-

trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato [...]"

³⁶ Articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, così come sostituito dall'art. 1, comma 35 della legge 24 dicembre 2007, n. 247: "1. Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall'INPS, un assegno mensile [...] per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12".

³⁷ Articolo 13, comma 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, così come sostituito dall'art. 1, comma 35 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

³⁸ Art. 12: "Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità. Le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sono quelle stabilite dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici".

³⁹ L'INPS, con Messaggio n. 31976 del 21 settembre 2005, rende noto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota prot. n. 70042 del 22 marzo 2005, ha ribadito la necessità di considerare il reddito derivante dalla casa di abitazione ai fini dell'accesso al diritto a pensione di invalidità civile.

le di invalidità civile, i titolari delle provvidenze economiche ricevono una comunicazione dall'INPS contenente una serie di adempimenti da svolgere (per es., viene richiesto di indicare dove e con quali modalità deve avvenire il pagamento – se presso l'ufficio postale o attraverso l'accreditamento). Tra questa documentazione è inserita anche una richiesta di pagamento della pensione di inabilità: solo procedendo alla presentazione di questa richiesta l'INPS eroga le mensilità. Per il **2014 il limite di reddito** personale è pari a **€ 16.449,85**, **l'importo** mensile è pari a **€ 279,19**.

Indennità di accompagnamento (Legge n. 18, 11/2/80)

Per il diritto al beneficio, il richiedente deve essere riconosciuto invalido al *“100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”*. L'indennità consiste in 12 mensilità pagate in rate mensili, non è soggetta a limiti di reddito né sono richieste ulteriori condizioni, oltre al non ricovero in istituto della persona titolare, poiché spetta per il solo titolo della minorazione. È compatibile con la pensione di inabilità ed anche con l'eventuale retribuzione lavorativa, in quanto non esiste incompatibilità con lo svolgimento di un lavoro (art. 1, comma 3, Legge n. 508, 21/11/88⁴⁰). Per il **2014 l'importo** mensile è di **€ 504,07**.

Maggiorazioni per titolari di indennità di frequenza, assegno mensile, pensione di inabilità

La finanziaria per il 2001, Legge n. 388/2000 (art. 70, comma 6⁴¹) ha introdotto la possibilità di accedere alla maggiorazione di **£. 20.000 (€ 10,33)** mensili per i titolari delle suddette provvidenze economiche (cioè tutte le provvidenze previste per gli invalidi civili, ad esclusione dell'indennità di accompagnamento).

Requisito è non possedere redditi propri superiori all'ammontare annuo dell'assegno sociale, comprensivo della maggiorazione, che per il 2014 è pari a **€ 5.953,22 [€ 5.818,93 (importo dell'assegno sociale) + € 134,29 (maggiorazione dello stesso)]⁴²**. La maggiorazione è per tredici mensilità per tutte le

⁴⁰ “Fermi restando i requisiti sanitari previsti dalla presente legge, l'indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età”.

⁴¹ “A decorrere dal 1° gennaio 2001 è concessa una maggiorazione di lire 20.000 mensili per tredici mensilità della pensione ovvero dell'assegno di invalidità a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore a sessantacinque anni, a condizione che la persona titolare: a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della predetta maggiorazione; b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato”.

⁴² Tabelle B.1 e M 4 dell'Allegato 4 alla Circolare INPS n. 7/14.

provvidenze previste (anche per l'indennità di frequenza) e per quanto riguarda gli invalidi civili di età inferiore a 65 anni, viene erogata d'ufficio, quindi senza necessità di presentare la richiesta da parte degli interessati. La circolare INPS n. 61, 14/3/01⁴³ ha specificato i particolari per l'assegnazione della predetta maggiorazione e indicato esplicitamente i limiti di reddito.

**Dichiarazioni di
responsabilità
richieste
ai titolari
di prestazioni
assistenziali**

I titolari di indennità di frequenza, di indennità di accompagnamento e di assegno mensile devono presentare annualmente all'INPS una dichiarazione di responsabilità, utilizzando l'apposita procedura on line presente sul sito www.inps.it – funzione dichiarazione ICRIC, ICLAV, ACCAS/PS⁴⁴. Anche in questo caso, a tal fine ci si può avvalere dell'assistenza gratuita di un CAF o di una delle associazioni accreditate citate in precedenza oppure, se si dispone del PIN per accedere ai servizi online dell'INPS, inoltrare personalmente la dichiarazione.

⁴³ **“3.2 - Aumenti in favore dei soggetti di età inferiore a 65 anni:** Il comma 6 dell'articolo 70 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2001, la concessione di una maggiorazione di lire 20.000 mensili per tredici mensilità della pensione ovvero dell'assegno di invalidità a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore ai 65 anni, a condizione che la persona titolare: a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della predetta maggiorazione (limite di reddito proprio per l'anno 2001 pari a lire 8.835.450); b) non possieda, se coniugato, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a) né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (limite di reddito cumulato per l'anno 2001 pari a lire 18.441.150). Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato. In assenza di particolari indicazioni il reddito da valutare per l'attribuzione dell'aumento di lire 20.000 è lo stesso reddito che deve esser preso in considerazione per l'attribuzione della pensione o dell'assegno di invalidità civile con riferimento all'anno precedente quello da cui decorre l'aumento stesso. [...]

3.3 - Aumenti in favore dei minori titolari di indennità mensile di frequenza. Per quanto riguarda gli invalidi civili minori di anni diciotto titolari di indennità mensile di frequenza il Ministero dell'Interno ha comunicato che anche ad essi spetta la maggiorazione di lire 20.000 mensili per tredici mensilità di cui all'articolo 70, comma 6, in quanto la normativa di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289, equipara tale indennità all'assegno di invalidità ex art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Anche nei confronti dei predetti minori l'erogazione della maggiorazione deve essere effettuata, come per i titolari di pensione o di assegno sociale, sulla base dei criteri reddituali di cui al punto 3.2. [...]

4.2.5 - Invalidi civili, sordomuti e ciechi civili infrasessantacinquenni. In merito alla maggiorazione di lire 20.000 prevista dall'articolo 70, comma 6, per gli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti infrasessantacinquenni, d'intesa con il Ministero dell'Interno, si è convenuto che, in assenza di diversa indicazione legislativa, la maggiorazione sarà attribuita d'ufficio, a condizione che sussistano i requisiti reddituali indicati dalla legge”.

⁴⁴ Cfr. circolare INPS n. 167/2010, punto 18.4.

In particolare:

- i titolari di **assegno mensile** sono tenuti a presentare la dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza del requisito di mancata prestazione di attività lavorativa (ex art. 1, comma 35 L. n. 247/2007), compilando il Mod. ICLAV;
- i titolari di **indennità di accompagnamento** sono tenuti a presentare la dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero a titolo gratuito in istituto (ex art. 1, comma 248, L. n. 662/1996), compilando il Mod. ICRIC;
- i titolari di **indennità di frequenza** sono tenuti a presentare la dichiarazione di responsabilità relativa all'eventuale sussistenza di uno stato di ricovero incompatibile con la prestazione – ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 289/1990 – compilando il Mod. ICRIC.

Tuttavia, **le persone con disabilità intellettiva** titolari di indennità di frequenza o di indennità di accompagnamento, in sostituzione della dichiarazione di non ricovero sono obbligate a presentare un certificato medico attestante la natura della disabilità⁴⁵.

Si descrive di seguito la procedura da seguire a tale riguardo:

- 1) Far redigere al medico curante un certificato attestante la natura della disabilità (es.: “Si certifica che ... è persona con sindrome di Down, comportante disabilità intellettiva”).
- 2) Comunicare l'avvenuto invio della certificazione medica. Tale comunicazione va inoltrata online, o personalmente (per i possessori del PIN), o affidandosi ad un patronato/CAF/associazione accreditata, barrando nell'apposita pagina web relativa al mod. ICRIC (servizio online al quale si accede dal sito dell'INPS, denominato Dichiarazione di responsabilità) la casella relativa alla voce:
“consegnato certificato medico attestante la disabilità intellettiva o minorazione psichica ai sensi dell'art. 1, comma 254 della legge 26/12/1996, n. 662.” Stampare la relativa ricevuta.
- 3) Inviare a mezzo raccomandata A/R, all'indirizzo postale della sede INPS richiedente, il certificato di cui al punto 1), accompagnato da una lettera di questo tenore: “Si invia, ai fini della procedura ICRIC n. (citare il n. di protocollo indicato nella stampa della ricevuta) la certificazione attestante la disabilità intellettiva di ..., in luogo della dichiarazione di non ricovero, così come previsto dall'art. 1, comma 254 della L. 662/96. Si fa presente che la norma citata dispone inoltre che la certifi-

⁴⁵ L'art 1, comma 254 della L. 662/96 così infatti dispone:

“254. I disabili intellettivi e i minorati psichici sono obbligati, entro il 31 marzo 1997, a presentare in sostituzione della dichiarazione di responsabilità di cui ai commi 248 e 249 (relativa al non ricovero, ndr.) un certificato medico. Il certificato è valido per tutta la durata in vita dei soggetti interessati.”.

cazione in questione è valida per tutta la durata in vita dell'interessato, che si ritiene pertanto esentato da ulteriori future richieste in merito. Distinti saluti, firma”.

La comunicazione sarà acquisita dal database, per cui la richiesta non dovrebbe più pervenire in futuro.

ESENZIONE TICKET

L'esenzione dal pagamento del **ticket per prestazioni specialistiche** può spettare per diversi motivi. Di seguito uno schema che riassume le varie possibilità, anche non direttamente correlate con la condizione di disabilità, con i relativi codici di esenzione. Per informazioni sulle esenzioni dal **ticket sui medicinali**, introdotto da norme regionali, è opportuno rivolgersi alla Regione di appartenenza.

Categorie di esenti	Esenzione	Cod.
Cittadini di età 6 <anni> 65, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a € 36.151,98	esenzione dalla partecipazione al costo sulle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e sulle altre prestazioni specialistiche ambulatoriali	E01
Disoccupati e familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito < € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico	esenzione dalla partecipazione al costo sulle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e sulle altre prestazioni specialistiche ambulatoriali	E02
Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico	esenzione dalla partecipazione al costo sulle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e sulle altre prestazioni specialistiche ambulatoriali	E03
Titolari di pensioni al minimo di età > 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico	esenzione dalla partecipazione al costo sulle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e sulle altre prestazioni specialistiche ambulatoriali	E04
Malattie rare (N.B.: la sindrome di Down è compresa nell'elenco delle malattie rare – DM n. 279/01)	tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per il trattamento e il monitoraggio della malattia rara accertata e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti	RN0660
Invalidi civili		
Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art. 6 comma 1 lett. d del D.M. 01.02.1991)	tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche	C01
Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art. 6 comma 1 lett. d del D.M. 01.02.1991)	tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche	C02
Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa >2/3- dal 67% al 99% di invalidità (ex art. 6 comma 1 lett. d del D.M. 01.02.1991) N.B.: la sindrome di Down comporta il riconoscimento di una percentuale di invalidità civile, espressa in termini di inabilità lavorativa, almeno = 75%)	tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche	C03
Invalidi civili < di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 Legge n. 289/90 (ex art. 5 comma 6 del D.Lgs. n. 124/98)	tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche	C04

Il certificato di handicap in situazione di gravità, ai sensi della legge 104/92, per le persone con sindrome di Down

**Che cos'è,
cosa attesta
e a cosa serve**

La Legge n. 104/92¹ ha introdotto il concetto normativo di “persona handicappata”, differente da quello di “invalido civile”.

Con tale definizione il comma 1, art. 3, individua *“colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”*.

Il comma 3 dispone inoltre che *“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”*.

Il riconoscimento dell'handicap è, **in via generale**, effettuato dalla Commissione Medica ASL di cui all'art. 4 della stessa legge (la stessa Commissione Medica ASL di prima istanza – quella che giudica sull'invalidità civile – integrata da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le ASL), previa domanda all'INPS, da inoltrare in via telematica, con la stessa procedura prevista per l'accertamento dell'invalidità civile². La commissione medica valuta e decide se riconoscere lo stato di handicap in situazione di gravità, ai sensi del comma 3, art. 3, oppure lo stato di handicap, senza la connotazione di gravità, ai sensi del comma 1, art. 3.

¹ Legge 5 febbraio 1992, n. 104: “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, pubblicata su Supplemento ordinario n. 30 della Gazzetta Ufficiale n. 39, 17/2/92.

² Vedasi relativo capitolo.

Il riconoscimento produce effetto dalla data del rilascio del relativo attestato e **non necessita di rinnovo**, (nemmeno in occasione del raggiungimento della maggiore età dell'interessato) **salvo che** nello stesso sia indicata espressamente una diversa decorrenza³ come pure una data di scadenza.

Il certificato per le persone con sindrome di Down

La legge finanziaria per il 2003⁴ ha introdotto sull'argomento **disposizioni specifiche per le persone con sindrome di Down**.

L'art. 94, al comma 3, così infatti dispone:

*“In considerazione del carattere specifico della disabilità intellettiva solo in parte stabile, definita ed evidente, e in particolare al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione di autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessità della vita quotidiana e i danni conseguenti, **le persone con Sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli.** (...)”.*

Per legge, dunque, è stabilito che, a seguito di domanda, nei confronti delle persone con sindrome di Down:

- lo stato di **handicap** deve essere sempre riconosciuto **con connotazione di gravità** (ex art. 3, **comma 3**, L. 104/92);
- **il relativo certificato può essere rilasciato sia** dalle Commissioni Mediche ASL, **sia** dal medico di famiglia; in entrambi i casi **è necessario** presentare, al momento della richiesta, **il cariotipo** (mappa cromosomica);
- è disposto l'**esonero da ulteriori visite** di controllo o di revisione **riguardanti lo stato di handicap** in situazione di gravità, che assume dunque carattere permanente.

È il caso di sottolineare che **il certificato prodotto dal medico**, oltre ad avere – ovviamente – lo stesso valore e ambito applicativo di quello richiesto all'INPS, ha il vantaggio di essere **rilasciato e utilizzato immediatamente**.

Chi è in possesso della certificazione di handicap rilasciato dalla ASL, sulla quale sia stata indicata una rivedibilità può, in virtù di quanto sopra, evitare una nuova visita e farsi invece rilasciare il certificato dal proprio medico.

³ Come chiarito dalla circolare INPS n. 138, 10/7/01, tale diversa decorrenza può essere individuata non prima della data della domanda dello stesso riconoscimento.

⁴ Legge 27 dicembre 2002, n. 289, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 240 della Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002.

Si riporta a fine capitolo uno schema-tipo che i medici di famiglia possono utilizzare come traccia per la stesura del certificato.

Riteniamo importante insistere sul fatto che **la disposizione appena citata, facendo riferimento esclusivo alla certificazione di handicap di cui alla Legge n. 104/92, non è in alcun modo in relazione con quella di invalidità civile**: pertanto, il riconoscimento di gravità dell'handicap non comporta (né presuppone) l'attribuzione del diritto all'indennità di accompagnamento o di una specifica percentuale di invalidità, essendo quest'ultima individuata in base a differente apposita normativa (cfr. relativo capitolo).

**Cosa comporta
la titolarità
del certificato
dello stato
di handicap**

La Legge n. 104/92, relativamente allo stato di handicap senza connotazione di gravità (quindi quello riconosciuto ai sensi del comma 1, art. 3) sancisce diritti che non hanno immediata esigibilità, ma rappresentano degli importanti principi di riferimento. Il fatto che la Repubblica Italiana *“garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata”* è infatti enunciato nell'art. 1 della legge come generiche finalità della stessa. Si afferma poi che la persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

Di fatto, i diritti effettivamente sanciti dalla titolarità del certificato di handicap derivano solo quando questo ha la connotazione di gravità (ai sensi del comma 3, art. 3), requisito necessario per accedere ad agevolazioni che riguardano la scuola (l'insegnante di sostegno ed eventualmente l'aumento delle ore assegnate), il lavoro (permessi e congedi retribuiti), il fisco e altro ancora: la Legge n. 162/98⁵, ad esempio, stabilisce che le Regioni possono programmare interventi di sostegno alla persona con handicap in situazione

⁵ Legge 21 maggio 1998, n. 162, “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”, pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 123, 29/5/98.

di gravità anche mediante “*piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta*”.

Dal 1992 (data di promulgazione della legge quadro sull’handicap) ad oggi, dunque, sempre più spesso nell’introduzione di nuove agevolazioni per le persone con disabilità, requisito necessario è il certificato di handicap in situazione di gravità: per questo motivo, e sulla base della “automaticità” del riconoscimento di tale condizione per le persone con sindrome di Down, consigliamo a tutte le famiglie di farne richiesta.

Fac-simile

Visto il referto dell’esame del cariotipo rilasciato il [riportare la data dell’esame] da [riportare il riferimento dell’istituto o centro che ha rilasciato/effettuato l’esame] relativo al signor [cognome e nome] che risulta persona con sindrome di Down (Trisomia 21)

Ai sensi dell’articolo 94, comma 3 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289

si dichiara che

Il/La signor/a

nato/a il

residente in Via/Piazza.....

mio/a assistito/a, n. di tessera sanitaria

è persona con handicap intellettivo in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104

Si rilascia la presente dichiarazione su richiesta dell’interessato per gli usi consentiti dalla legge.

Data

Firma

.....

.....

Agevolazioni sul posto di lavoro

Dal 1992, anno di emanazione della legge n. 104, sono state introdotte agevolazioni fruibili sul posto di lavoro esplicitamente dirette ai genitori e ai familiari di persone con handicap in situazione di gravità (non ricoverate in istituti a tempo pieno) e ai lavoratori con disabilità.

Nel corso degli anni, soprattutto con la legge n. 388/2000, sono state previste altre agevolazioni, e nel 2001 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53”. Questo testo è oggi il riferimento normativo per tutto ciò che riguarda le agevolazioni sul posto di lavoro per tutti i **genitori** lavoratori dipendenti.

Come presentare domanda per le agevolazioni

La domanda per ciascun tipo di agevolazione va inoltrata al proprio ente di appartenenza da parte dei dipendenti della Pubblica amministrazione; all’INPS – utilizzando in questo caso il canale telematico, accedendo direttamente, tramite il PIN, ai servizi on line del portale web dell’INPS o rivolgendosi agli intermediari dell’Istituto (patronati/CAF) – da parte dei dipendenti privati, da quelli di imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli Enti Locali privatizzate e a capitale misto¹.

AGEVOLAZIONI PER TUTTI I GENITORI

I genitori lavoratori di bambini con disabilità, fruiscono prima di tutto delle agevolazioni sulla maternità e paternità destinate a **tutti** i genitori lavoratori. Le agevolazioni si applicano anche agli affidatari e ai genitori adottivi, con specificità legate al momento in cui il bambino entra a far parte del nucleo familiare e alla sua età.

¹ Circolare INPS 30 dicembre 2008, n. 114.

Congedo di maternità e paternità	Le mamme quindi accedono alla fruizione del “congedo di maternità” (prima denominato “astensione obbligatoria”), in genere i due mesi precedenti il parto e i tre successivi alla nascita (ma è possibile utilizzare la flessibilità del congedo, per cui ci si può astenere dal lavoro dal mese precedente il parto e poi per i quattro mesi successivi alla nascita²); i papà possono fruire del “congedo di paternità”, ma solo in caso di morte o grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo al padre³. Per questo periodo si ha diritto ad un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione⁴.
Congedo obbligatorio e congedo facoltativo del padre	In via sperimentale, per gli anni 2013-2015, la legge istituisce per il padre, lavoratore dipendente del settore privato, un congedo obbligatorio di un giorno, e un congedo facoltativo – alternativo al congedo di maternità della madre – di due giorni, da fruire entro il quinto mese di vita del bambino. Per entrambi i congedi è prevista un’indennità giornaliera a carico dell’INPS, pari al 100 per cento della retribuzione⁵.
Congedo parentale	Entrambi i genitori possono fruire del “congedo parentale”⁶ (prima denominato “astensione facoltativa”) utilizzabile complessivamente per 10 mesi entro gli otto anni di vita del figlio. I singoli CCNL stabiliscono le modalità di fruizione del congedo su base oraria e i relativi criteri di calcolo della stessa. Ognuno dei genitori dispone di sei mesi di congedo parentale; tuttavia, se uno dei due genitori fruisce dei sei mesi a sua disposizione, l’altro potrà utilizzarne solo quattro. Se il padre ne fruisce per almeno tre mesi, il limite complessivo massimo di mensilità di congedo parentale sale a 11 mesi. Nel caso di genitore unico, il congedo parentale è di 10 mesi. I singoli CCNL stabiliscono le modalità di fruizione del congedo su base oraria e i relativi criteri di calcolo della stessa⁷. È previsto l’indennizzo, pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo di sei mesi, con una distinzione:

² D.Lgs. n. 151/01, art. 20.

³ D.Lgs. n. 151/01, art. 28, comma 1.

⁴ D.Lgs. n. 151/01, art. 22, comma 1.

⁵ L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 4, comma 24, lettera a). Cfr. mess. INPS n. 40/2013. Il Dipartimento della Funzione Pubblica (nota n. 8629 del 20 febbraio 2013), ha chiarito che **le disposizioni non sono applicabili ai pubblici dipendenti fino all’approvazione di apposita normativa** su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, come disposto dall’art. 1, commi 7 e 8 della stessa legge.

⁶ D.Lgs. n. 151/01, art. 32.

⁷ D.Lgs. n. 151/01, art. 32, comma 1bis, introdotto dall’art. 1, comma 339, lett. a) della L. n. 228/2012.

- in ogni caso, se fruiti entro i tre anni di vita del bambino;⁸
- a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria⁹ (comma 3, art. 34, D.Lgs. 151/01), qualora fruito fra il terzo e l'ottavo anno di vita del bambino.

Se il reddito è superiore, non è prevista alcuna retribuzione.

Contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia¹⁰

In alternativa al congedo parentale, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, è possibile per le lavoratrici dipendenti o iscritte alla gestione separata richiedere un contributo economico di importo pari a 300,00 euro mensili, erogati per un periodo massimo di sei mesi, utilizzabile alternativamente:

- per il servizio di baby-sitting;
- per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

I benefici saranno riconosciuti nei limiti delle risorse economiche indicate dalla legge e sulla base di una graduatoria nazionale.

Sono ammesse alla presentazione della domanda le lavoratrici madri, anche adottive o affidatarie, che siano ancora negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità obbligatorio; le lavoratrici beneficiarie del diritto al congedo di maternità obbligatorio per le quali la data presunta del parto sia fissata entro quattro mesi dalla scadenza del bando e anche le lavoratrici che abbiano già usufruito in parte del congedo parentale. In tal caso, il contributo potrà essere richiesto per un numero di mesi pari ai mesi di congedo parentale non ancora usufruiti, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale; non è possibile richiedere il contributo per frazioni di mese.

Permessi orari

Durante il primo anno di vita del bambino la madre può fruire di periodi di riposo (cd. "permesso per allattamento") di due ore al giorno (un'ora nel caso di orario lavorativo inferiore alle sei ore giornaliere)¹¹ interamente retribuiti.

Per i dipendenti privati, la copertura della contribuzione figurativa è parziale, e si attribuisce come valore retributivo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato al periodo di riferimento, con facoltà di

⁸ D.Lgs. n. 151/01, art. 34, comma 1.

⁹ Il valore provvisorio dell'importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2014 è pari a € 6.517,94 (Circolare INPS n. 7/2014). Tale importo, moltiplicato per 2,5, dà il valore del limite di reddito per l'anno 2014: € 16.294,85.

¹⁰ L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 4, comma 24, lettera b).

¹¹ D.Lgs. n. 151/01, art. 39.

integrazione mediante riscatto¹². Per quelli pubblici, tali periodi di riposo “... sono considerati ore lavorative ai fini dell’anzianità di servizio e della retribuzione e sono coperti da contribuzione (totale, ndr.)”¹³

I permessi orari sono fruibili dal padre soltanto in presenza di determinate condizioni: affidamento al solo padre, in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga, nel caso la stessa non sia lavoratrice dipendente, nel caso di sua morte o grave infermità¹⁴, e anche nel caso in cui la madre svolga l’attività di casalinga¹⁵.

La fruizione da parte del padre è invece sempre prevista in caso di gemelli¹⁶. Questi permessi possono essere fruiti dalla madre quando per lo stesso periodo il padre utilizza i suoi mesi di congedo parentale, ma non può essere il contrario: il padre può utilizzare i permessi orari per il figlio solo se la madre, per quello stesso periodo, non fruisce del congedo parentale o del suo prolungamento¹⁷.

Congedi per malattia del bambino

Sono previsti “**congedi per la malattia del bambino**”¹⁸, da fruire con modalità differenti tra dipendenti pubblici e dipendenti privati.

I privati possono assentarsi dal lavoro per malattia del figlio senza limiti di giornate entro i tre anni di età. Questi permessi non sono retribuiti ed incidono negativamente sul calcolo delle ferie e della tredicesima. Sono coperti da contribuzione figurativa e pertanto utili ai fini pensionistici.

I dipendenti pubblici hanno un trattamento più favorevole: oltre a quanto previsto dal D.Lgs. 151/01, per la malattia del figlio di età inferiore a tre anni hanno diritto a 30 giorni l’anno di permesso retribuito¹⁹ (coperto da contribuzione figurativa e che non incide né su ferie né su anzianità).

Tra i tre e gli otto anni di età del bambino i giorni di permesso per malattia del figlio sono cinque l’anno per ciascun genitore senza retribuzione e con

¹² D.Lgs. n. 151/01, art. 44, comma 1, che rimanda all’art. 35, comma 2. Per il 2014, il valore provvisorio dell’importo massimo annuo dell’assegno sociale è determinato in € 5.818,93 (Circ. INPS n. 7/2014, All. 4, tab. B. 1).

¹³ Circ. INPDAP n. 49/2000 (5. Periodi di riposo).

¹⁴ D.Lgs. n. 151/01, art. 40.

¹⁵ Consiglio di Stato, sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008. Cfr., anche circ. Min. Lavoro, Salute e politiche Sociali del 12/05/09 e circ. INPS 118/09.

¹⁶ D.Lgs. n. 151/01, art. 41.

¹⁷ Circolare INPS n. 109/00, Circolare Ministero del Lavoro n. 53/00, Circolare Ministero del Tesoro 25/10/00.

¹⁸ D.Lgs. n. 151/01, art. 47.

¹⁹ Art. 18-bis, integrativo del Ccnl 1994/1997 del Comparto dei Ministeri.

copertura figurativa, totale per i dipendenti pubblici²⁰, parziale con possibilità di integrazione²¹ per i privati.

Per tutti è necessario presentare il certificato del pediatra. Questi permessi competono ad entrambi i genitori, ma sono fruibili in alternativa; se entrambi sono dipendenti occorre presentare la dichiarazione di responsabilità in cui si attesta che l'altro non è negli stessi giorni in astensione dal lavoro per lo stesso motivo.

Lavoro notturno

Le disposizioni relative al lavoro notturno sono dettate dal capo IV del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni. L'art. 2 del decreto, specifica che tali disposizioni non trovano applicazione per talune categorie di lavoratori²².

A norma dell'art. 11 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni, è vietato adibire al lavoro dalle ore 24 alle ore 6 tutte le lavoratrici dal momento dell'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

²⁰ Circolare INPDAP n. 49, 27/11/2000).

²¹ D.Lgs. n. 151/01, art. 35, comma 2: *"I periodi di congedo parentale di cui all'articolo 34, comma 3, compresi quelli che non danno diritto al trattamento economico, sono coperti da contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria"*. Per il 2014, il valore provvisorio dell'importo massimo annuo dell'assegno sociale è determinato in € 5.818,93 (Circ. INPS n. 7/2014, All. 4, tab. B. 1).

²² "Art. 2 *Campo di applicazione* - 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti i settori di attività pubblici e privati con le uniche eccezioni del lavoro della gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/CE, del personale di volo nella aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/CE e dei lavoratori mobili per quanto attiene ai profili di cui alla direttiva 2002/15/CE. 2. Nei riguardi dei servizi di protezione civile, ivi compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato le disposizioni contenute nel presente decreto non trovano applicazione in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di protezione civile, nonché degli altri servizi espletati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, così come individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Non si applicano, altresì, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonché agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attività operative specificamente istituzionali."

Inoltre non sono obbligati a prestare lavoro notturno²³ la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai tre anni o in alternativa il lavoratore padre convivente e ancora, la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore ai 12 anni²⁴. La violazione di tale disposizione è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da € 516,00 a € 2.582,00 qualora siano adibiti al lavoro notturno “...nonostante il loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione”²⁵.

I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall'obbligo di effettuare lavoro notturno.

Congedi per eventi e cause particolari

L'art. 4 della L. 53/2000 prevede il diritto per i lavoratori ad un **permesso retribuito di tre giorni all'anno** (comma 1) in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, possono essere concordate con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa. I permessi devono essere utilizzati entro 7 giorni da verificarsi dell'evento²⁶.

In favore degli stessi sono inoltre previsti **due anni di congedo** per gravi e documentati motivi familiari (comma 2), continuativi o frazionati, non retribuiti, non computati nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali (per i quali il lavoratore può tuttavia procedere al riscatto).

Il DM n. 278/00²⁷, all'art. 2 chiarisce i requisiti necessari per fruire del con-

²³ L'art. 1, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (“Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”), definisce notturno il “periodo di **almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino**”. Sull'argomento, la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 marzo 2005, n. 8, al punto 18 (*Definizione di lavoro e di lavoratore notturno*) specifica che “...quindi il lavoro notturno è quello svolto tra le 24 e le 7, ovvero tra le 23 e le 6, ovvero tra le 22 e le 5...”.

²⁴ D.Lgs. n. 66/03, art. 11, comma 2.

²⁵ Art. 18-bis del D.Lgs. n. 66/03, così come modificato dall'art. 1, lettera f) del D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213, “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 17 agosto 2004.

²⁶ Decreto ministeriale 278/00, art. 1, comma 2.

²⁷ Decreto Ministeriale del Dipartimento per la Solidarietà Sociale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2000, n. 278, “Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della Legge n. 53/2000, concernente congedi per eventi e cause particolari”.

gedo biennale²⁸: i gravi motivi devono essere relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all'art. 433 del Codice Civile (il coniuge, i figli e in loro mancanza i discendenti prossimi, i genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi, i generi e le nuore, i suoceri, i fratelli e le sorelle) anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, ancorché non conviventi.

L'art. 3, comma 1 del DPCM n. 278/2000 fa riferimento alla documentazione da presentare per fruire del beneficio in parola:

“1. La lavoratrice o il lavoratore che fruiscono dei **permessi per grave infermità** di cui all'articolo 1 o dei congedi per le patologie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), devono presentare idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.”

In assenza di riferimenti normativi riguardo i criteri di riscontro delle ipotesi di grave infermità, per la fruizione dei tre giorni, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, interpellato a riguardo (Prot. 25/I/0016754 del 25/11/2008), si è espresso affermando che *“Le patologie elencate nel citato D.M. (art. 2, ndr., lett. d, nn. 1-4), possono dunque essere considerate figure sintomatiche della grave infermità cui fa specifico riferimento la norma di cui all'art. 1 del medesimo Decreto”*.²⁹

Flessibilità di orario

L'articolo 9 della L. 53/2000, così come sostituito dal comma 1 dell'art. 38, L. 69/2009, dispone che venga destinata annualmente una quota, individuata con

²⁸ “Per gravi motivi si intendono: a) le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui al presente comma; b) le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone di cui al presente comma; c) le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo; d) le situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente comma ad esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:

1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;

2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;

3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;

4) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.”

²⁹ Le patologie sono quelle numerate nella nota precedente.

Decreto del Ministro delle Politiche per la Famiglia, al fine di erogare contributi alle aziende che applichino accordi contrattuali che promuovano ed incentivino azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro (parttime, telelavoro, orario flessibile in entrata e in uscita). Destinatari dei progetti sono lavoratrici o lavoratori, inclusi i dirigenti, con figli minori, con priorità nel caso di disabilità ovvero di minori fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone con disabilità o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità. Per la presentazione dei progetti da parte delle aziende e relativa richiesta di finanziamento, sono previste 3 scadenze annuali (generalmente a febbraio, a giugno ed a ottobre), rese note con avviso dal Dipartimento delle Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Part-time Al lavoratore o alla lavoratrice con figlio convivente di età minore di tredici anni, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale³⁰.

Anticipo dell'età pensionabile Alle lavoratrici madri (rientranti nel sistema contributivo) è riconosciuto un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione, nella misura di 4 mesi per ciascun figlio, fino ad un massimo di 12 mesi (art. 1, comma 40, lettera c, Legge n. 335/95).

AGEVOLAZIONI PER I GENITORI DI FIGLI RICONOSCIUTI “CON HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ”

I lavoratori dipendenti, genitori (anche adottivi o affidatari) di persone con handicap in situazione di gravità ai sensi del comma 3, art. 3 della legge 104/92, non ricoverate a tempo pieno presso istituti specializzati³¹, hanno diritto ad ulteriori forme di agevolazioni descritte di seguito.

Il riferimento normativo è per i genitori, il Decreto legislativo n. 151/2001, in particolare gli articoli 33, 42 e 53.

³⁰ D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, art. 12bis, comma 3, così come sostituito dall'art. 44, lett. d, L. n. 247/07. Per tutti i lavoratori del Pubblico Impiego, a seguito della modifica dell'art. 1, comma 58 della L. 662/96 introdotta dall'art. 73, lett. a del DL n. 112/08 (convertito in L. n. 133/08) la trasformazione del rapporto a tempo parziale, che prima avveniva automaticamente entro 60 gg. dalla richiesta, ora è concessa a facoltà dell'Amministrazione. La circ. UPPA 8/08 ne riconosce comunque la precedenza per i genitori di figli conviventi di età minore di tredici anni.

³¹ Circolare INPS 3 dicembre 2010 n. 155 “*Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa. Fanno eccezione i casi in cui la persona con handicap deve essere sottoposta a visite e terapie, appositamente certificate, al di fuori della struttura ospitante, il ricovero di persona in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine e il ricovero di un minore per il quale i sanitari della struttura ospedaliera certifichino il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare*”.

Gli aspetti retributivi delle diverse agevolazioni sono stabiliti tipologia per tipologia. Per i lavoratori del settore privato, l'indennizzo sostitutivo dello stipendio è anticipato dal datore di lavoro e successivamente conguagliato allo stesso dall'INPS. In caso di mancata anticipazione da parte del datore di lavoro di tali indennità per determinati motivi³² è possibile per il lavoratore produrre istanza di pagamento diretto all'ente previdenziale.

L'art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo n. 151/01 prevede inoltre la possibilità di applicazione di disposizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e nel tempo i diversi enti competenti in materia (dal Ministero del Lavoro al Consiglio di Stato, all'INPS, al Dipartimento per la Funzione Pubblica) hanno preso posizioni in merito.

Per ciò che concerne il **trattamento di fine rapporto**, in base alla normativa generale su questo istituto, le indennità sostitutive della retribuzione non concorrono alla sua maturazione, ma anche per questo è data facoltà alla contrattazione collettiva nazionale di decidere.

Per la richiesta di fruizione vale quanto già detto a pag. 30 (**Come presentare domanda per le agevolazioni**). La domanda va integrata con copia autentica del certificato di handicap in situazione di gravità e, esclusivamente per le persone con sindrome di Down, se il certificato è quello rilasciato da medico di base, è necessario allegare anche copia del cariotipo³³.

La circolare INPS 90/2007 prevedeva già questa possibilità ma limitata ai bambini fino ai tre anni di età. Circolare UPPA 6 dicembre 2010 n. 13 *“Per ricovero a tempo pieno si intende quello per le intere 24 ore presso strutture ospedaliere o strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria. Fanno eccezione seguenti circostanze: interruzione del ricovero per necessità del disabile di recarsi fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite o terapie; ricovero a tempo pieno di un disabile in come vigile e/o in situazione terminale; ricovero a tempo pieno di un minore in situazione di handicap grave per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare. La ricorrenza delle situazioni eccezionali di cui sopra dovrà naturalmente risultare da idonea documentazione medica che l'amministrazione è tenuta a valutare”*.

³² Messaggio INPS 18 novembre 2010 n. 28997. I motivi elencati sono: 1. ipotesi in cui il datore di lavoro sia stato sottoposto a procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria); 2. ipotesi in cui l'INPS stia effettuando il pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione, anche in deroga; 3. ipotesi in cui la Direzione provinciale del lavoro, accertato l'indebitamento del datore di lavoro, abbia disposto il pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS; 4. ipotesi in cui l'omessa anticipazione riguardi eventi indennizzabili insorti nel corso dell'attività di azienda successivamente cessata; 5. ipotesi di aziende tuttora attive che rifiutino espressamente di anticipare le indennità agli aventi diritto”).

³³ Circolare INPS 11 luglio 2003, n. 128 *“... si invitano codeste Sedi a voler prendere in considerazione, nelle fattispecie considerate, anche la certificazione prodotta dai medici di base, (e cioè quelli “di medicina generale” scelti nell'ambito degli appositi elenchi dei medici generici o pediatri predisposti dalle strutture del S.S.N.) degli interessati, in cui sia attestata la situazione di gravità, connessa alla sindrome da cui è affetto il soggetto assistito, salvo future*

Per i dipendenti che fanno riferimento all'INPS, la certificazione sanitaria va presentata direttamente alla propria sede INPS (o inviata con raccomandata) in occasione della prima richiesta; per gli stessi non è più necessario produrre la domanda di rinnovo annuale per la fruizione dei permessi³⁴. Inoltre, nel caso la persona da assistere sia maggiorenne, alla domanda va allegata (in via telematica, consegnandola allo sportello INPS o inviandola con raccomandata) copia del suo documento di identità e una dichiarazione da lui firmata con cui autorizza il richiedente ad assisterlo. La dichiarazione è scaricabile dal sistema nel corso della compilazione della domanda.

Il lavoratore deve ricevere dall'INPS la comunicazione di accoglimento della domanda, che può arrivare in tempi variabili. Nell'attesa può in ogni caso chiedere al datore di lavoro di fruire dei permessi, presentando copia del certificato di handicap e ricevuta della domanda.

Quali genitori hanno diritto

Possono fruire delle agevolazioni in questione i genitori (compresi quelli adottivi o affidatari³⁵) lavoratori dipendenti, pubblici o privati, anche con contratto a tempo determinato³⁶, anche nel caso il coniuge sia lavoratore autonomo o non lavoratore³⁷.

Le agevolazioni possono essere fruite da entrambi i genitori (lavoratori dipendenti), ma in alternativa.

Non ne hanno ovviamente diritto i lavoratori autonomi, mentre coloro che

più precise indicazioni relative alla compilazione della certificazione stessa, fornite dai competenti Ministeri, che saranno comunicate a codeste Sedi. Ovviamente restano fermi tutti i criteri relativi alla presentazione della domanda all'INPS, a cui peraltro dovrà essere presentata, oltre alla certificazione del curante come sopra descritto, anche la copia del "cariotipo", che sarà sottoposta in visione al dirigente medico di Sede. Nel caso in cui la certificazione riportante l'indicazione della sindrome di Down (sindrome accertata mediante esibizione del suddetto "cariotipo") sia stata rilasciata dalla competente Commissione della ASL, non dovrà essere richiesta copia del "cariotipo".

³⁴ Circolare INPS n. 53 del 29 aprile 2008, punto 4.

³⁵ Per il prolungamento del congedo parentale, D.Lgs. 151/01, art. 36, comma 1; per i permessi orari, mensili e per il congedo straordinario, art. 45, comma 2 e circ. INPS n. 138/01.

³⁶ Circolare INPS n. 138, 10/7/01, punto 3) Lavoratori a tempo determinato. Legge 388/2000, art. 8. (ora T.U., D.Lgs. n. 151/2000, art. 42). Facendo seguito alla riserva di istruzioni, di cui alla circ. n. 64/2001, relative ai lavoratori di cui all'oggetto, si precisa che agli stessi, tranne che alle categorie già escluse dalla fruizione dei permessi di cui alla legge 104/92 (lavoratori a domicilio, addetti ai servizi domestici familiari, lavoratori agricoli giornalieri), possono essere riconosciuti i benefici previsti dalla legge sopra indicata, con l'applicazione dei criteri di cui alla citata circ. n. 64/2001 e di quelli dettati con la presente circolare".

³⁷ Legge n. 53/2000, art. 20: "1. Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente".

svolgono attività socialmente utili possono fruire esclusivamente del permesso mensile di tre giorni³⁸ descritto più avanti.

Quali agevolazioni

Prolungamento del congedo parentale³⁹

La madre o in alternativa il padre di bambini al di sotto dei tre anni di età, possono fruire di questa agevolazione in alternativa al prolungamento del permesso orario e del permesso mensile⁴⁰, descritti di seguito.

Tale prolungamento può essere utilizzato una volta trascorsi i mesi teoricamente fruibili di congedo parentale ordinario. Il genitore può anche non godere di tutti i mesi di congedo parentale di cui ha diritto, ma decidere di utilizzarli, così come prevede la legge, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino (Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 14, 16/11/2000⁴¹ e Circolare INPS n. 133, 17/7/2000⁴²).

³⁸ D.Lgs. n. 151/01 art. 65, comma 5: "L'assegno è erogato anche per i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 42, commi 2, 3 e 6, del presente testo unico".

³⁹ D.Lgs. n. 151/01, art. 33: "1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. 2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1. 3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. 4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui all'articolo 32. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32".

⁴⁰ La circolare INPS 3 dicembre 2010 n. 155 e la circolare UPPA 6 dicembre 2010 n. 13, interpretando le modifiche apportate all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 dall'art. 24 della legge 4 novembre 2010 n. 183, ammettono la possibilità di fruizione del permesso mensile anche per i genitori di bambini minori di 3 anni, che possono quindi scegliere tra le tre diverse agevolazioni.

⁴¹ Il prolungamento previsto dall'art. 33, comma 1, inizia a decorrere una volta trascorso il periodo corrispondente alla durata massima dell'astensione facoltativa ordinaria spettante al richiedente. Detto periodo può essere effettivamente utilizzato, ovvero, a scelta del richiedente medesimo, fruito nel periodo compreso tra il terzo e l'ottavo anno di vita del bambino.

⁴² punto **2.2.1** - Prolungamento dell'astensione facoltativa fino a tre anni di età del bambino handicappato: "...È da ritenere, infatti, che la norma dell'art. 20 della stessa legge 53 non abbia inteso escludere, per i genitori di persone handicappate, né la possibilità di fruire, come gli altri, della normale astensione facoltativa entro gli otto anni di età del bambino, né la possibilità di beneficiare del prolungamento della astensione facoltativa fino a tre anni di età del bambino; non ha quindi posto come condizione per il prolungamento stesso il precedente godimento della integrale astensione normale. Tenendo conto di tali considerazioni, diventa possibile **ammettere il prolungamento** da parte di un genitore (alternativamente, madre o padre) **anche quando non sia stato in precedenza esaurito il periodo della "normale" astensione facoltativa**. Se ciò si verifica, peraltro, il fatto che l'ulteriore periodo di astensione sia qualificato come "prolungamento" non può non comportare riflessi: pertanto in linea generale il prolungamento stesso potrà iniziare solo dopo il periodo della normale astensione facoltativa **teoricamente fruibile dalla madre** (6 mesi), periodo che inizia a decorrere dal giorno successivo alla fine dell'astensione obbligatoria e che ordinariamente è pari a nove mesi successivi al parto."

Il prolungamento può quindi essere fruito, indipendentemente dal diritto dell'altro genitore⁴³:

- dalla madre, trascorsi 6 mesi dalla fine del congedo di maternità, e cioè a partire dal compimento del nono mese di vita del figlio, o del decimo, se il congedo di maternità è stato di quattro mesi dopo il parto (art. 20, D. Lgs 151/01);
- dal padre, trascorsi 7 mesi dalla data di nascita del figlio;
- dal genitore solo, trascorsi 10 mesi decorrenti:
 - in caso di madre “sola”, dalla fine del congedo di maternità;
 - in caso di padre “solo”, dalla nascita del minore o dalla fruizione dell'eventuale congedo di paternità.

Il prolungamento del congedo parentale può essere richiesto “...durante i periodi di normale congedo parentale (astensione facoltativa) e durante i periodi di congedo per malattia del medesimo figlio fruiti dall'altro genitore⁴⁴.”

Per tale periodo il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari al 30% della retribuzione così come per il congedo parentale, di cui è appunto il prolungamento. L'indennità sostitutiva dello stipendio erogata dall'INPS comprende le quote relative alla 13^a e alla gratifica natalizia⁴⁵. Poiché già corrisposte mese per mese, la 13^a mensilità risulterà **apparentemente** decurtata.

La copertura della contribuzione figurativa è parziale, e si attribuisce come valore retributivo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato al periodo di riferimento, con facoltà di integrazione mediante riscatto⁴⁶.

Permessi orari

In luogo del prolungamento del congedo parentale e del permesso mensile di tre giorni⁴⁷, i genitori possono fruire dei **permessi orari**⁴⁸, utilizzabili, se-

⁴³ Messaggio INPS 17 settembre 2007, n. 22578.

⁴⁴ Art. 42, comma 4, D.lgs. 151/2001.

⁴⁵ Messaggio INPS n. 13032, 24/3/05: “...Al riguardo la scrivente Direzione rammenta, **per quanto riguarda i lavoratori assicurati** beneficiari dei permessi di cui alla legge 104/92 citata (e cioè quelli del settore privato per i quali è dovuta la contribuzione di maternità), che per gli stessi la quota di 13^o mensilità (o altre mensilità aggiuntive) è già inclusa nella retribuzione giornaliera da prendere a riferimento ed è pertanto già corrisposta a carico dell'Istituto ... Il richiamo all'art. 7 della legge 1204/71 (ora art. 34, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001) va inteso, quindi, nel senso che da parte del datore di lavoro non è dovuta la corresponsione della quota relativa alla gratifica natalizia (o altre mensilità) in quanto già compresa nell'indennità erogata dall'INPS.”.

⁴⁶ D.Lgs. 151/01, art. 44, comma 1, che rimanda all'art. 35, comma 2. Per il 2014, il valore provvisorio dell'importo massimo annuo dell'assegno sociale è determinato in € 5.818,93 (Circ. INPS n. 7/2014, All. 4, tab. B. 1).

⁴⁷ La circolare INPS 3 dicembre 2010 n. 155 e la circolare UPPA 6 dicembre 2010 n. 13, interpretando le modifiche apportate all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 dall'art. 24 della legge 4 novembre 2010 n. 183, ammettono la possibilità di fruizione del permesso mensile anche per i genitori di bambini minori di 3 anni, che possono quindi scegliere tra le tre diverse agevolazioni.

⁴⁸ D.Lgs. 151/01, art. 42, comma 1.

condo l'INPS⁴⁹, a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente (vedi pag. 39), Tuttavia, secondo precedenti disposizioni in materia emanate dallo stesso ente⁵⁰, fino ad 1 anno di età del bambino “... i riposi non sono quelli alternativi al prolungamento dell'astensione facoltativa, ma quelli c.d. per allattamento del nuovo art. 10 della legge 1204...” e in via generale non cumulabili, da parte dello stesso lavoratore, con quelli ordinari per maternità⁵¹, salvo casi eccezionali, individuati dal dirigente del Centro di Medicina Legale dell'istituto⁵².

Nel caso in cui l'orario di lavoro sia inferiore alle sei ore giornaliere, il permesso è limitato ad una sola ora⁵³.

La normativa vigente in materia non entra nel merito della distribuzione delle ore di permesso nell'arco della giornata lavorativa. La stessa deve dunque essere concordata con il datore di lavoro, tenendo anche conto delle esigenze di servizio o, in caso di mancato accordo, determinata dal servizio ispettivo del ministero del Lavoro⁵⁴.

Queste ore possono essere utilizzate da un genitore contemporaneamente alla fruizione da parte dell'altro del periodo di congedo parentale “ordinario”, ma non del suo prolungamento (vedi nota 50).

Tali permessi sono interamente **retribuiti**.

Riguardo l'**effetto su ferie e 13^a**, nonostante il D.Lgs. n. 151/05⁵⁵ disponga che i periodi di permesso incidano negativamente sulla maturazione delle

⁴⁹ Circolare INPS n. 155 del 3/12/2010, punto 2.2.

⁵⁰ Circolare INPS n. 133/2000: “Fino ad 1 anno di età i riposi non sono quelli alternativi al prolungamento dell'astensione facoltativa, ma quelli c.d. per allattamento del nuovo art. 10 della legge 1204 (v. in proposito circ. 109/ 2000). Ciò significa che, conformemente alle istruzioni della circolare suddetta, durante l'utilizzo di questi riposi orari da parte della madre, il padre può fruire della astensione facoltativa “normale”, e che, invece, l'utilizzo della astensione facoltativa “normale” da parte della madre preclude la fruizione dei riposi orari da parte del padre. Tra il 2° e il 3° anno di età del bambino, i riposi orari diventano quelli alternativi al prolungamento dell'astensione facoltativa. Si sottolinea che anche tali riposi, come il prolungamento dell'astensione di cui al paragrafo precedente, spettano in maniera alternativa tra i due genitori, e, trattandosi di beneficio che sostituisce il prolungamento, l'utilizzo dei riposi orari da parte di un genitore non esclude, secondo i criteri utilizzati per l'astensione suddetta, che l'altro possa godere della “normale” astensione facoltativa eventualmente ancora spettantigli.”

⁵¹ Circ. INPS n. 128/03, punto 5.

⁵² Mess. INPS n. 11784/07.

⁵³ Circolare Funzione Pubblica n. 90543/488, 26/6/92, Circolare INPS n. 291, 30/10/95 e Circolare Ministero Lavoro n. 59, 30/4/96.

⁵⁴ Art. 10, comma 5, DPR 1026/76, riguardante i riposi per l'allattamento, applicabile anche ai permessi *ex lege* 104/92 in quanto riconducibili ai primi.

⁵⁵ D.Lgs. 151/01, art. 43, comma 2, che rimanda all'art. 34, comma 5.

stesse, numerosi sono stati i chiarimenti, riportati di seguito, da parte dei vari enti ed organi competenti.

Per i dipendenti privati, l'INPS rammenta che, come già chiarito nella circolare n. 80/95, la retribuzione giornaliera dei permessi è **comprensiva della quota di 13^a** (ed eventuali altre mensilità aggiuntive).⁵⁶ Pertanto, essendo la stessa compresa nell'indennità sostitutiva dello stipendio erogata dall'istituto, è più corretto parlare di anticipo delle quote piuttosto che di decurtazione (poiché già corrisposte mese per mese, la 13^a non le comprenderà nuovamente).

Il Consiglio di Stato inoltre ritiene “...*non soggette a decurtazione le ferie e la tredicesima mensilità quando i riposi ed i permessi previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo 2 marzo 2001, n.151 non siano cumulati con il congedo parentale*”.⁵⁷

Sull'argomento l'INPS, con proprio messaggio⁵⁸ rende noto tale parere.

Per i dipendenti pubblici, l'Ufficio del Personale della Pubblica Amministrazione, conformandosi al parere richiesto all'Avvocatura Generale dello Stato⁵⁹ sulla questione, afferma che la fruizione dei permessi **non comporta alcuna riduzione sulla tredicesima mensilità**⁶⁰.

La copertura della **contribuzione figurativa** è parziale, e si attribuisce come valore retributivo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato al periodo di riferimento, con facoltà di integrazione mediante riscatto⁶¹.

⁵⁶ Messaggio n. 13032/05 “Al riguardo la scrivente Direzione rammenta, **per quanto riguarda i lavoratori assicurati** beneficiari dei permessi di cui alla legge 104/92 citata (e cioè quelli del settore privato per i quali è dovuta la contribuzione di maternità), che per gli stessi la quota di 13^o mensilità (o altre mensilità aggiuntive) è già inclusa nella retribuzione giornaliera da prendere a riferimento ed è pertanto già corrisposta a carico dell'Istituto ... Infatti su specifico quesito posto al competente Ministero è stato chiarito e condiviso dallo stesso che, per effetto del rinvio ai c.d. “permessi per allattamento”, sia la quota di gratifica natalizia sia la quota di altre mensilità aggiuntive debbano considerarsi elementi della retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di che trattasi.”

⁵⁷ Parere del Consiglio di Stato 9 novembre 2005, n. 3389.

⁵⁸ Messaggio INPS 6 marzo 2006, n. 7014: Oggetto: effetti dei permessi di cui all'art. 33 L. 104/92 sulle ferie e sulla tredicesima mensilità.

⁵⁹ Nota n. 142615 del 2 novembre 2004.

⁶⁰ Circolare UPPA 8 marzo 2005, n. 208: “...*in aderenza al parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, lo scrivente Dipartimento ritiene di poter affermare che la fruizione dei permessi retribuiti, di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 104/92, non comporta alcuna riduzione sulla tredicesima mensilità.*” Ciò peraltro era già disposto, per i soli dipendenti del Comparti dei Ministeri, dall'art. 9, comma 3, lett. c) del relativo CCNL, stipulato in data 16.2.99, integrativo del comma 6, art. 18 del CCNL del 16 maggio 1995.

⁶¹ D.Lgs. 151/01, art. 44, comma 1, che rimanda all'art. 35, comma 2. Per il 2014, il valore provvisorio dell'importo massimo annuo dell'assegno sociale è determinato in € 5.818,93 (Circ. INPS n. 7/2014, All. 4, tab. B. 1).

Tre giorni di permesso mensile

Sono inoltre previsti per i genitori **tre giorni di permesso mensile fruibili per figli di qualsiasi età**⁶². Non è necessaria la convivenza con il figlio da assistere⁶³; tuttavia, nel caso in cui la distanza tra le due abitazioni sia superiore a 150 km, il lavoratore è tenuto ad attestare il raggiungimento del luogo di residenza del figlio con titolo di viaggio o altra documentazione idonea⁶⁴. I permessi non sono cumulabili con quelli dei mesi successivi e non assoggettati alla disciplina del recupero⁶⁵.

In caso di assistenza a un portatore di handicap per periodi inferiori ad un mese, l'INPS dispone che i giorni di permesso vadano ridimensionati⁶⁶.

Sempre secondo l'INPS i permessi vanno inoltre ridimensionati proporzionalmente nel caso di ridotta entità della prestazione lavorativa (ad esempio, part time verticale, cassa integrazione)⁶⁷.

Per il Ministero del Lavoro, nelle ipotesi in cui il dipendente, nel corso del mese, fruisca di ferie o di altri permessi (ad es. permesso sindacale, maternità, malattia ecc), non è possibile ritenere giustificato un riproporzionamen-

⁶² La nuova formulazione del comma 3 dell'art. 33 della legge n. 104/92, sostituito dall'art. 24, comma 1, lett. A della legge 4 novembre 2010 n. 183 ha eliminato la specifica "successivamente al compimento del terzo anno di vita" che ne precludeva la fruizione ai genitori di bambini di età inferiore.

⁶³ L'art. 24, comma 2, lettera B, della legge 4 novembre 2010 n. 183, ha abrogato il comma 3 dell'art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001, riguardante disposizioni in merito ai genitori di figli maggiorenni, che d'ora in avanti mantengono tutti, conviventi e non, il diritto alla fruizione dei permessi mensili. Con l'abrogazione infatti è venuto meno il requisito della necessità di assistenza esclusiva e continuativa, prima richiesta per il genitore non convivente con il figlio maggiorenne.

⁶⁴ L. 104/92, art. 33, comma 3bis, introdotto dall'art. 6, comma 1, lett. b) D. Lgs. 119/2011. Cfr. sull'argomento circ. INPS n. 32/2012, punto 5.

⁶⁵ Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica – 26 giugno 1992, n. 90543. Tale indicazione è presente anche sulla modulistica INPS per la richiesta dei permessi (pag. 4 – Avvertenze importanti – Condizioni e modalità di fruizione).

⁶⁶ Circolare INPS n. 128 dell'11 luglio 2003, punto 3: "...quando l'assistenza alla persona handicappata non viene prestata abitualmente, per ogni 10 giorni di assistenza continuativa, spetta al richiedente un giorno di permesso ex lege 104. L'applicazione del criterio in questione comporta pertanto che quando l'assistenza sia inferiore a 10 giorni continuativi non dà diritto a nessuna giornata o frazione di essa. Anche per i periodi superiori a 10 giorni (es.: 19) ma inferiori a 20 spetterà un solo giorno di permesso.". Il successivo messaggio dell'ente n. 4416 del 16/02/2007 precisa che quanto indicato nella circolare 128 "non si riferisce alle persone che prestano abitualmente assistenza al disabile, ma a quei casi particolari in cui l'assistenza di che trattasi viene prestata sporadicamente o solo per alcuni periodi, in sostituzione del normale fruitore dei permessi, da altro familiare".

⁶⁷ Messaggio INPS 18 novembre 2009 n. 26411, Circolare INPS 17 luglio 2000 n. 133. Il ridimensionamento va calcolato secondo quanto indicato al punto 3.2 con l'applicazione del seguente algoritmo: $x:a=b:c$, dove a è il numero dei giorni di lavoro effettivi, b è quello dei tre giorni di permesso teorici, c è il numero dei giorni lavorativi; il risultato numerico va arrotondato all'unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.

to del diritto ai permessi ex L. n. 104, poiché assenze riconosciute per legge come diritti spettanti al lavoratore⁶⁸.

Possono essere fruiti da entrambi i genitori alternativamente: la Circolare INPS n. 133/2000⁶⁹ specifica che l'alternatività si riferisce al numero complessivo di giorni mensili (che restano tre), che possono essere fruiti nell'ambito dello stesso mese da entrambi i genitori (per es. 2 giorni il padre e un giorno la madre; e il giorno preso dalla madre può coincidere con uno dei due giorni preso dal padre).

Per i **dipendenti privati**, l'INPS ammette la possibilità di frazionare i riposi giornalieri in sei mezze giornate⁷⁰ o in permessi orari⁷¹, entro un massimale che varia a seconda dell'orario di lavoro e del numero di giorni lavorativi settimanali⁷².

Per quanto riguarda i **dipendenti pubblici**, la possibilità di frazionare i tre giorni è consentita da alcuni contratti collettivi di lavoro, nel limite massimo di 18 ore mensili⁷³.

Anche le circolari **interne** INPDAP nn. 24, del 29/5/2000, e 34, del 10/7/2000 e INPS 45/2011, prevedono il frazionamento in ore. Le disposizioni delle stesse, tuttavia, come si evince dai destinatari indicati nelle stesse **sono rivolte unicamente al personale dipendente** – e non a tutti gli assicurati – di tali enti previdenziali.

⁶⁸ Interpelli Min Lavoro e Politiche Sociali nn. 21/2011 e 24/2012.

⁶⁹ Punto **2.2.3** - Giorni di permesso mensile tra il 3° e il 18° anno di età del figlio handicappato.

⁷⁰ Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 59, 30/4/96 e Circolare INPS n. 211, 31/10/96.

⁷¹ Messaggio INPS n. 15995, 16 giugno 2007.

⁷² Il Messaggio INPS del 28 giugno 2007, n. 16866 ha introdotto la formula per il calcolo del massimale orario mensile di permessi: **(orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili**. In caso di orario di lavoro determinato su base plurisettimanale, la formula sarà: **(orario normale di lavoro medio settimanale/numero medio dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili**.

⁷³ Ad esempio, il CCNL integrativo del Comparto dei Ministeri 16/2/99, all'art. 9, comma 3, lett. c, come pure quello del Comparto delle Regioni ed delle Autonomie Locali 6/7/95, art. 19, comma 6.

⁷⁴ Circolare INPS n. 37, 18/2/99: "I giorni di permesso, invece, potranno essere riconosciuti al lavoratore *non disabile*, familiare convivente del lavoratore handicappato anche se quest'ultimo già fruisce dei permessi per se stesso, a condizione che:

- il lavoratore handicappato, pur beneficiando dei propri permessi, abbia una effettiva necessità di essere assistito da parte del familiare lavoratore convivente (la necessità di assistenza deve essere valutata dal medico di Sede anche in relazione alla gravità dell'handicap);
- nel nucleo familiare non sia presente un altro familiare non lavoratore in condizione di prestare assistenza (*ndr: quest'ultima disposizione apparirebbe però superata a seguito della già citata circolare 90/07*). Con l'occasione si precisa in via generale che i familiari non lavoratori studenti, sono equiparati, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui alla legge n. 104/92, ai soggetti occupati in attività lavorativa anche nei periodi di inattività scolastica (per gli studenti universitari dopo il primo anno di iscrizione deve essere accertata non solo l'iscrizione all'Università ma anche l'effettuazione di esami)".

I genitori lavoratori dipendenti **privati** i cui figli con handicap in situazione di gravità lavorano, possono fruire dei tre giorni al mese esclusivamente nelle stesse giornate in cui anche il figlio fruisce dei permessi di cui è titolare (poiché lavoratore con handicap in situazione di gravità) e solo a determinate condizioni⁷⁴; se il figlio fruisce delle due ore giornaliere di permesso, il genitore può prendere non più tre giorni ma sei mezze giornate, il cui orario rientri in quello nel quale il figlio fruisce delle ore⁷⁵. Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione non è escluso che “... qualora il lavoratore che assiste il disabile abbia la necessità di assentarsi per svolgere attività, per conto del disabile, nelle quali non è necessaria la sua presenza, il primo possa fruire dei permessi anche nelle giornate in cui la persona disabile si rechi regolarmente al lavoro”.⁷⁶

Per entrambi i settori, pubblico e privato, qualora il lavoratore, genitore di persona con handicap in situazione di gravità abbia anch'egli tale riconoscimento, potrà fruire dei permessi per sé stesso e anche per accudire il figlio⁷⁷.

La normativa non dispone alcunché riguardo al preavviso con il quale tali permessi devono essere richiesti dal lavoratore, né sulla possibilità, di modificare la giornata in precedenza programmata per la fruizione del permesso; su tali aspetti, tuttavia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpellato in proposito ritiene possibile, da parte del datore di lavoro, richiedere una programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza

⁷⁵ Circolare INPS n. 128, 11/7/03: “6). “Come precisato con circ. n. 37 del 18.2.99 (punto 1.A), **alle condizioni indicate nella circolare stessa**, un handicappato lavoratore che fruisce dei permessi di cui alla legge 104/92, può essere assistito da altro soggetto lavoratore, a cui a tal punto spettano, per l’assistenza di cui trattasi, i giorni di permesso di cui alla medesima legge. Al riguardo, occorre precisare che i giorni di permesso dei due soggetti interessati devono essere fruiti nelle stesse giornate, considerato che l’assenza dal lavoro, con la conseguente fruizione dei permessi da parte di chi assiste, è giustificata dal fatto che deve assistere l’handicappato, assistenza che non necessita durante le giornate in cui quest’ultimo lavora. Nel caso in cui il portatore di handicap fruisca dei permessi ad ore, all’altra persona che presta assistenza, spettano 6 mezze giornate anziché 3 giornate intere, sempreché l’orario di lavoro di chi presta assistenza comprenda le ore di permesso fruito dall’handicappato; altrimenti non spetteranno, a chi presta assistenza, neppure le mezze giornate”.

⁷⁶ Dipartimento della Funzione Pubblica – Servizio Studi e Consulenza Trattamento personale – Parere n. prot. 44274 del 5 novembre 2012.

⁷⁷ Circolare INPS n. 53/08, punto 6. Circolare Ministro per la Funzione Pubblica 30 ottobre 1995, n. 20: “...La seconda problematica verte sull’ammissibilità del cumulo dei benefici spettanti allo stesso lavoratore nella sua duplice qualità di familiare convivente di persona handicappata grave (art. 33, comma 3) e di soggetto portatore di handicap in condizione di gravità (art. 3, comma 6). Analogamente alle considerazioni già esposte con riferimento alla problematica precedente, è ritenuta corretta la soluzione della cumulabilità. Anche in questo caso detta cumulabilità è tuttavia subordinata all’effettiva necessità della prestazione assistenziale da parte del familiare”. Vds. anche Parere UPPA n. 185/03 e anche circolare UPPA 13/2010.

settimanale o mensile, laddove il lavoratore sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza, purché tale programmazione non comprometta il diritto della persona con disabilità all'effettiva assistenza⁷⁸. Analogamente è disposto per i dipendenti pubblici dalla circolare UPPA n. 13/2010⁷⁹.

Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti⁸⁰.

Questi permessi sono interamente retribuiti⁸¹ e coperti da contribuzione figurativa⁸².

Riguardo l'**effetto su ferie e 13^a**, nonostante il D.Lgs. n. 151/01⁸³ disponga che i periodi di permesso incidano negativamente sulla maturazione delle stesse, numerosi sono stati i chiarimenti da parte dei vari enti ed organi competenti.

L'INPS rammenta che, come già chiarito nella circolare n. 80/95, la retribuzione giornaliera dei permessi è **comprensiva della quota di 13^a** (ed eventuali altre mensilità aggiuntive)⁸⁴. Pertanto, essendo la stessa compresa nell'indennità sostitutiva dello stipendio erogata dall'istituto, è più corretto parlare di anticipo delle quote piuttosto che di decurtazione (poiché già corrisposte mese per mese, la 13^a non le comprenderà nuovamente).

Il Consiglio di Stato ritiene “...*non soggette a decurtazione le ferie e la tredicesima mensilità quando i riposi ed i permessi previsti dall'articolo 42 del*

⁷⁸ Interpelli nn. 31/2010 e 1/2012.

⁷⁹ Punto 7: “Salvo dimostrate situazioni di urgenza,, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese....”.

⁸⁰ Art. 33, comma 3, L. 104/92, così come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 119/2011.

⁸¹ D.Lgs. n. 151/01, art. 42, comma 2.

⁸² D.Lgs. n. 151/01, art. 44, comma 2.

⁸³ D.Lgs. 151/01, art. 43, comma 2, che rimanda all'art. 34, comma 5.

⁸⁴ Messaggio n. 13032/05 “Al riguardo la scrivente Direzione rammenta, **per quanto riguarda i lavoratori assicurati** beneficiari dei permessi di cui alla legge 104/92 citata (e cioè quelli del settore privato per i quali è dovuta la contribuzione di maternità), che per gli stessi la quota di 13^a mensilità (o altre mensilità aggiuntive) è già inclusa nella retribuzione giornaliera da prendere a riferimento ed è pertanto già corrisposta a carico dell'Istituto ... Infatti su specifico quesito posto al competente Ministero è stato chiarito e condiviso dallo stesso che, per effetto del rinvio ai c.d. “permessi per allattamento”, sia la quota di gratifica natalizia sia la quota di altre mensilità aggiuntive debbano considerarsi elementi della retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di che trattasi.”

decreto legislativo 2 marzo 2001, n. 151 non siano cumulati con il congedo parentale"⁸⁵.

Sull'argomento l'INPS, con proprio messaggio⁸⁶ rende noto tale parere.

Per i dipendenti pubblici, l'Ufficio del Personale della Pubblica Amministrazione, conformandosi al parere richiesto all'Avvocatura Generale dello Stato⁸⁷ sulla questione, afferma che la fruizione dei permessi **non comporta alcuna riduzione sulla tredicesima mensilità**⁸⁸.

L'Ufficio sembra dello stesso avviso anche riguardo gli effetti sulle ferie, poiché ammette la risarcibilità delle stesse qualora non godute per effetto della fruizione dei permessi *ex lege* 104/92⁸⁹.

Congedo straordinario

I genitori di persona con handicap in situazione di gravità – non ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati – possono fruire di un periodo di **congedo straordinario retribuito di due anni**⁹⁰, coperto da contribuzione figurativa e quindi utile ai fini del diritto e della misura della pensione⁹¹.

⁸⁵ Parere del Consiglio di Stato 9/11/2005, n. 3389.

⁸⁶ Messaggio INPS 6 marzo 2006, n. 7014: Oggetto: effetti dei permessi di cui all'art. 33 L. 104/92 sulle ferie e sulla tredicesima mensilità.

⁸⁷ Nota n. 142615 del 2 novembre 2004.

⁸⁸ Circolare UPPA 8 marzo 2005, n. 208: "...in aderenza al parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, lo scrivente Dipartimento ritiene di poter affermare che la fruizione dei permessi retribuiti, di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 104/92, non comporta alcuna riduzione sulla tredicesima mensilità." Ciò peraltro era già disposto, per i soli dipendenti dei Comparti dei Ministeri, dall'art. 9, comma 3, lett. c) del relativo CCNL, stipulato in data 16.2.99, integrativo del comma 6, art. 18 del CCNL del 16 maggio 1995.

⁸⁹ Parere UFFICIO P.P.A./ROM Servizio Programmazione Assunzioni e Reclutamento – DFP/42252/05 del 23 novembre 2005. Oggetto: Ferie non godute per effetto della fruizione dei permessi previsti dall'art. 33, comma 6 della legge n. 104/92. Richiesta parere: "...le modalità di risarcimento dei giorni di ferie che sono stati decurtati in proporzione ai permessi di cui all'art. 33, commi 2 e 6, della Legge 104/92 usufruiti da alcuni dipendenti in situazione di handicap grave o di coloro che si trovano a dover prestare assistenza ad un familiare disabile. ...nel caso in cui il periodo di ferie non venga goduto entro il termine di riferimento, per una ragione qualsiasi non riferibile alla volontà del lavoratore, laddove quest'ultimo non abbia più interesse alla fruizione tardiva del riposo, non può che scattare la 'sanzione risarcitoria del pagamento' in conseguenza della mancata fruizione delle ferie, ovvero la corresponsione dell'indennità sostitutiva, sempre che l'amministrazione provi l'esistenza di motivi ostativi al recupero delle ferie, dovuti a concrete esigenze organizzative degli uffici."

⁹⁰ D.Lgs. n. 151/01, art. 42, comma 5. Il congedo fu introdotto dall'art. 80, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388, che richiedeva che lo stato di handicap in situazione di gravità fosse riconosciuto da almeno cinque anni. Tale requisito è stato successivamente abolito dall'art. 3, comma 106, della L. 24 dicembre 2003, n. 350; vedi anche circolare INPS 3 febbraio 2004, n. 20.

⁹¹ D.Lgs. 51/2001, art. 42, comma 5-ter. Cfr. anche Circc. INPDAP n. 31/2004 e INPS n. 64/2001.

Il Dipartimento della funzione Pubblica esclude l'utilità di periodi di congedo ai fini degli scatti di anzianità⁹²

L'INPS esclude la possibilità di fruizione del congedo nei periodi in cui il figlio da assistere svolga attività lavorativa⁹³; l'INPDAP, adeguandosi alle indicazioni fornite a riguardo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ritiene che il diritto alla fruizione del congedo da parte del familiare non può essere escluso, a priori, nei casi in cui il figlio svolga, per il medesimo periodo, attività lavorativa⁹⁴.

Durante il congedo, che **può essere fruito anche frazionatamente**, il richiedente ha diritto ad una indennità in misura corrispondente all'ultima retribuzione percepita, fino ad un importo massimo, per l'anno 2014, di € 47.351,12, di cui € 35.602,00 a titolo di indennità economica annua e € 11.749,12 per la copertura della contribuzione figurativa⁹⁵.

La fruizione del congedo incide negativamente sulla maturazione di ferie e tredicesima⁹⁶.

In ogni caso, l'**indennizzo sostitutivo dello stipendio è comprensivo dei ratei di 13^a** ed eventuali altre mensilità aggiuntive (Circc. INPS n. 64/01⁹⁷ e

⁹² Parere del 15/01/2013: "... di regola, i periodi rilevanti ai fini delle progressioni economiche (scatti di anzianità, ndr.) presuppongono un'attività lavorativa effettivamente svolta, che porta ad un arricchimento della professionalità e ad un miglioramento delle capacità lavorative del dipendente, situazione che non ricorre nel momento in cui il dipendente si assenta dal servizio e non svolge la propria attività lavorativa".

⁹³ Circolare INPS n. 64/2001: "Lo spirito e le finalità della legge, invece, escludono che il beneficio in argomento sia concedibile se la persona handicappata da assistere presta, a sua volta, attività lavorativa nel periodo di godimento del congedo da parte degli aventi diritto (genitori o fratelli o sorelle in caso di morte dei genitori)." La limitazione è indicata anche su circolare INPDAP n. 31/2004.

⁹⁴ Interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 30, 6/7/2010. Circ. INPDAP 28/12/2011, n. 22.

⁹⁵ Per i criteri di calcolo di tale ripartizione, vedi circolare INPS 15 gennaio 2007, n. 14. L'importo è rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per l'anno 2014, l'indice da applicare è pari al 1,1%. Il tetto massimo complessivo dell'indennità per il congedo straordinario e del relativo accredito figurativo, gli importi massimi annuali, settimanali e giornalieri dell'indennità economica e della retribuzione figurativa accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell'anno in corso, sono indicati nella circolare INPS 26 marzo 2014, n. 44 (parte B, punto 5).

⁹⁶ D.Lgs. 151/01, art. 42, comma 5-quinquies, introdotto dall'art. 4 comma 1, lett. b) D.Lgs. 119-11. Sull'argomento, anche il parere dell'UPPA n. 21/08.

⁹⁷ "L'indennità è corrisposta nella misura dell'**ultima retribuzione percepita** e cioè quella percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo (comprensiva del rateo di emolumenti non riferibili al solo mese considerato, e cioè quelli relativi a tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.)..."

INPDAP n. 31/04⁹⁸): poiché già corrisposti mese per mese, la 13^a non li comprenderà nuovamente.

Inoltre, la fruizione di un periodo continuativo di congedo non superiore a sei mesi consente, a facoltà del lavoratore, la fruizione di permessi – **non retribuiti e senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa** – in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario (ferie, ndr.) che avrebbe maturato nello stesso arco di tempo lavorativo⁹⁹.

La fruizione del congedo spetta in via alternativa alla madre o al padre, con la conseguenza che lo stesso non può essere utilizzato contemporaneamente da entrambi i genitori; inoltre, negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire del prolungamento del congedo parentale, delle due ore di permesso giornaliero e dei tre giorni di permesso mensile previsti per i genitori di persone con handicap in situazione di gravità¹⁰⁰.

È invece possibile cumulare nell'ambito dello stesso mese, da parte dello stesso lavoratore, periodi di congedo con i tre gg. di permesso¹⁰¹.

La prestazione è riconoscibile per la durata massima complessiva, **nell'arco della vita lavorativa**, di due anni, che costituiscono anche il **limite complessivo fruibile, tra i due genitori**, per ogni figlio con handicap.

È **importante** sapere che i due anni di congedo retribuito **non** si cumulano con i due anni di congedo per eventi e cause particolari di cui all'art. 4, comma 2, della Legge n. 53/2000, quelli previsti per tutti i genitori e familiari: se un genitore di persona con handicap in situazione di gravità fruisce quindi per es. di sei mesi di "congedo per gravi e documentati motivi", avrà a disposizione sei mesi in meno di congedo retribuito per il figlio con handicap in situazione di gravità (Circolare INPS n. 64/2001¹⁰² e Circolare INPDAP n. 2/2002¹⁰³).

⁹⁸ "Si chiarisce che il periodo di congedo, durante il quale è prevista la corresponsione di un'indennità pari all'ultima retribuzione mensile percepita dal lavoratore comprensiva dei ratei di 13^a mensilità, altre eventuali gratifiche e premi o indennità non legati alla presenza..."

⁹⁹ D.Lgs. n. 151/2001, art. 42, comma 5-*quater*, introdotto dall'art. 4 comma 1, lett. b) D.Lgs. 119-11.

¹⁰⁰ D.Lgs. n. 151/2001, art. 42, comma 5-*bis*, introdotto dall'art. 4 comma 1, lett. b) D.Lgs. 119-11.

¹⁰¹ Circ. Dip. Funzione Pubblica n. 1 del 3/02/2012 (punto 3, lett. b). La Circolare INPS n. 53/2008 (punto 7), già consentiva questa possibilità.

¹⁰² "Si sottolinea che comunque i periodi di congedo straordinario di cui trattasi rientrano nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000, di due anni di permesso, anche non retribuito, "per gravi e documentati motivi familiari" [...]. Trattandosi di limite massimo individuale, ad un lavoratore o lavoratrice che nel tempo avesse fruito (anche soltanto per motivi riguardanti esclusivamente la propria persona e non il figlio handicappato), ad es., di un anno e quattro mesi di permessi anche non retribuiti "per gravi e documentati motivi familiari", il congedo straordinario di cui trattasi potrà essere

La domanda:

- per i dipendenti **privati** va prodotta all’INPS in via telematica (cfr. circ. INPS n. 171/2011); al termine dell’invio il richiedente può stampare la ricevuta della domanda e consegnarla al datore di lavoro, in attesa che l’INPS trasmetta l’avvenuta accettazione della domanda sia a quest’ultimo, sia al richiedente;
- per i dipendenti **pubblici** va redatta, in genere, su carta semplice ed inoltrata all’amministrazione o ente di appartenenza; talune amministrazioni predispongono una propria modulistica.

Il richiedente ha diritto a fruire del congedo **entro 60 giorni dalla richiesta**: per essere certi di fruire del congedo nel periodo prescelto, è dunque opportuno, quando possibile, farne richiesta 60 giorni prima.

L’INPS “... ritiene che il congedo straordinario possa essere concesso ad un genitore nello stesso periodo in cui l’altro genitore fruisca del congedo di maternità o del congedo parentale per il medesimo figlio”¹⁰⁴. Di parere opposto l’INPDAP¹⁰⁵.

Per i dipendenti ministeriali, in caso di part-time verticale la durata dei periodi di congedo straordinario a disposizione andrà conteggiata sulla base delle giornate lavorative del dipendente¹⁰⁶

Scelta della sede di lavoro e non trasferibilità ad altra sede

Il genitore ha diritto a scegliere, ove possibile, la **sede di lavoro** più vicina al domicilio del figlio da assistere e di **non essere trasferito** senza il proprio consenso ad altra sede¹⁰⁷.

Non è richiesta la convivenza con la persona con handicap¹⁰⁸.

Per i dipendenti pubblici l’opportunità della scelta della sede esiste esclusivamente nell’ambito della medesima amministrazione o ente di appartenenza

riconosciuto solo nel limite di otto mesi: naturalmente la differenza fino ai due anni – e cioè un anno e quattro mesi – potrà invece essere riconosciuta all’altro genitore che non avesse mai richiesto permessi per motivi familiari o li avesse chiesti per non oltre otto mesi. Le stesse regole valgono per i fratelli dei soggetti handicappati in caso di decesso dei genitori.”

¹⁰³ “I periodi di congedo straordinario rientrano nel limite massimo dei due anni di congedo, anche non retribuito, che può essere richiesto da ogni lavoratore, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 53/2000 “per gravi e documentati motivi familiari”. I periodi eventualmente già fruiti dal dipendente a tale titolo devono quindi essere detratti dal limite dei due anni previsti per il congedo straordinario di cui trattasi. I periodi stessi sono, inoltre, incompatibili con la contemporanea fruizione dei permessi di cui alla legge 104/92, anche da parte dell’altro genitore”.

¹⁰⁴ Mess. n. 22912/2007.

¹⁰⁵ Informativa INPDAP n. 22/2002.

¹⁰⁶ Parere Dip. F. Pubblica 12/09/2012.

¹⁰⁷ Legge n. 104/92, art. 33, comma 5, così come modificato dall’art. 24, comma 1, lettera b della legge 4 novembre 2010 n. 183.

¹⁰⁸ Legge n. 53/00, art. 19 comma 1, punto b.

e solo quando nella sede prescelta risulti vacante un posto corrispondente alla qualifica posseduta dal dipendente stesso.¹⁰⁹

Inoltre il dipendente pubblico, genitore di figli minori fino a tre anni di età può essere assegnato a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'assenso o il dissenso, motivati, devono essere comunicati entro 30 giorni dalla domanda e il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione¹¹⁰.

Lavoro notturno

Le disposizioni relative al lavoro notturno sono dettate dal capo IV del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni. L'art. 2 del decreto, specifica che tali disposizioni non trovano applicazione per talune categorie di lavoratori¹¹¹.

Non sono obbligati a prestare lavoro notturno¹¹² la lavoratrice o il lavoratore

¹⁰⁹ Nota Dipartimento Funzione Pubblica – Ufficio legislativo – n. 6432/94/7.488 del 16/2/1994.

¹¹⁰ D.Lgs. n. 151/2001, art. 42bis così come introdotto dall'art. 3, comma 105 della legge 24/12/2003 n. 350.

¹¹¹ “Art. 2 Campo di applicazione - 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti i settori di attività pubblici e privati con le uniche eccezioni del lavoro della gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/CE, del personale di volo nella aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/CE e dei lavoratori mobili per quanto attiene ai profili di cui alla direttiva 2002/15/CE. 2. Nei riguardi dei servizi di protezione civile, ivi compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato le disposizioni contenute nel presente decreto non trovano applicazione in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di protezione civile, nonché degli altri servizi espletati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, così come individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Non si applicano, altresì, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonché agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attività operative specificamente istituzionali.”

¹¹² L'art. 1, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (“Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”), definisce notturno il “periodo di **almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino**”. Sull'argomento, la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 marzo 2005, n. 8, al punto 18 (*Definizione di lavoro e di lavoratore notturno*) specifica che “... quindi il lavoro notturno è quello svolto tra le 24 e le 7, ovvero tra le 23 e le 6, ovvero tra le 22 e le 5...”.

che abbia a proprio carico una persona con disabilità ai sensi della legge n. 104/92¹¹³.

Sul significato da attribuire all'espressione "a proprio carico", il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali¹¹⁴ ritiene che solo il soggetto che risulti già godere dei benefici della L. n. 104/1992 – o possenga i requisiti per goderne – potrà richiedere l'esonero dalla prestazione dal lavoro notturno.

La violazione di tale disposizione è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da € 516,00 a € 2.582,00¹¹⁵.

Part-time

Al lavoratore o alla lavoratrice con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale¹¹⁶.

Flessibilità di orario

È destinata annualmente una quota, individuata con Decreto del Ministro delle Politiche per la Famiglia, al fine di erogare contributi alle aziende private che applichino accordi contrattuali che prevedano, tra l'altro:

- progetti per consentire ai lavoratori di usufruire di forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro (part time, orario flessibile in entrata e in uscita). Destinatari dei progetti sono lavoratrici o lavoratori, inclusi i dirigenti, con figli minori, con priorità nel caso di disabilità ovvero di minori fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone con disabilità o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità;
- interventi volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l'articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli con disabilità a carico¹¹⁷.

Per la presentazione dei progetti da parte delle aziende e relativa richiesta di

¹¹³ D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 11, comma 2, lett. c.

¹¹⁴ Parere ad Interpello del 6 febbraio 2009, n. 4.

¹¹⁵ Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 marzo 2005, n. 8, punto 19.

¹¹⁶ D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, art. 12bis, comma 3, così come sostituito dall'art. 44, lett. d, L. 247/07. Per tutti i lavoratori del Pubblico Impiego, a seguito della modifica dell'art. 1, comma 58 della L. 662/96 introdotta dall'art. 73, lett. a del DL n. 112/08 (convertito in L. n. 133/08), la trasformazione del rapporto a tempo parziale, che prima avveniva automaticamente entro 60 gg. dalla richiesta, ora è concessa a facoltà dell'Amministrazione. La circ. UPPA 8/08 ne riconosce comunque la precedenza per i genitori di figli conviventi portatori di handicap.

¹¹⁷ Legge 8 marzo 2000 n. 53, art. 9 così come sostituito dall'art. 38, comma 1 della L. 69/2009.

finanziamento, sono previste 3 scadenze annuali (generalmente a febbraio, a giugno ed a ottobre), rese note con avviso dal Dipartimento delle Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

AGEVOLAZIONI PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PERSONE CON HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ

Il coniuge, o il parente, o l'affine entro il secondo grado di persona con handicap in situazione di gravità non ricoverata a tempo pieno¹¹⁸ presso istituti specializzati, ha diritto a tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contribuzione figurativa¹¹⁹ e, ove possibile, a scegliere la **sede di lavoro più vicina al domicilio del familiare da assistere** e a **non essere trasferito senza il proprio consenso** ad altra sede¹²⁰.

Il parente o l'affine entro il terzo grado ha diritto ai permessi solo nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano più di 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti, deceduti o mancanti¹²¹.

Il diritto alla fruizione dei permessi in questione non può essere riconosciuto, per l'assistenza alla stessa persona, a più di un lavoratore dipendente, che può peraltro prestare assistenza a più soggetti, ma solo se si tratta del coniuge o di un parente/affine entro il primo grado, o entro il secondo qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto

¹¹⁸ Circolari INPS 3 dicembre 2010 n. 155 e UPPA 6 dicembre 2010 n. 13, per le quali per ricovero a tempo pieno si intende quello presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa per le intere ventiquattro ore. Si precisa che le ipotesi che fanno eccezione a tale presupposto sono:

- interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate (ipotesi prevista dal messaggio n.14480 del 28 maggio 2010);
- ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine (questa circostanza per l'UPPA è indicata con "situazione di coma vigile e/o situazione terminale");
- ricovero a tempo pieno di un minore con disabilità in situazione di gravità per il quale risultati documentati dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi già prevista per i bambini fino a tre anni di età (circolare n. 90 del 23 maggio 2007, p. 7).

¹¹⁹ L. n. 104/92, art. 33, comma 3, così come modificato dalla L. n. 53/00, art. 19, comma 1, punto a).

¹²⁰ Comma 3, art. 33 della legge n. 104/92 così come sostituito dalla lett. a, comma 1, art. 24 della legge n. 183/2010 e comma 5, art. 33 legge 104/92 così come modificato dalla lett. b, comma 1 art. 24 della legge n. 183/2010.

¹²¹ Legge 104/92 art. 33, comma 3, così come modificato dall'art. 24, comma 1, lettera a della legge 4 novembre 2010 n. 183.

to i 65 anni o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti¹²² o deceduti o mancanti¹²³.

Per tutti gli altri aspetti riguardanti i permessi, si rimanda a quanto già specificato nel sottoparagrafo “Tre giorni di permesso mensile” relativo ai genitori (pag. 44).

A seguito di varie sentenze della Consulta, il diritto al **congedo straordinario retribuito**¹²⁴, inizialmente previsto per i soli genitori, è stato esteso al coniuge e ad altri familiari della persona con handicap in situazione di gravità; per la fruizione del congedo è previsto un **ordine di priorità** degli aventi diritto, vincolato a determinate condizioni, di seguito riportato:

1. il coniuge convivente;
2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
3. uno dei figli conviventi, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori della persona da assistere siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4. uno dei fratelli o sorelle conviventi nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi della persona con handicap in situazione di gravità siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5. il parente o l'affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di tutti i soggetti di cui al punto precedente¹²⁵.

¹²² Cfr. Circolare INPS 3 dicembre 2010 n. 155, punto 2 “*Per quanto concerne le patologie invalidanti, in assenza di un’esplicita definizione di legge, sentito il Ministero della salute, ai fini dell’individuazione di tali patologie si ritiene corretto prendere a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale - Ministro per la Solidarietà Sociale, di concerto con i Ministri della Sanità, del Lavoro e della Previdenza Sociale e per le Pari Opportunità - n. 278 del 21 luglio 2000, Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari, che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000 (all. 2).*”. Tale indicazione è stata successivamente confermata nella Circolare INPS 6 marzo 2012 n. 32, punto 3.1.

¹²³ L. n. 104/92, art. 33, comma 3, così come modificato dall’art. 24, comma 1, lett. a della L. 183/2010 e dall’art. 6, comma 1, lett. a del D.Lgs. n. 119/2011.

¹²⁴ D.Lgs. n. 151/2001, art. 42, comma 5.

¹²⁵ La sentenza della Corte Costituzionale n. 203 del 3 luglio 2013 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151 nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

Per convivenza si fa riferimento alla dimora abituale (residenza anagrafica) o all'eventuale dimora temporanea¹²⁶; le patologie invalidanti sono quelle previste per la fruizione del congedo biennale non retribuito per eventi e cause particolari, di cui alla nota 28.

Trattandosi di un periodo massimo complessivo di due anni tra tutti gli avvenimenti diritto, il congedo spetterà per intero se mai fruito precedentemente dagli altri legittimati, per la parte residuale quando sia stato parzialmente utilizzato, non spetterà nel caso sia stato già interamente utilizzato.

In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua, è riconosciuta la **priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale**¹²⁷.

È destinata annualmente una quota, individuata con Decreto del Ministro delle Politiche per la Famiglia, al fine di erogare contributi alle aziende private che applichino accordi contrattuali che prevedano, tra l'altro, progetti per consentire ai lavoratori di usufruire di forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro (part time, orario flessibile in entrata e in uscita). Destinatari dei progetti sono, tra gli altri, lavoratrici o lavoratori, inclusi i dirigenti, con a carico persone con disabilità o non autosufficienti¹²⁸.

AGEVOLAZIONI PER I LAVORATORI CON DISABILITÀ

Le persone alle quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità civile superiore al 45%, in possesso di capacità lavorative (accertate dalle commissioni ASL, ex art. 4, L. 104/92, integrate da un operatore sociale e un esperto), possono iscriversi ai Centri per l'Impiego (ex uffici di collocamento, di

¹²⁶ Riguardo a cosa si debba intendere per "convivenza", ai fini del diritto al beneficio, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Lettera circolare del 18 febbraio 2010, Prot. 3884, *"ritiene giusto ricondurre tale concetto a tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni diversi."* Vds. anche Messaggio INPS 4 marzo 2010, n. 6512.

¹²⁷ D.Lgs. 61/00, art. 12bis, comma 2, introdotto dall'art. 44, comma 1, lett. d, punto 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

¹²⁸ Legge 8 marzo 2000 n. 53, art. 9, così come sostituito dall'art. 38, comma 1 della L. n. 69/2009.

competenza provinciale) presso l'apposito sportello dedicato alle persone con disabilità¹²⁹.

Ai fini dell'iscrizione è necessario essere sottoposti ad apposita visita per il rilascio della cd. relazione conclusiva (di cui al DPCM del 13/1/2000), un certificato redatto dalla Commissione Medica Integrata della ASL, che riporta la diagnosi funzionale e individua la capacità globale lavorativa, fornendo dunque indicazioni sulle mansioni che la persona con disabilità può svolgere. La richiesta di visita va inoltrata telematicamente all'INPS attraverso il servizio online denominato "Domanda di invalidità civile", selezionando la voce "**COLLOCAMENTO MIRATO** - ai sensi art. 1 Legge n. 68 del 12.03.1999 (dal 15° anno al 65°)".

A differenza di quanto previsto per gli accertamenti di invalidità civile e di handicap richiesti in modalità telematica, in questo caso per produrre la domanda **non è richiesto il certificato medico introduttivo**.

I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze, una quota (variabile in base al numero totale di dipendenti) di lavoratori con disabilità.

Per informazioni dettagliate sull'inserimento lavorativo si rimanda alla lettura del volume "Persone con disabilità intellettiva al lavoro. Metodi e strumenti per l'integrazione" (A. Buzzelli, M. Berarducci, C. Leonori – Erikson 2009).

Dal momento che alle persone con sindrome di Down spetta sempre il riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità e di una percentuale di invalidità di almeno il 75%, le stesse possono fruire di tutte le agevolazioni previste per i lavoratori con disabilità di seguito riportate.

Il lavoratore riconosciuto con handicap in situazione di gravità ai sensi del comma 3, art. 3 della Legge 104/92, può fruire, alternativamente, dei **riposi giornalieri** retribuiti di due ore o di quelli per tutta la giornata per un massimo di **tre giorni al mese**¹³⁰. Se il lavoratore richiede la fruizione dei tre giorni mensili, non ha perciò diritto ad altri permessi.

Tuttavia è consentito modificare il tipo di permesso da un mese all'altro ed **eccezionalmente**, variare nell'ambito di ciascun mese la programmazione già effettuata in precedenza nel caso in cui dovessero presentarsi esigenze improvvise non prevedibili all'atto della richiesta dei permessi¹³¹.

¹²⁹ Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 1999 – Supplemento Ordinario n. 57. La legge si applica, oltre che alle persone con invalidità civile superiore al 45%, anche alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33% per cento, alle persone non vedenti o sordomute, alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio.

¹³⁰ Legge 104/92, art. 33, comma 6, come modificato dall'art. 19, comma 1, lettera c, legge 53/2000: "La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso".

¹³¹ Circolare INPS 17 luglio 2000, n. 133 e Informativa INPDAP 9 dicembre 2002, n. 33.

Nell'ipotesi che il lavoratore con handicap conviva con una persona anch'essa con handicap in situazione di gravità, il Dipartimento della Funzione Pubblica¹³² ritiene che sia possibile fruire dei benefici spettanti in qualità di lavoratore portatore di handicap, e anche di quelli legati all'assistenza del congiunto, avendo essi diversa finalità ed essendo previsti da differenti disposizioni, purché il richiedente si trovi effettivamente nella condizione di soddisfare specifiche esigenze assistenziali al familiare. Tale possibilità è prevista anche per il settore privato¹³³.

Il lavoratore ha inoltre diritto a scegliere, ove possibile, la **sede di lavoro** più vicina al proprio domicilio e non può **essere trasferito** senza il suo consenso¹³⁴.

L'art. 21 della Legge n. 104/92 dispone che la persona con grado di invalidità superiore a due terzi, assunta come vincitrice di concorso o ad altro titolo ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

L'art. 22 della stessa legge stabilisce che ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.

Prepensionamento

I lavoratori sordomuti e gli invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74% o assimilabile) possono **richiedere** il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro effettivamente svolto (a partire dal 1° gennaio 2002), fino al limite massimo di cinque anni, utili ai fini del diritto e della misura della pensione¹³⁵.

Pensione di inabilità

Un ulteriore strumento che può essere utilizzato per anticipare l'accesso alla pensione, ma esclusivamente in presenza di determinati requisiti sanitari sopraggiunti, è costituito dalla **pensione di inabilità**¹³⁶.

Chi nel corso della propria vita lavorativa viene infatti a trovarsi nella condizione di non riuscire a svolgere più alcun lavoro, può farne domanda al proprio ente previdenziale.

Si ha diritto a tale pensione quando si verificano le seguenti condizioni:

- sia accertata (dai medici INPS per i dipendenti privati e dalle Commissioni Mediche istituite presso gli Ospedali Militari per i dipendenti pubblici) una infermità fisica o mentale, tale da provocare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro;
- sia maturata un'anzianità assicurativa e contributiva di 260 contributi settimanali, pari a 5 anni di assicurazione, dei quali almeno 156 (3 anni) versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.

¹³² Parere n. 185/2003, Ufficio Personale Pubblica Amministrazione/ROM.

¹³³ Circolare INPS n. 53/08, punto 6.

¹³⁴ Legge n. 104/92, art. 33, comma 6.

¹³⁵ Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 3. Sull'argomento, cfr. Circolari INPDAP n. 75 del 27/12/2001 e INPS n. 29 del 30/01/2002.

¹³⁶ Legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 2.

Il trattamento pensionistico è calcolato sulla base dell'anzianità contributiva maturata, aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l'età alla cessazione e il compimento dell'età pensionabile.

Assegno per l'assistenza personale e continuativa

I pensionati di inabilità possono chiedere l'assegno per l'assistenza personale e continuativa, se si trovano nell'impossibilità di camminare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure hanno bisogno di assistenza continua in quanto non sono in grado di condurre da soli la vita quotidiana¹³⁷.

L'assegno di assistenza viene concesso su domanda da presentare all'INPS e può essere chiesto insieme alla pensione di inabilità.

Decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda o dal primo giorno del mese successivo alla data di perfezionamento dei requisiti.

Dal 1° luglio 2013 l'assegno di assistenza è pari a 526,26 euro mensili.

L'assegno non spetta durante i periodi di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione ed è incompatibile con l'analogo assegno corrisposto dall'INAIL. È inoltre ridotto per coloro che ricevono analoga prestazione da un altro ente previdenziale; in questo caso l'INPS corrisponde la differenza tra le due prestazioni.

Assegno ordinario di invalidità

È un assegno che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi, **assicurati presso l'INPS**, affetti da un'infermità fisica o mentale¹³⁸.

Si può ottenere quando si verificano le seguenti condizioni:

- un'infermità fisica o mentale, accertata dal medico legale dell'INPS, che provochi una riduzione permanente almeno di un terzo della capacità di lavoro;
- un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione;
- l'assicurazione presso l'INPS da almeno cinque anni.

L'assegno non è una pensione definitiva: vale infatti fino ad un massimo di tre anni ed è rinnovabile su domanda del beneficiario, che viene quindi sottoposto ad una nuova visita medico-legale.

Dopo tre conferme consecutive l'assegno diventa definitivo.

L'assegno ordinario di invalidità viene concesso anche se si continua a lavorare. In questo caso il titolare ogni anno viene sottoposto a visita medico-legale. Al compimento dell'età pensionabile l'assegno viene trasformato in pensione di vecchiaia.

La domanda deve essere compilata sul modulo disponibile presso gli uffici INPS o sul sito dell'Istituto (www.inps.it) nella sezione moduli e presentata direttamente agli uffici INPS, oppure inviata per posta o trasmessa tramite i Patronati, che offrono assistenza gratuita.

¹³⁷ Legge 12 giugno 1984 n. 222, art. 5.

¹³⁸ Legge 12 giugno 1984 n. 222, art. 1.

Altre agevolazioni per le persone con disabilità e per il nucleo familiare

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE (ANF)

Si tratta di una agevolazione **non** specifica per le famiglie che hanno nel nucleo persone con disabilità; tuttavia, nei confronti di queste, si applicano disposizioni particolari.

I lavoratori dipendenti ed i pensionati il cui nucleo familiare non superi un determinato limite di reddito, possono chiedere la corresponsione dell'ANF¹. L'assegno, previsto anche per i lavoratori parasubordinati, compete in misura differente in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare.

Nel caso di figli con disabilità l'agevolazione prevista riguarda la maggiorazione dei limiti di reddito² e l'aumento dell'importo dell'assegno³.

Nel caso di figli maggiorenni, sull'apposita modulistica è specificato che questi devono essere *"inabili a proficuo lavoro"* e la certificazione richiesta è il verbale attestante il 100% di invalidità civile. Da ciò deriva che le persone con invalidità minore del 100% non avrebbero diritto al riconoscimento dell'inabilità a proficuo lavoro ai fini dell'assegno in questione; tuttavia, per coloro che si trovassero in questa situazione, lo stato di inabilità potrà essere accertato da parte dei sanitari INPS qualora la domanda sia rivolta a questo ente⁴.

¹ Art. 2, comma 1 del Decreto Legge n. 69/88, convertito, con modificazioni, in L. 13 maggio 1988, n. 153.

² Art. 2 comma 2 del Decreto Legge n. 69/88, convertito, con modificazioni, in L. 13 maggio 1988, n. 153.

³ Legge n. 663, 23/12/96, art. 3, comma 2, lett. a, punto 3.

⁴ Circolare INPS n. 195, 5/9/89: "...L'assegno per il nucleo familiare può essere direttamente erogato dal datore di lavoro nei soli casi in cui la domanda sia corredata: 1) per i maggiorenni:

Il reddito familiare da prendere in considerazione ai fini dell'assegno è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi assoggettabili all'IRPEF e redditi di qualsiasi natura, e deve derivare, per almeno il 70%, da lavoro dipendente o da prestazione derivante da lavoro dipendente (pensione, indennità di disoccupazione, indennità di maternità, indennità di malattia ecc). **Non devono essere computati nel suddetto reddito l'indennità di accompagnamento⁵ e lo stesso ANF**, che è inoltre esente dall'IRPEF⁶.

L'importo dell'assegno e i livelli di reddito sono indicati annualmente dall'INPS⁷. Gli importi degli assegni per i nuclei familiari con figli, in cui siano presenti componenti con disabilità, sono rivalutati del 15 per cento⁸.

Il nucleo familiare è composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni siano essi legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati, e, senza limiti di età, dai figli invalidi che si trovino nella permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Il nucleo comprende inoltre i fratelli e i nipoti minori, o senza limiti di età in caso di infermità, contestualmente orfani di entrambi i genitori e non aventi titolo a pensione alcuna. La **domanda** di erogazione dell'assegno va presentata al datore di lavoro o al proprio ente previdenziale nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali (es. pensionato).

da idonea documentazione attestante lo stato di inabilità dei soggetti, vale a dire certificazioni rilasciate dalle Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile o dalle preesistenti Commissioni sanitarie provinciali o dalle Commissioni sanitarie delle USL attestante l'inabilità (invalidità al 100%) del soggetto menomato, ovvero copia dei certificati di pensione per i titolari di pensione di inabilità a carico dell'INPS o di rendita per inabilità permanente assoluta a carico dell'INAIL; 2) per i minorenni: certificazioni rilasciate dalle Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile o dalle preesistenti Commissioni sanitarie provinciali o dalle Commissioni sanitarie delle USL da cui risulti il riconoscimento delle condizioni previste dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, per il conseguimento dell'indennità di accompagnamento concessa per gli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbiano bisogno di un'assistenza continua, ovvero il riconoscimento delle condizioni previste dagli artt. 2 e 17 della legge 30 marzo 1971 n. 118, per il conseguimento dell'assegno concesso per i minori non deambulanti. In mancanza di detta documentazione, l'accertamento dello stato di inabilità è di competenza dei sanitari dell'Istituto".

⁵ Circc. INPS nn. 150/88 e 203/88.

⁶ Art. 2, comma 11 del DL 69/88, convertito, con modificazioni, in legge dall'art.1 della L. 153/88.

⁷ Per il periodo 1° luglio 2013/30 giugno 2014, cfr. circ. INPS 23 giugno 2013, n. 84.

⁸ Art. 1, comma 11, lett. b) della L. 296/2006 (finanziaria 2007).

Per tutte le informazioni si possono contattare i propri enti previdenziali: per l'INPS il Call Center (803.164), un qualsiasi ufficio zonale o collegarsi al sito: <http://www.inps.it>. Per l'INPDAP il Call Center 800.105.000.

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

Tassa sui rifiuti

L'amministrazione comunale può ogni anno, con apposito provvedimento, prevedere una riduzione dell'imposta sui rifiuti solidi urbani per le abitazioni occupate da nuclei familiari in particolari situazioni di disagio economico sociale (D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 58, 67 e 68). Per informazioni, rivolgersi all'ufficio tributi del proprio Comune.

Telecom

I titolari di un contratto di abbonamento al servizio telefonico di base di categoria B dal 1° dicembre 2001 possono fruire di una riduzione del 50% del pagamento del canone⁹.

Per poter fruire di questa agevolazione occorre che siano soddisfatti due requisiti:

- *il requisito sociale*: all'interno del nucleo familiare deve esserci una persona titolare di pensione di invalidità civile (o di pensione sociale, o un anziano con oltre 75 anni, o il capofamiglia disoccupato);
- *il requisito economico*: disporre di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativo al nucleo familiare non superiore ad € 6.713,94. L'attestato ISEE può essere richiesto presso i CAF (centro assistenza fiscale), i comuni, le sedi territoriali dell'INPS.

Occorre quindi compilare un modulo, disponibile presso i negozi "Punto 187" della Telecom, gli stessi CAF e INPS e anche scaricabile dal sito Internet www.187.it.

Il modulo compilato e integrato dagli allegati (fotocopia di un documento valido d'identità del titolare del contratto, fotocopia dell'attestato ISEE, fotocopia del libretto di pensione da cui risulta il nome e cognome, il codice fiscale, la categoria, il codice INPS e la decorrenza della pensione stessa) va inviato a mezzo raccomandata alla sede Telecom indicata sulla propria bolletta.

La richiesta va rinnovata annualmente.

La Telecom ha previsto anche la possibilità dell'esenzione totale dal pagamento dell'abbonamento, ma solo per quei nuclei al cui interno vi sia persona sorda che utilizzi il dispositivo telefonico DTS.

Cure odontoiatriche a tariffe agevolate

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) e l'Associazione Odontoiatri Cattolici Italiani (OCI) hanno sottoscritto un accordo, operativo dal 5 marzo 2009, che favorisce l'accesso alle cure odontoiatriche a determinate categorie di citta-

⁹ Delibere dell'autorità per le comunicazioni n. 314/00/CONS e n. 330/01/CONS.

dini, tra le quali le persone con handicap in situazione di gravità, garantendo le seguenti prestazioni a tariffe agevolate, il cui importo massimo è indicato a fianco di ciascuna:

- visita odontoiatrica, € 80;
- ablazione del tartaro e insegnamento igiene orale, € 80;
- sigillatura dei solchi dei molari e premolari, € 25 per dente;
- estrazione di elemento dentario compromesso, € 60;
- protesi parziale in resina con ganci a filo, € 550 per arcata;
- protesi totale in resina, € 800 per arcata.

I nominativi degli odontoiatri delle associazioni che hanno sottoscritto l'accordo sono consultabili nei rispettivi siti web: <http://associazione.andi.it>, www.ociweb.it/

Ricordiamo inoltre che talune strutture ospedaliere pubbliche prevedono servizi di odontoiatria dedicati alle persone con disabilità.

INGRESSO GRATUITO AGLI ISTITUTI E LUOGHI DI CULTURA

Ai cittadini dell'Unione Europea con riconoscimento di handicap e ad un loro familiare o altro accompagnatore che dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza sociosanitaria è consentito l'ingresso gratuito a monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato.¹⁰

¹⁰ Decreto Ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, così come modificato dall'art. 1 del Decreto del Ministero dei Beni e le Attività Culturali 20 aprile 2006, n. 239.

Agevolazioni per il settore auto

La persona con disabilità intellettiva titolare di indennità di accompagnamento e riconosciuta con handicap in situazione di gravità ai sensi del comma 3, art. 3 della legge n. 104/92, o il familiare del quale risulta fiscalmente a carico ha diritto ad alcune agevolazioni fiscali riguardanti il settore auto, per le quali non è richiesta alcuna modifica funzionale al veicolo¹.

Si fa presente in proposito che, (anche) ai fini delle agevolazioni fiscali descritte in questo capitolo, per le persone con sindrome di Down la certificazione di handicap in situazione di gravità rilasciata dal medico di base (possibilità prevista dall'art. 94, comma 3 della L. 289/02) ha lo stesso valore di quella rilasciata dalle competenti commissioni ASL².

Le regioni Emilia Romagna e Lombardia, **ai soli fini dell'esenzione dal pagamento del bollo auto** (Tassa Automobilistica Regionale), non richiedono tra i requisiti necessari la titolarità dell'indennità di accompagnamento³.

Le agevolazioni non spettano in caso di cointestazione del veicolo⁴ e sono riconosciute a condizione che lo stesso sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità⁵.

Le agevolazioni competono per una sola auto in capo ad ogni persona con disabilità: ciò significa che se, ad esempio, un contribuente ha a proprio carico due persone con disabilità, potrà fruire dei benefici fiscali relativi a due veicoli⁶.

¹ Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 30, comma 7. Vedi anche circolare del Ministero delle Finanze 11 maggio 2001, n. 46.

² Vds. Circolare Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – n. 21 del 23 aprile 2010, punto 5.3.

³ LR Emilia Romagna 22 dicembre 2003 n. 30 e LR Lombardia 14 luglio 2003 n. 10.

⁴ Risoluzione Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2007, n. 4: "Non si ritiene che tali norme possano essere interpretate nel senso di consentire la fruizione dell'agevolazione in caso di cointestazione del veicolo".

⁵ Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), art. 1, comma 36.

⁶ Risoluzione Agenzia delle Entrate 16 maggio 2006, n. 66: "Fermo restando il rispetto delle

Le agevolazioni non sono previste per le “minicar” che possono essere condotte senza patente.

ESENZIONE BOLLO

L'esenzione spetta senza limite di valore dell'autoveicolo ma può essere richiesta per un solo veicolo in capo a ciascuna persona con disabilità e a condizione che sia di cilindrata non superiore a 2000 cc se benzina o 2800 cc se diesel.

Qualora la persona con disabilità sia a carico di entrambi i genitori (o più familiari), l'esenzione compete a uno solo di essi⁷.

Per fruire dell'esenzione, il richiedente deve presentare o spedire per raccomandata A/R all'Ufficio competente, entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento, la seguente documentazione:

- fotocopia del libretto di pensione o del verbale di invalidità che attesti il diritto all'indennità di accompagnamento (fatta eccezione per Lombardia ed Emilia Romagna);
- certificato di handicap in situazione di gravità ai sensi del comma 3, art. 3 della legge n. 104/92;
- fotocopia del libretto di circolazione dell'auto;
- nel caso di auto intestata ad un familiare, fotocopia della pagina della dichiarazione dei redditi che indica che la persona con disabilità è fiscalmente a carico del titolare dell'auto, o autocertificazione.

Un eventuale ritardo nella presentazione dei documenti non comporta, tuttavia, la decadenza dall'agevolazione in presenza delle condizioni soggettive stabilite dalla normativa vigente al momento.

Una volta riconosciuta, l'esenzione è valida anche per gli anni successivi: **l'istanza va ripresentata, solo nell'eventualità che il veicolo venga sostituito.**

Nel caso in cui intervenga un qualsiasi evento che comporti il venire meno dei requisiti necessari per fruire del beneficio in argomento, è onere del contribuente comunicarlo tempestivamente all'ufficio competente, in genere l'Ufficio Tributi dell'ente Regione.

Nelle Regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti si può fare riferimento all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.

altre condizioni richieste, la scrivente ritiene pertanto che, nell'ipotesi in cui più disabili siano fiscalmente a carico di un soggetto, il medesimo possa fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali... per ognuno dei portatori di handicap a suo carico.”. Risoluzione Agenzia delle Entrate 4 giugno 2002, n. 169/E “...l'esenzione dalla tassa automobilistica spetta per entrambi gli autoveicoli intestati allo stesso “*possessore di reddito di cui risultano a carico*” i due portatori di handicap.”.

⁷ Circolare Ministero delle Finanze 15 luglio 1998, n. 186/E: “...L'esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche può essere riconosciuto relativamente ai suddetti veicoli intestati a persone con handicap di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ...ovvero relativamente ai veicoli intestati ad uno dei soggetti di cui la persona con handicap risulti fiscalmente a carico...”.

Inoltre alcune regioni (Abruzzo, Basilicata, Molise, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria) e le province autonome di Trento e Bolzano, per la gestione delle pratiche di esenzione si avvalgono degli uffici Aci. Ricordiamo inoltre che coloro che hanno pagato il bollo pur avendo diritto all'esenzione hanno facoltà di richiederne il **rimborso** entro 3 anni solari successivi a quello del versamento.

Sulla domanda, redatta in carta semplice, devono essere riportati nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono del richiedente; inoltre devono essere indicate anche le modalità con cui si vuole ricevere il rimborso (c/c postale, bancario ABI e CAB, assegno circolare non trasferibile con spese a carico del destinatario).

Alla domanda di rimborso vanno allegati l'originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare e la fotocopia dell'atto da cui risulti che il pagamento non è dovuto (certificato di handicap in situazione di gravità e, fatta eccezione per Lombardia ed Emilia Romagna, certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento).

ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

Ulteriore agevolazione è l'esenzione dell'imposta di trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico, in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà.

Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al PRA di un'auto nuova, sia nella trascrizione di un "passaggio" riguardante un'auto usata.

La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al PRA territorialmente competente.

La documentazione da presentare:

- fotocopia del libretto di pensione o del verbale di invalidità che attesti il diritto all'indennità di accompagnamento;
- fotocopia del certificato di handicap in situazione di gravità ai sensi del comma 3, art. 3 della legge n. 104/92;
- nel caso di auto intestata a familiare, fotocopia della pagina della dichiarazione dei redditi che indica che la persona con disabilità è fiscalmente a suo carico.

DETRAZIONE DEL 19%

Le spese riguardanti l'acquisto di un autoveicolo (nuovo o usato, senza limiti di cilindrata) possono essere detratte dall'IRPEF per il 19% del loro ammontare.

La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) ed è calcolata su una **spesa massima di 18.075,99 euro**.

La detrazione può essere usufruita per intero l'anno successivo all'acquisto o, alternativamente, in quattro quote annuali di pari importo nel corso del quadriennio successivo all'acquisto.

È possibile ottenere nuovamente il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiario risulti precedentemente cancellato dal PRA perché destinato alla demolizione.

Qualora, invece, il veicolo sia stato cancellato dal PRA perché esportato all'estero, il beneficio non spetta⁸.

In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell'eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di € 18.075,99.

La detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle per ordinaria manutenzione.

La documentazione da conservare è:

- fotocopia del libretto di pensione o del verbale di invalidità che attesti il diritto all'indennità di accompagnamento (fatta eccezione per Lombardia ed Emilia Romagna);
- fotocopia del certificato di handicap in situazione di gravità ai sensi del comma 3, art. 3 della legge n. 104/92.

IVA AL 4%

Per l'acquisto di un autoveicolo, nuovo o usato, avente cilindrata fino a 2000 cc se con motore a benzina, e fino a 2800 cc se con motore diesel – indipendentemente dal costo dell'auto – è prevista la riduzione dell'IVA dal 22% al 4%.

L'agevolazione si applica per una sola volta nel corso di quattro anni salvo in caso di cancellazione dal PRA **per demolizione** del veicolo per il quale se ne era già beneficiato⁹.

La documentazione da presentare al rivenditore:

- fotocopia del libretto di pensione o del verbale di invalidità che attesti il diritto all'indennità di accompagnamento;
- fotocopia del certificato di handicap in situazione di gravità ai sensi del comma 3, art. 3 della legge n. 104/92;
- nel caso di auto acquistata da familiare, fotocopia della pagina della dichiarazione dei redditi che indica che la persona con disabilità è fiscalmente a suo carico o autocertificazione

N.B.: In caso di vendita o cessione gratuita del veicolo prima che siano decorsi due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle stesse.¹⁰

⁸ Circ. Agenzia delle Entrate n. 19/2012.

⁹ Circ. Agenzia delle Entrate n. 19/2012.

¹⁰ Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), art. 1, comma 37.

SCHEMA-TIPO PER L'ACQUISTO DI AUTO NUOVA CON ALIQUOTA IVA AGEVOLATA

IN CARTA LIBERA

Autocertificazione sottoscritta dalla persona con disabilità

Il(la) sottoscritt... ..
 nat ... il...../...../..... a(prov.)
 codice fiscale
 residente a
 in via
 ai fini dell'acquisto agevolato del veicolo targato

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 (Testo unico sull'autocertificazione)

- di essere persona con disabilità intellettiva, titolare di indennità di accompagnamento, come risulta dalla certificazione rilasciata dalla Commissione medica ASL allegata alla presente;
- di essere persona con handicap in situazione di gravità ai sensi della legge n. 104/92, art. 3, comma 3, come risulta dalla certificazione rilasciata dalla Commissione medica ASL/medico curante allegata alla presente;
- che nel corso dei quattro anni anteriori alla data del(1) non è stato acquistato altro veicolo con lo stesso tipo di agevolazione;

NEL CASO DI ACQUISTO DA PARTE DI FAMILIARE, DICHIARARE ANCHE:

- di essere, in quanto possessore di reddito lordo non superiore a € 2.840,51, fiscalmente a carico del familiare di seguito indicato, secondo quanto risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi da questi presentata (articolo 46, lettera o), del D.P.R. n. 445/2000, Testo unico sull'autocertificazione).

Nome del familiare
 codice fiscale

Il sottoscritto è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'articolo 76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risulterà mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'articolo 43 dello stesso T.U.

Firma della persona con disabilità*

Luogo e Data.....

(1) Indicare la data di immatricolazione dell'autovettura.

* Nel caso di persona interdetta la firma va apposta dal tutore. Per il minore con disabilità la firma va apposta dal genitore di cui il minore è a carico.

SCHEMA-TIPO PER L'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL BOLLO AUTO**Autocertificazione sottoscritta dalla persona con disabilità**

Il(la) sottoscritt....
 nat ... il...../...../..... a(prov.)
 codice fiscale
 residente a
 in via
 ai fini dell'esenzione dal pagamento della Tassa automobilistica Regionale del veicolo targato

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 (Testo unico sull'autocertificazione)

- di essere persona con disabilità intellettiva, titolare di indennità di accompagnamento, come risulta dalla certificazione rilasciata dalla Commissione medica ASL allegata alla presente;
- di essere persona con handicap in situazione di gravità ai sensi della legge n. 104/92, art. 3, comma 3, come risulta dalla certificazione rilasciata dalla Commissione medica ASL/medico curante allegata alla presente;

NEL CASO DI AUTO INTESTATA A FAMILIARE, DICHIARARE ANCHE:

- di essere, in quanto possessore di reddito lordo non superiore a € 2.840,51, fiscalmente a carico del familiare di seguito indicato, secondo quanto risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi da questi presentata (articolo 46, lettera o), del D.P.R. n. 445/2000, Testo unico sull'autocertificazione).

Nome del familiare
 codice fiscale

Si allega:

- copia della carta di circolazione;
- copia della certificazione medica attestante handicap in situazione di gravità e titolarità dell'indennità di accompagnamento;
- copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che la persona con disabilità è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (*solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato alla persona con disabilità*).

Il sottoscritto è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'articolo 76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risulterà mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'articolo 43 dello stesso T.U.

Firma della persona con disabilità*

Luogo e Data.....

* Nel caso di persona interdetta la firma va apposta dal tutore. Per il minore con disabilità la firma va apposta dal genitore di cui il minore è a carico.

Agevolazioni fiscali

ESENZIONE DALL'IRPEF DELLE PROVVIDENZE ECONOMICHE

Le provvidenze economiche erogate agli invalidi civili sono escluse dall'imposta sul reddito (IRPEF); non vi è quindi obbligo di dichiarare nella denuncia dei redditi l'indennità di frequenza, l'assegno mensile, la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento¹.

AGEVOLAZIONI IRPEF PER ALCUNE SPESE SANITARIE E I MEZZI D'AUSILIO

Le spese mediche generiche (es.: prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) **e di assistenza specifica** sostenute dalle persone con disabilità **sono** interamente **deducibili** dal reddito complessivo².

Si considerano di assistenza specifica le spese relative all'assistenza infermieristica e riabilitativa, quelle per prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, sempreché esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona, dal personale di coordinamento delle attività assi-

¹ D.P.R. 29/9/73, n. 601 "Disciplina delle agevolazioni tributarie", art. 34: "...I sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'impresa locale sui redditi nei confronti dei percipienti...". Vedi anche Circolare INPS 23 ottobre 1998, n. 223 – Oggetto: Erogazione delle prestazioni spettanti agli invalidi civili a norma dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Criteri operativi punto 3.2 – Imposizione fiscale: "A norma dell'articolo 34, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 le provvidenze in favore dei minorati civili sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche."

² TUIR, art. 10, comma 1, lett. b). Con Circolare 15 maggio 1997 n. 137/E il Ministero delle Finanze – Dipartimento delle entrate, entra ancora nel merito del concetto di "assistenza specifica" ricordando che per una definizione corretta è necessario far riferimento ai provvedimenti del Ministero della Sanità relativi a prestazioni, specialità farmaceutiche, protesi, ecc.

stenziali di nucleo, dal personale con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

Tali spese, inoltre, sono deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari delle persone con disabilità che non risultano fiscalmente a carico³.

È bene ricordare che in caso di ricovero di una persona con handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

Le spese sanitarie specialistiche (es.: analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche), invece, **danno diritto ad una detrazione** dall'Irpef del 19% sulla parte che eccede € 129,11; la detrazione è fruibile anche dai familiari quando la persona con disabilità è fiscalmente a carico⁴.

Oltre alle spese viste in precedenza **sono ammesse alla detrazione del 19%, per l'intero ammontare** (senza togliere la franchigia di € 129,11) **le spese sostenute per:**

- trasporto in ambulanza della persona con handicap (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto invece costituiscono spese sanitarie, e danno diritto a detrazione solo sulla parte eccedente € 129,11);
- sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/92⁵.

Per fruire di quest'agevolazione occorre allegare:

- il certificato di handicap;
- il certificato medico rilasciato dallo specialista ASL che attesta che quel sussidio facilita l'integrazione e l'autosufficienza della persona con disabilità;
- la fattura, o ricevuta dell'avvenuto pagamento.

³ TUIR, art. 10, comma 2.

⁴ TUIR, art. 15, commi 1 e 2. Per quanto riguarda le spese sostenute per terapie psicomotorie da persone con disabilità, la circolare del Ministero delle Finanze n. 25/E del 6 febbraio 1997 (punto 1.2) precisa che, ai fini dell'inquadramento in una delle spese sanitarie comprese, occorre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della Sanità contenenti l'elenco delle specialità farmaceutiche, delle prestazioni specialistiche, delle protesi, ecc.

⁵ D.M. 14/3/98, art. 2, comma 1: *“Si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedito o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio”*.

La detrazione del 19% sull'intero importo per le spese sopra indicate spetta anche al familiare della persona con disabilità se questa risulta fiscalmente a carico.

Sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme (fatture, ricevute o quietanze) per poi poterla esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari.

In particolare, per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona riconosciuta con handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/92.

IRPEF - DETRAZIONE PER FIGLI CON HANDICAP

Le detrazioni spettanti per i figli (un massimo di € 800 o € 900 se di età inferiore ai tre anni) sono aumentate di un importo di € 220 per quelli con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, L. 104/92⁶.

La detrazione effettivamente spettante è rappresentata dalla parte corrispondente al rapporto tra l'importo di € 95.000, diminuito del reddito complessivo, e € 95.000. L'importo di € 95.000 è aumentato di € 15.000 per ogni figlio successivo al primo. L'ammontare effettivo della detrazione è calcolato dunque in funzione del coefficiente che scaturisce dalla seguente formula:

$$\frac{95.000 + (15.000 \times n^{\circ} \text{ figli}) - RC}{95.000 + (15.000 \times n^{\circ} \text{ figli})}$$

dove RC sta per reddito complessivo e per n° figli si intende il numero dei figli a carico **successivi al primo**.

Se il coefficiente è:

- **minore o uguale a zero, o uguale a 1**, la detrazione non spetta.
- **compreso tra zero e 1**, la detrazione compete nella misura che scaturisce dal moltiplicare la detrazione normale per il coefficiente stesso. Ai fini del calcolo vanno considerate quattro cifre decimali⁷.

⁶ TUIR, art. 12, lettera c) così come sostituito dall'art. 1, comma 6, lett. c) della legge 296/06 (Finanziaria 2007).

⁷ **Esempio di calcolo di detrazione:** RC: € 35.000; n° figli: 4, uno dei quali riconosciuto con handicap, minore di tre anni. Calcolo da effettuarsi per determinare la detrazione effettivamente spettante per il figlio con riconoscimento di handicap:

$$\frac{(95.000 + 45.000) - 35.000 \times (900 + 220)}{(95.000 + 45.000)} \text{ cioè: } 0.75 \times 1.120 = € 840$$

*Si ricorda che **per essere considerati fiscalmente a carico** è necessario che il reddito personale complessivo, al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l'abitazione principale e pertinenze, non sia superiore a € 2.840,51 euro.*

Ai fini del limite non si tiene conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali e le provvidenze economiche erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili.

IRPEF - DETRAZIONE PER GLI ADDETTI ALL'ASSISTENZA

Le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, sono detraibili, nella percentuale del 19%, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro, purché il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.”⁸

RIDUZIONE DELL'ALIQUTA IVA AL 4%

IVA agevolata per prestazioni socio-sanitarie

L'art. 41-bis⁹ del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 “*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*” prevede che siano soggette all'IVA al 4% “*le prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale*”.

Iva agevolata per acquisto di sussidi tecnici-informatici

L'aliquota IVA al 4% si applica anche ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione delle persone con riconoscimento di handicap di cui all'articolo 3 della legge n. 104/92, limitate (o anche im-

⁸ Art 1, comma 319, lett. a), L. 296/06 (Finanziaria per il 2007).

⁹ Articolo aggiunto dall'art. 7, L. 8 novembre 1991, n. 381, e poi sostituito dall'art. 36 del Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331, e dall'art. 2 del Decreto Legge 30 settembre 1994, n. 564 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 novembre 1994, n. 656). Si vedano, anche, i commi 10 e 11 dello stesso art. 2. Da ultimo, il n. 41-bis è stato così sostituito dall'art. 4-bis del Decreto Legge 2 ottobre 1995, n. 415 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 1995, n. 507).

pedite) da menomazioni permanenti¹⁰ di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:

a) facilitare:

- la comunicazione interpersonale
- l’elaborazione scritta o grafica
- il controllo dell’ambiente
- l’accesso all’informazione e alla cultura

b) assistere la riabilitazione.

Per fruire dell’aliquota ridotta, la persona con disabilità deve consegnare al venditore, prima dell’acquisto, la seguente documentazione:

- specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’ASL di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico;
- certificato, rilasciato dalla competente ASL, attestante l’esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.

Nella fattura rilasciata dal venditore va indicato (Aliquota IVA al 4% ai sensi dell’art. 2, comma 9, del D.L. 31/12/1996, convertito dalla legge 28/2/97, n. 30).

Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati.

IMPOSTA SUI TRASFERIMENTI

L’imposta sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte (successione), per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, che abbia come beneficiario una persona riconosciuta con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 104/92 si applica esclusi-

¹⁰ Legge 28 febbraio 1997, n. 30 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l’anno 1997”, art. 2, comma 9: “La disposizione di cui all’articolo 1, comma 3-bis), del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, che prevede l’applicazione dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento agli ausili relativi a menomazioni funzionali permanenti, si applica anche ai sussidi tecnici ed informativi rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità alle quali è subordinata l’applicazione della predetta aliquota”.

vamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di € 1.500.000.¹¹

PASSO CARRABILE

Sono esenti dalla tassa di occupazione del suolo pubblico gli accessi carrabili destinati a persone con handicap (art. 49, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 507/93).

¹¹ Art. 2, comma 49*bis* del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, così come modificato dall'art. 1, comma 77, lett. c) della legge 296/06 (Finanziaria 2007).

ACQUISTO CON ALIQUOTA IVA AGEVOLATA DI SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI**IN CARTA LIBERA****Autocertificazione sottoscritta dalla persona con disabilità (1)**

Il(la) sottoscritt... ..
 nat ... il...../...../... .. a(prov.)
 codice fiscale
 residente a
 in via
 ai fini dell'acquisto agevolato di sussidi tecnici ed informatici,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 (Testo unico sull'autocertificazione)

(barrare l'ipotesi che ricorre cancellando le altre)

- 1) che è stat... riconosciut... persona con handicap ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 104/92, con una invalidità funzionale permanente di tipo:
- ☐ motorio
 - ☐ visivo
 - ☐ uditivo
 - ☐ del linguaggio
- 2) che gli/le è stata rilasciata specifica prescrizione autorizzativa da parte del medico specialista della ASL di appartenenza attestante il collegamento funzionale tra la menomazione di cui sopra e l'acquisto di un:
- ☐ computer
 - ☐ modem
 - ☐ fax
 - ☐ altro

Il sottoscritto è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'articolo 76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risulterà mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'articolo 43 dello stesso T.U.

Firma della persona con disabilità

Luogo e Data.....

(1) L'autocertificazione può essere utilizzata in presenza di certificazioni mediche già rilasciate e al fine di facilitare la documentazione del diritto all'agevolazione, quando non ci si vuol privare dell'originale o quando quest'ultimo è già stato consegnato a un ufficio o a un precedente rivenditore di beni agevolati.

Pensioni ai superstiti

I familiari del lavoratore o del pensionato, in presenza di determinati requisiti, hanno diritto, a seguito della sua scomparsa, alla pensione ai superstiti¹.

Questa si distingue in:

- **pensione indiretta**, spettante ai componenti il nucleo familiare alla morte di un lavoratore assicurato che abbia accumulato, anche in epoche diverse, almeno 15 anni di contribuzione, oppure 5 anni di contributi di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la scomparsa;
- **pensione di reversibilità**, spettante qualora la persona deceduta fosse già titolare di pensione di anzianità, vecchiaia o ordinaria di inabilità².

I figli minorenni hanno sempre diritto alla pensione ai superstiti.

In via generale, i figli maggiorenni conservano il diritto solo se **viventi a carico** del genitore al momento della sua morte, e comunque non oltre il 21mo anno di età se studenti di scuola media o professionale, e il 26mo anno di età se universitari, purché non fuori corso.

Inabilità al lavoro

Il diritto alla pensione ai superstiti **in favore dei figli sussiste** invece, **indipendentemente dall'età e dalla condizione di studente**, sempreché viventi a carico, **qualora riconosciuti “inabili al lavoro”**.

Nel verificare l'**inabilità al lavoro** e la **vivenza a carico** (condizione, quest'ultima, **differente** dall'essere **fiscalmente** a carico) l'ente erogatore prende come riferimento il momento del decesso del genitore.

Il concetto di inabilità viene definito dalla Legge n. 222 del 12 giugno 1984 (art. 8, comma 1): *“si considerano inabili le persone che, a causa di infer-*

¹ Legge 21 luglio 1965, n. 903, artt. 21 e 22 (G.U. n. 190 del 31/7/1965).

² La pensione ordinaria di inabilità alla quale ci si riferisce è quella ai sensi della L. 222/84, art. 2, diversa da quella destinata agli invalidi civili.

mità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa".

Si tratta quindi di uno status differente rispetto a quello di invalido civile; pertanto, coloro che hanno già il riconoscimento di invalidità, anche se del 100% o del "100% con necessità di assistenza continua", non hanno automaticamente diritto alla pensione di reversibilità così come chi ha il 75% non ne è automaticamente escluso.

L'inabilità al lavoro ai fini della pensione ai superstiti deve essere riconosciuta dall'INPS, nel caso il dante causa fosse iscritto a tale ente e dalle ASL, dalle Commissioni Mediche di Verifica o dagli Ospedali militari nel caso dei lavoratori della P.A.

Vivenza a carico

Per quanto riguarda invece il requisito della **vivenza a carico** occorre fare una distinzione tra il caso di convivenza e quello di non convivenza del beneficiario con il genitore dante causa:

- in caso di **convivenza**, intendendosi per questa l'effettiva "*comunione di tetto e di mensa*", il requisito della **vivenza a carico** è soddisfatto in caso di **condizione di non autosufficienza economica** del superstite, sussistente qualora quest'ultimo, al momento del decesso del genitore, possieda redditi propri di importo non superiore al **limite di reddito** al quale è subordinato il diritto alla pensione agli invalidi civili, che **per il 2014** è pari a € **16.449,85**; per i figli che si trovino nella *impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore* o che, *non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di un'assistenza continua*, il predetto limite è aumentato dell'importo annuo dell'indennità di accompagnamento (€ 6.048,84 per il 2014): **il limite di reddito in questo caso**, è pari a € **22.498,69**³.
- in caso di **non convivenza**, oltre alla condizione di non autosufficienza economica di cui sopra, andrà accertato anche il **mantenimento abituale** del superstite da parte del genitore deceduto

I redditi da considerare sono quelli assoggettabili all'IRPEF (non vanno quindi computate le provvidenze economiche di invalidità civile).

Nell'eventualità di decesso anche dell'altro genitore (lavoratore o pensionato), il figlio può ottenere una seconda pensione ai superstiti, sempreché sia soddisfatto anche in questo caso il requisito della **vivenza a carico**: a questo fine è rilevante l'importo della pensione ai superstiti che già percepisce, poiché la stessa è un reddito assoggettabile all'IRPEF.

Sia per stabilire l'inabilità al lavoro sia per la **vivenza a carico** del figlio, l'ente erogatore prende come riferimento il momento del decesso del genitore. Se una persona giudicata "inabile al lavoro" viene successivamente assunta, anche con contratto part-time, ne consegue che verrebbe meno il

³ Circolare INPS 29 novembre 2000, n. 198 e Informativa INPDAP 11 luglio 2001, n. 34.

requisito dell'inabilità lavorativa e quindi il diritto alla pensione di reversibilità.

Tuttavia, l'attività lavorativa svolta con finalità terapeutiche presso cooperative sociali (cooperative di tipo B, legge n. 381/91) non preclude il diritto alla pensione di reversibilità⁴.

Lo stesso vale per i **casi di attività lavorativa svolta con finalità terapeutica**, accertata dall'ente erogatore della pensione, da persone riconosciute inabili al lavoro, con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso datori di lavoro che assumono con convenzioni di integrazione lavorativa di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata⁵, oltre che per quelli realizzati nelle cooperative sociali già citate. Peraltro, coloro che prestano attività lavorativa nelle cooperative sociali mantengono il diritto alla pensione anche se l'orario di lavoro supera le 25 ore settimanali quando il decesso del genitore per il quale fruisce della pensione sia antecedente al 31 dicembre 2007 e sempreché il rapporto di lavoro sia stato avviato dopo quella stessa data⁶.

Decorrenza e quote

La pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del genitore e spetta in una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata allo stesso. Per ottenerla occorre presentare domanda all'INPS o alla sede Inps Gestione Dipendenti Pubblici, a seconda del settore di appartenenza (privato o pubblico) del genitore.

Il diritto a richiedere la pensione può essere esercitato in qualsiasi momento non essendo soggetto a prescrizione (le somme arretrate, se mai liquidate, possono essere riconosciute, e rimosse, con decorrenza fino ad un massimo di dieci anni; le rate poste in liquidazione e non rimosse dal beneficiario, possono essere incassate entro cinque anni⁷).

Per le pensioni decorrenti dal 1 settembre 1995 (Legge n. 335, 8/8/95, art. 1, comma 41; Circolare INPS n. 234, 25/8/95):

- se i superstiti aventi diritto sono il coniuge e un figlio, questi percepiranno l'80% (rispettivamente 60% e 20%); se è il coniuge e due figli: il 100%;
- se i superstiti sono solo i figli: per un figlio si percepirà il 70%, per due figli l'80%, per tre o più figli il 100%.

⁴ Circolare INPS 10 luglio 2001, n. 137.

⁵ Articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, così come modificato dall'art. 46, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31. Sull'argomento vds. anche circolare INPS 6 febbraio 2009, n. 15.

⁶ Circolare INPS 15/2009, punto 4.

⁷ Art. 129, comma 1, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1927.

Per quanto riguarda il cumulo della pensione con altri redditi, ricordiamo che la riduzione dell'importo della stessa, subordinato alla condizione di reddito del beneficiario⁸, non si applica se nel nucleo familiare sono presenti figli minori, studenti o inabili.

- In sintesi** Nel caso di figlio maggiorenne, la pensione ai superstiti spetta se:
- il beneficiario viene valutato “inabile al lavoro” dalle competenti commissioni mediche;
 - il beneficiario è a carico del genitore al momento del suo decesso, non avendo un reddito personale superiore a quello indicato per l'erogazione della pensione di inabilità (o, se titolare di indennità di accompagnamento di un reddito pari a quello suddetto aumentato dell'importo dell'indennità stessa).

La pensione inoltre spetta nel caso di svolgimento di attività lavorativa da parte del beneficiario, solo se:

- questa è svolta presso cooperative sociali o presso datori di lavoro che abbiano assunto tramite le convenzioni di integrazione lavorativa di cui all'art. 11 della L. 68/99, con contratti di formazione e lavoro o di apprendistato, o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata (vedi art. 46 del DL 248/07 convertito nella L. 31/08);
- la stessa è svolta per un massimo di 25 ore settimanali;
- ne è riconosciuta la finalità terapeutica dall'ente erogatore.

⁸ Legge 8 agosto 1995, n. 335: “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”, art. 1, comma 41: “...*Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma*”.

Trasporti

TRENITALIA

Per gli spostamenti in treno le persone con disabilità possono avere diritto ad alcune agevolazioni.

Carta Blu

I titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione hanno diritto alla **Carta Blu**, che consente all'accompagnatore di usufruire della gratuità del viaggio nel caso di treni Espressi, Intercity ed Intercity notte, e di un prezzo ridotto nel caso di altri treni (Eurostar, Alta Velocità) e dei servizi vettura letto e cuccetta.

La Carta Blu è valida solo sui percorsi nazionali e non è cumulabile con altre riduzioni e/o particolari agevolazioni tariffarie, è gratuita e può essere richiesta presso i Centri di Assistenza riservati alle persone diversamente abili ("CAD") e le biglietterie di Stazione.

La carta ha una validità non superiore ai 5 anni, rinnovabile alla scadenza.

Per il rilascio della carta, occorre compilare l'apposito Modulo Carta Blu per la richiesta della carta e contestuale consenso informato (legge 196/03), allegando copia della certificazione sanitaria rilasciata dalle Commissioni ASL attestante il diritto all'indennità di accompagnamento, e copia del documento di identità personale.

Rinnovo della Carta

Allo scadere della validità, va richiesta una nuova Carta.

Per le carte contrassegnate dalla lettera **P** (rilasciate nei casi di invalidità permanente), non è necessario ripresentare la certificazione sanitaria. L'operatore Trenitalia (del Cad, Biglietteria e/o Club Eurostar) emette una nuova Carta sulla quale sarà apposta la lettera P.

Per le carte contrassegnate con lettera **T** (rilasciate nei casi di invalidità temporanea sottoposta a revisione), è invece necessario presentare nuova certificazione sanitaria.

**Assistenza alle
persone con
disabilità**

Trenitalia garantisce un servizio di assistenza alle persone con disabilità, in osservanza del Regolamento (CE) n. 1371/07 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri del trasporto ferroviario, entrato in vigore nel dicembre 2009. L'assistenza va richiesta in anticipo, contattando il numero 06/3000 (opzione 7), o il Call Center Trenitalia 199 89 20 21 (opzione 7), o il Numero Unico Nazionale 199 30 30 60, direttamente presso le Sale Blu, punto di riferimento per tutte le esigenze di viaggio delle persone con mobilità ridotta, che organizzano il servizio di assistenza in un circuito di 252 stazioni abilitate, presenti nelle 14 principali stazioni ferroviarie.

TRASPORTI AEREI

Sono istituiti servizi di informazione e assistenza a favore delle persone con disabilità (fisica e non) e persone con difficoltà presso molti aeroporti. È opportuno richiedere informazioni presso il servizio Assistenza Passeggeri e comunque specificare la richiesta al momento della prenotazione del biglietto.

Il servizio di accompagnamento al volo può essere richiesto anche nei casi in cui persone con disabilità intellettiva viaggino da sole.

Il 15 dicembre 2005 il Parlamento Europeo (<http://www.europarl.eu.int/>) ha approvato il Regolamento¹ che ha reso illegale in tutta l'Unione Europea qualsiasi discriminazione verso le persone con disabilità durante i viaggi aerei.

Le disposizioni sono rivolte a tutte le persone con mobilità ridotta a causa di una disabilità fisica permanente o temporanea, incapacità intellettiva o per qualsiasi altra causa di disabilità o per ragioni di età e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata e un adattamento del servizio alle necessità della persona.

In particolare i punti cardine del nuovo regolamento sono il divieto di negare l'imbarco alle persone con disabilità e l'obbligo per loro dell'assistenza gratuita.

L'assistenza riguarda l'imbarco, il volo e lo sbarco delle persone con disabilità, che dovranno avere a disposizione, ove necessario, ascensori, sedie a rotelle, l'aiuto durante gli spostamenti all'interno dell'aeroporto verso il banco del check-in o la sala ritiro bagagli, per raggiungere l'uscita o le toilette, per espletare le procedure di immigrazione e doganali. La richiesta di assistenza deve pervenire almeno quarantotto ore prima dell'orario di partenza.

Il regolamento prevede inoltre che siano i singoli Stati a informare le persone con disabilità sui loro diritti istituiti a livello europeo e sulle possibilità di

¹ Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (COM(2005)0047 – C6-0045/2005 – 2005/0007(COD) – *pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale II serie speciale, Comunità Europee, n. 75 del 25 settembre 2006.*

reclamo presso gli organismi designati. Un recente Decreto Legislativo ha dettato la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento².

LINEE URBANE ED EXTRAURBANE DI TRASPORTO PUBBLICO

La possibilità di avere diritto alla Tessera di libera circolazione per l'intera rete urbana e le linee della metropolitana è legata alle disposizioni impartite dalle diverse Aziende di trasporto comunali, mentre è di competenza regionale la materia relativa alle tariffe delle linee di trasporto extraurbane.

In genere, chi ha l'indennità di accompagnamento, o anche una percentuale di invalidità civile superiore ai 2/3, ha diritto a tale agevolazione, che permette di fruire dei trasporti pubblici gratuitamente o a tariffe agevolate. È consigliabile chiedere informazioni più precise alla locale Azienda di trasporto.

CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI

Contrassegno di parcheggio

È un'autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza, che consente ai veicoli a servizio delle persone *invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta*, di accedere alla Zona a Traffico Limitato, circolare nelle corsie preferenziali riservate oltre che ai mezzi pubblici anche ai taxi e di **sostare liberamente negli spazi loro riservati**.

“**La gratuità del parcheggio nelle strisce blu può essere prevista** da ciascun Comune con specifica deliberazione³: laddove ciò non avvenga, tale diritto ovviamente non sussiste.

L'agevolazione è riconosciuta a condizione che i veicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio delle persone con invalidità.⁴

La documentazione sanitaria per il rilascio del contrassegno **per invalidità permanente** consiste in un certificato medico redatto dall'ufficio medico-legale della propria ASL, dal cui risulti che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha *effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta*.

² D.Lgs. 24 febbraio 2009, n. 24: Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.

³ DPR 495, art. 381, comma 5: “... Il comune può inoltre stabilire, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e prevedere, altresì, la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.”.

⁴ Art. 1, comma 36, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).

Il contrassegno ha in questo caso **validità 5 anni**. Per il **rinnovo** sarà sufficiente presentare all'ufficio preposto un certificato redatto dal proprio medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio⁵.

La possibilità di ottenere il "contrassegno invalidi" è stata successivamente estesa anche ai non vedenti⁶.

È prevista inoltre la possibilità "*per le persone **invalidi a tempo determinato** in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche*" di ottenere un'**autorizzazione temporanea**⁷; in questo caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità.

Dal momento che si fa riferimento alla capacità di deambulazione, che è generalmente interpretata come capacità fisica, il rilascio di tale contrassegno alle persone con disabilità intellettiva è subordinato all'interpretazione della dicitura da parte del medico legale preposto o a specifiche disposizioni locali: la **Regione Lombardia**, ad esempio, che ha esteso la semplificazione del rilascio del contrassegno direttamente dal Comune di residenza previa la sola presentazione di copia del certificato di invalidità civile attestante l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore⁸; il **Comune di Roma**⁹, invece, ha disposto che la commissione valutativa preposta all'assegnazione a titolo gratuito di uno spazio di sosta personalizzato, concedibile ai possessori di contrassegno speciale, dovrà considerare anche patologie diverse da quelle strettamente motorie, compresa la disabilità mentale, qualora compromettano fortemente la normale mobilità e l'uso dei mezzi pubblici di trasporto, ammettendo implicitamente la possibilità di rilascio del contrassegno nel caso di tali condizioni sanitarie.

Il contrassegno non spetta dunque a tutte le persone con disabilità o con riconoscimento di handicap in situazione di gravità in quanto tali, ma solo a quelle riconosciute non deambulanti.

A tale riguardo, il Giudice di Pace di Verona ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme regolanti il rilascio del contrassegno laddove si individuano quali beneficiari solamente persone non deambulanti e non vedenti, escludendo altre tipologie di disabilità¹⁰.

La Corte Costituzionale ha tuttavia dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sottolineando che appare del tutto ragionevole che, in tema di circolazione di persone e cose, sia preso in parti-

⁵ DPR n. 495/92, art. 381, comma 3.

⁶ DPR n. 503/96, art. 12, comma 3.

⁷ DPR n. 495/92, art. 381, comma 4.

⁸ Circolare Regione Lombardia 11 dicembre 2001, n. 64.

⁹ Deliberazione del Consiglio Comunale del 14 maggio 2009, n. 47, art. 11bis.

¹⁰ Ordinanza 14 ottobre 2003, in G.U. 1ª Serie Speciale – n. 9 del 03-03-2004.

colare considerazione quell'aspetto dell'invalidità rappresentato dalla non deambulazione¹¹.

Per una corretta (a nostro avviso) interpretazione del concetto di deambulazione, potrebbe essere utile citare quella fornita, sia pure con riferimento al diritto all'assegno di accompagnamento, dalla Circolare del Ministero della Sanità del 17 gennaio 1972, n. 7 secondo cui “...la funzione di deambulazione, quale complessa attività neuromotoria, va intesa in termini estensivi, e cioè come mancanza di autosufficienza e collegata necessità di un accompagnatore.”

Dal 15 settembre 2012 è entrato in vigore in Italia il **nuovo contrassegno di parcheggio per disabili “europeo”**¹², (formato rettangolare, colore azzurro chiaro, simbolo internazionale dell'accessibilità bianco della sedia a rotelle su fondo blu) conforme al “contrassegno unificato disabili europeo” (CUDE)¹³. **valido quindi anche negli altri paesi aderenti all'UE.**

Parcheggio nominativo

Il contrassegno è inoltre requisito necessario per l'eventuale assegnazione del cd. parcheggio *ad personam*: il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”¹⁴ prevede che il Sindaco, con propria ordinanza, nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di disabilità, *possa* assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del “contrassegno invalidi” della persona autorizzata ad usufruirne. Il Regolamento limita la concessione di tale parcheggio alle zone ad alta densità di traffico, nel caso in cui l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile.

Spazio di sosta condominiale

Per quanto riguarda la possibilità di ottenere uno spazio di sosta per le persone con disabilità **all'interno del condominio**, poiché ci riferiamo a una proprietà privata, vale quanto disposto dall'art. 8 del Decreto Ministero Lavori Pubblici n. 236/1989, “*Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche*”, sempreché la costruzione sia successiva (o sia stata completata successivamente) all'entrata in vigore del Decreto 11/8/89 e che siano previsti posti auto. Tali posti auto sono riservati a residenti o visitatori (dunque **non nominativi**) e vanno previsti nel numero di almeno 1 ogni 50 o frazione di 50 (art. 8.2.3). Qualora il condominio sia stato ultimato precedentemente all'entrata in vigore del DM n. 236/89, la richiesta di un parcheggio ad uso delle persone con disabilità va fatta in sede di assemblea di condominio.

¹¹ Ordinanza 25 novembre 2004, n. 362. in G. U. 1ª Serie Speciale n. 47 del 1-12-2004.

¹² Decreto del Presidente della Repubblica n.151 del 30 luglio 2012, pubblicato sulla GU n. 203 del 31 agosto 2012.

¹³ Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 98/376/CE.

¹⁴ DPR n. 495/92 e successive modifiche, art. 381, comma 5.

Aspetti giuridici, cittadinanza e tutela

In questi ultimi anni la normativa italiana riguardante i temi della tutela per le persone con disabilità ha subito una notevole evoluzione, soprattutto grazie all'emanazione della legge n. 6/2004 che oltre a introdurre la figura dell'amministratore di sostegno, ha modificato, rendendoli meno rigidi, gli istituti dell'inabilitazione e dell'interdizione.

A fronte di molte novità legislative ma anche di convincimenti che riguardano le capacità delle persone con disabilità intellettiva – *tanto radicati quanto spesso inesatti e che meritano di essere demistificati* – riteniamo utile affrontare il tema della tutela descrivendone gli strumenti giuridici oggi a disposizione.

Prima entrare nel merito, può valer la pena fare chiarezza brevemente anche sul tema della responsabilità del cittadino (con disabilità o meno), così come viene indicata nella Costituzione, nel Codice civile e nel Codice penale perché riguardando tutti, riguarda anche le persone con disabilità intellettiva.

Tutti i minori, indipendentemente dalla sussistenza di una qualsiasi disabilità, sono soggetti alla potestà genitoriale sino al raggiungimento della maggiore età (c.c., art. 316).

I genitori dunque rappresentano i figli minori (ne sono cioè i “**rappresentanti legali**”) in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Tuttavia, relativamente ad atti che eccedono l'ordinaria amministrazione (es: accettazione di un'eredità da parte del minore, vendita di un immobile a lui intestato, riscossione di ingenti somme di denaro...) è necessaria un'autorizzazione da parte del giudice tutelare (c.c., art. 320).

Per quanto riguarda il concetto di **responsabilità civile**, con questa si intende l'obbligo di risarcire i danni cagionati a terzi causati ad esempio per negligenza o per imprudenza. Nel caso di danno causato da un minore, la respon-

sabilità civile è attribuibile al genitore o al maggiorenne che lo aveva in quel momento sotto la propria vigilanza (art. 2048 c.c.).

La **responsabilità penale** presuppone invece l'accertamento di un reato al fine della irrogazione di una pena. Questa è *sempre* personale (Costituzione, art. 27), sia per i minori sia per i maggiorenni. Tuttavia, i minori di età inferiore ai quattordici anni non possono essere penalmente perseguiti.

In ogni caso, non è imputabile di un reato chi, nel momento del compimento dello stesso, non possedeva la capacità (naturale) di intendere e di volere (Codice penale, art. 85). Non si tratta qui di alcun riferimento all'interdizione, ci si riferisce invece alla "consapevolezza" che in quel momento quella persona aveva dell'atto che stava compiendo (e che viene indagata attraverso le famose perizie di cui spesso si sente parlare in occasione di processi penali).

**Capacità
giuridica,
capacità legale
di agire,
capacità
naturale**

La **capacità giuridica** spetta a tutte le persone, indistintamente, in quanto tali, dunque sorge al momento della nascita e viene meno soltanto con la morte. Con l'attribuzione della capacità giuridica, un individuo acquista la possibilità di essere titolare di diritti e di doveri, contemplati e protetti dall'ordinamento (es.: può essere intestatario di qualsiasi bene, mobile o immobile).

La **capacità legale di agire** consiste nella possibilità di compiere atti giuridici ritenuti validi e meritevoli di tutela dall'ordinamento: è, in pratica, l'idoneità ad esercitare i diritti e a disporre, ponendo in essere atti giuridici (es.: può vendere un bene di cui è proprietario).

Compete, in linea generale, a tutte le persone maggiori di 18 anni (con eccezioni stabilite dal legislatore per il compimento di determinati atti, per i quali può essere prevista un'età diversa).

La **capacità naturale di agire**, invece, coincide con la capacità di intendere e di volere, cioè con il normale funzionamento della sfera cognitiva e volitiva; è dunque un concetto diverso da quello di capacità legale di agire: un neonato, ad esempio, è non solo legalmente incapace, ma anche naturalmente incapace a compiere atti giuridici. Un adolescente prossimo alla maggiore età, invece, è legalmente incapace ma, molto probabilmente, naturalmente capace. Ancora: un adulto sotto effetto dell'alcool è naturalmente incapace, nonostante sia legalmente capace, così come una persona maggiorenne con una **gravissima** forma di disabilità intellettiva che non sia stata interdetta o inabilitata.

Il maggiorenne, se viene interdetto, perde la capacità legale di agire e viene quindi a trovarsi in una condizione assimilabile, sotto questo aspetto, a quella del minorenne.

La **differenza tra i concetti di capacità giuridica e di capacità legale di agire** è evidente nei rapporti patrimoniali: ad esempio, un minorenne o un interdetto possono essere proprietari di case loro intestate, ma non possono venderle o locarle se non attraverso l'intervento dei genitori (nel caso del minorenne) o del tutore (nel caso dell'interdetto).

Le particolari tutele previste per le persone con disabilità intellettiva

Per molti è dato per scontato che una persona con disabilità intellettiva, al compimento dei 18 anni, sia per la sua condizione riconosciuta giuridicamente incapace di intendere e di volere e che quindi sia necessario interdirlo e procedere alla nomina di un tutore. Non è così.

La capacità di intendere e di volere è data per ogni persona, è l'incapacità (giuridica) che deve essere riconosciuta, e per fare questo occorre che sia presentata una istanza al Tribunale perché un giudice riconosca tale incapacità.

Al di là delle difficoltà oggettive che si riconoscono alle persone con disabilità intellettiva per ciò che può riguardare temi complessi (quali per esempio la firma di un contratto, la vendita di un immobile, la gestione di somme importanti di denaro) e delle differenze che esistono tra le diverse persone con sindrome di Down, non è generalmente necessario richiederne l'interdizione.

I motivi sono molteplici, vi elenchiamo i principali:

- non è assolutamente necessario richiedere l'interdizione per ottenere la conferma del riconoscimento dell'invalidità civile, così come l'interdizione non è un requisito per il diritto all'indennità di accompagnamento. Tantomeno è necessario essere interdetti per poter riscuotere la provvidenza economica, l'importante è che la persona sia in grado di intendere e di volere; si può inoltre, eventualmente, delegare ad altra persona la riscossione delle mensilità o richiederne l'accreditamento su conto corrente postale o bancario;
- l'interdizione limita i diritti della persona, poiché gli atti compiuti dall'interdetto possono essere annullati (c.c., art. 427) e per molti altri viene sostituito dal tutore. Inoltre è espressamente disposto che la persona interdetta non può contrarre matrimonio (art. 85 del Codice Civile).
- a meno che non si tratti di persona con gravissime difficoltà e che si trovi nella necessità di dover gestire un patrimonio, l'interdizione non porta alcun giovamento alla sua qualità di vita; c'è chi ritiene che con l'interdizione si attivi una tutela da parte dello Stato nei confronti di quella persona: in realtà ciò che si attiva è un controllo da parte del giudice tutelare sull'agire del tutore, cioè di una persona che al posto dell'interdetto gestisce i suoi interessi, e che è di solito, se presente, un familiare molto vicino: un genitore, un fratello... cioè la stessa persona che comunque se ne occuperebbe anche senza un riconoscimento "formale" del ruolo. Il tutore è obbligato a presentare periodicamente al giudice tutelare il rendiconto delle entrate e delle uscite, che può essere più o meno particolareggiato a seconda della richiesta del giudice.

È luogo comune, invece, che una persona interdetta non possa essere assunta al lavoro: tale limitazione derivava dall'esclusione delle persone interdette all'elettorato attivo¹, condizione questa invece necessaria per l'assunzione, co-

¹ DPR n. 223, 20 marzo 1967, art. 2, punto 1: "Non sono elettori: gli interdetti e gli inabilitati per infermità di mente".

me stabilito dai regolamenti per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni². Nel 1978, la Legge n. 180 ha restituito il diritto di voto alle persone interdette³ e quindi uno dei requisiti necessari per l'assunzione.

In ogni caso, se dal punto di vista normativo oggi non esiste una limitazione all'assunzione di una persona interdetta, di fatto è comunque molto difficile che un datore di lavoro accetti la firma di un tutore per la definizione di un contratto di lavoro.

C'è da sottolineare, inoltre, che con l'istituzione della figura dell'Amministratore di sostegno, il ricorso all'interdizione appare ancor meno motivato.

Citiamo, anche se non si riferisce propriamente all'ambito della tutela così come il tema è stato impostato in questo documento, l'articolo 36 della Legge n. 104/92 che prevede l'inasprimento della pena quando vittima dei reati considerati è una persona con handicap:

“Aggravamento delle sanzioni penali. - 1. Per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

Inoltre la legge 1 marzo 2006, n. 67: “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni” promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità di cui all'art. 3 della legge n. 104/92, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali.

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

(Codice civile, Titolo XII, artt. 404 e seguenti, come modificato dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6⁴)

Si tratta di una figura giuridica la cui finalità è tutelare la persona impossibilitata, anche parzialmente e/o temporaneamente, a provvedere ai propri interessi, con la minor limitazione possibile della capacità di agire. Punto di for-

² DPR n. 30 ottobre 1996, n. 693.

³ Legge 13 maggio 1978 n. 180, art. 11 Norme finali.: “Sono abrogati ...il n. 1 dell'articolo 2 e l'articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge”.

⁴ Legge n. 6, 9 gennaio 2004 “Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 14, 19/1/2004.

za di questo nuovo istituto è la “flessibilità”: l’amministratore di sostegno cura esclusivamente gli aspetti, non solo patrimoniali, che nell’istanza per il riconoscimento vengono indicati direttamente dalla persona che ne sarà poi il destinatario o da chi per lei propone la richiesta di nomina.

Coloro che sono già stati interdetti o inabilitati non sono esclusi dalla possibilità di fruirne: è infatti possibile chiedere la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione in favore della nomina dell’amministratore di sostegno così come il giudice può decidere, nel corso della procedura per l’interdizione o l’inabilitazione, di nominare invece un amministratore di sostegno (si sono già avute sentenze in questo senso).

In sostanza, mediante questo istituto è possibile *delegare totalmente* all’amministratore di sostegno la rappresentanza relativa agli atti cui il beneficiario non è in grado di provvedere e definire quelli che il beneficiario può compiere *solamente* con l’assistenza dell’amministratore.

Il beneficiario quindi mantiene la capacità di agire per tutti gli atti non specificati sul decreto di nomina e comunque può compiere da solo tutti quelli “*necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana*” (art. 409 c.c.).

Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, che deve essere comunque sempre informato dall’amministratore circa gli atti che questo sta per compiere in sua rappresentanza. Qualora beneficiario e amministratore si trovino in dissenso rispetto a un atto da compiere, quest’ultimo riferisce al giudice tutelare che dispone i provvedimenti del caso (art. 410 c.c.).

Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno o dal beneficiario in violazione delle leggi o delle disposizioni contenute nel decreto di nomina, possono essere annullati entro cinque anni dal loro compimento, anche su istanza degli stessi (art. 412 c.c.).

Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può essere proposto al giudice tutelare dallo stesso soggetto beneficiario, anche minore⁵, interdetto o inabilitato⁶, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado (genitori, figli, ascendenti e discendenti diretti, fratelli, zii, cugini primi) dagli affini entro il secondo grado (suoceri, generi, cognati, zii acquisiti), dal pubblico ministero (un magistrato dell’Ufficio della Procura della Repubblica), dai responsabili dei servizi sanitari e sociali (art. 406 c.c.).

⁵ Il successivo decreto di nomina dell’amministratore di sostegno relativo a un minore non emancipato può essere emesso solo nell’ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

⁶ In questi casi il ricorso deve essere presentato congiuntamente all’istanza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione e il successivo decreto di nomina è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca (art. 405 c.c.).

A tale proposito è consigliabile, specie qualora il futuro beneficiario abbia molti parenti, presentare un **ricorso congiunto**, cioè controfirmato dai parenti citati in precedenza: per avviare l'iter è infatti necessaria la notifica agli stessi – o in ogni caso a quelli che il giudice ha indicato nel decreto di fissazione dell'udienza poiché ne ritiene utile l'audizione – di una copia autenticata del ricorso; ciò comporta varie spese (di segreteria, bolli per il rilascio dell'autentica, quelle relative alla notificazione), a carico del ricorrente.

Dal momento che la nomina di un amministratore di sostegno avviene con un semplice ricorso che tende ad ottenere un provvedimento di giurisdizione volontaria (non deve cioè risolvere un conflitto di interessi) non è necessaria, in via generale, l'assistenza di un avvocato.

Tuttavia, la Corte di Cassazione la ritiene tale qualora nel provvedimento di ammissione all'AdS vi sia la previsione di effetti e limitazioni analoghi a quelli previsti per l'interdetto o l'inabilitato⁷; il Giudice Tutelare può in ogni caso richiederla.

Il giudice tutelare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto immediatamente esecutivo.

La procedura per l'amministrazione di sostegno è gratuita (art. 46/bis c.c.).

Può essere nominato amministratore di sostegno la persona designata dal futuro beneficiario. In mancanza o in caso di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore diverso. Nella scelta preferisce, ove possibile, il coniuge non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, uno dei genitori, uno dei figli, uno dei fratelli, un parente entro il quarto grado, il soggetto designato nel testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata del genitore superstite. Quando ne ravvisa l'opportunità il giudice può nominare altra persona ritenuta idonea, come ad esempio il legale rappresentante di fondazione o associazione anche non dotata di personalità giuridica.

Viene invece vietato agli operatori dei servizi pubblici e privati che si prendono cura dell'interessato di ricoprire il ruolo di amministratore di sostegno, al fine di evitare conflitto di interessi fra chi si prende cura della persona e chi su di essa deve vigilare (art. 408 c.c.).

⁷ Suprema Corte di Cassazione sez. I civile; sentenza 29 novembre 2006, n. 25366. Massima: Il procedimento di nomina dell'AdS necessita della difesa tecnica, nel rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio, ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere incida sui diritti fondamentali della persona, prevedendo effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti per l'interdetto o l'inabilitato.

INTERDIZIONE

Codice Civile, Titolo XII, artt. 414 e seguenti, come modificato dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6

L'interdizione comporta l'incapacità totale di agire della persona oggetto di tale procedimento e la nomina di un tutore, cioè di colui che legalmente rappresenta l'interdetto in tutti gli atti civili⁸ e ne amministra i beni.

Tuttavia l'autorità giudiziaria può stabilire che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento o con l'assistenza del tutore (art. 427 c.c.). Gli atti specificamente non indicati compiuti dall'interdetto possono quindi essere annullati. Il tutore è tenuto comunque a richiedere l'autorizzazione al giudice tutelare o al tribunale per l'esecuzione di determinati atti (art. 424 c.c.) e deve inoltre presentare periodicamente il rendiconto della sua amministrazione. Il tutore non può acquistare i beni del tutelato, può essere rimosso se si dimostra negligente, inetto, insolvente, o se abusa dei suoi poteri. Può essere esonerato se la tutela si dimostra troppo gravosa e qualcun altro può sostituirlo.

Possono essere interdetti i maggiorenni in condizioni di abituale infermità di mente incapaci di provvedere ai propri interessi e il minore emancipato, quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione (art. 414 c.c.).

L'interdizione può essere promossa dallo stesso soggetto beneficiario, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado (genitori, figli, ascendenti e discendenti diretti, fratelli, zii, cugini primi), dagli affini entro il secondo grado (suoceri, generi, cognati, zii acquisiti), dal Pubblico Ministero (un magistrato dell'Ufficio della Procura della Repubblica), dal curatore nel caso di persona inabilitata (art. 417 c.c.).

Per presentare l'istanza occorre rivolgersi al Tribunale. Il giudice tutelare nomina il Tutore e il Protutore. La procedura per l'interdizione – a seguito delle modifiche apportate al Titolo XII del Codice Civile dalla legge 6/2004 – è gratuita (art. 46/bis c.c.) ma, a differenza di quella per la nomina dell'amministratore di sostegno, presuppone l'assistenza di un legale.

Può essere nominato tutore la persona designata dal futuro beneficiario. In mancanza o in caso di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un tutore diverso. Nella scelta preferisce, ove possibile, il coniuge non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, uno dei genitori, uno dei figli, uno dei fratelli, un parente entro il quarto grado, il soggetto designato nel testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata del genitore superstite. Quando ne ravvisa l'opportunità il giudice può nominare altra persona ritenuta idonea, come ad esempio il legale rappresen-

⁸ Gli interdetti mantengono tuttavia il diritto di voto (art. 11, legge 180/78), ma non possono contrarre matrimonio (c.c., art. 85).

tante di fondazione o associazione anche non dotata di personalità giuridica. Viene invece **vietato** agli operatori dei servizi pubblici e privati che si prendono cura dell'interessato di ricoprire il ruolo di tutore, al fine di evitare conflitto di interessi fra chi si prende cura della persona e chi su di essa deve vigilare (art. 408 c.c.).

INABILITAZIONE

Codice Civile, Titolo XII, art. 414 e seguenti, come modificato dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6

L'inabilitazione consente alla persona oggetto di tale procedimento una capacità di agire limitata agli atti di ordinaria amministrazione (atti giuridici, conclusione di contratti) anche se l'autorità giudiziaria, sulla stessa sentenza di pronuncia dell'inabilitazione, può stabilire la possibilità per l'inabilitato di compiere autonomamente taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (art. 427 c.c.).

Le persone inabilite possono essere assunte firmando da sé il proprio contratto di lavoro.

L'istanza di inabilitazione determina da parte del giudice tutelare la nomina di un curatore i cui compiti consistono nell'aiutare l'inabilitato ad amministrare i suoi beni ed essere presente quando occorre riscuotere capitali e/o stare in giudizio.

Così come il tutore, anche il curatore necessita dell'autorizzazione del giudice tutelare (per tutti gli atti di straordinaria amministrazione) e del tribunale (in caso di vendita di beni di una certa entità, costituzione di pegni o ipoteche, realizzazione di compromessi e transazioni).

La procedura, i soggetti legittimati a presentare l'istanza e a ricoprire il ruolo di curatore sono gli stessi previsti per l'interdizione.

IL TRUST IN FAVORE DI SOGGETTO DEBOLE

Legge 16 ottobre 1989, n. 364

Il **trust** – prendiamo qui in considerazione quello costituito *in favore di persone con disabilità intellettiva* – è un istituto giuridico di diritto straniero che permette di destinare un insieme di beni in favore di un beneficiario non in grado di gestirli in prima persona, affinché le utilità da esso traibili siano impiegate nell'interesse esclusivo della persona da tutelare.

Riferimento normativo è la legge 16 ottobre 1989, n. 364 (entrata in vigore il primo gennaio 1992) con la quale veniva ratificata la Convenzione relativa alla legge sui "trust" ed al loro riconoscimento, adottata a L'Aja il primo luglio 1985.

Si tratta in sostanza di un **atto programmatico di affidamento** (la cui durata

si fa coincidere con la vita del beneficiario), nel quale chi lo dispone indica le finalità dell'atto stesso, i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli.

I soggetti di un trust, nella fattispecie della quale qui ci occupiamo, sono:

- **Disponente:** colui il quale intende vincolare un insieme di beni nell'interesse economico e morale della persona beneficiaria: presumibilmente i genitori o altri congiunti, cioè chi è effettivamente a conoscenza delle reali esigenze del proprio familiare. Il vincolo dei beni non deve necessariamente avvenire contestualmente all'istituzione del trust e può realizzarsi anche in modo graduale;
- **Trustee:** persona fisica, ente, associazione, designata dal disponente, che gestisce ed amministra i beni vincolati nel rispetto dello scopo del trust. Il trustee acquista la titolarità dei beni vincolati, che però non entrano nel suo patrimonio personale: non possono quindi essere aggrediti dai suoi creditori personali, sono esclusi dal suo asse ereditario e non faranno parte del regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio.

Altro compito del trustee è quello di scegliere la persona o l'Ente che dovrà prendersi cura del beneficiario sostenendone i relativi costi, utilizzando i beni in dotazione del trust. Può essere revocato dal disponente, che può peraltro prevederne il sostituto in caso di morte o di impedimento;

- **Guardiano:** persona fisica, ente, associazione, designata dal disponente che vigila sulla realizzazione dello scopo del trust e quindi sull'operato del trustee. Il disponente può attribuire al guardiano poteri più o meno incidenti sulle scelte del trustee nonché quelli di revoca e sostituzione dello stesso;
- **Beneficiario del reddito:** la persona con disabilità;
- **Beneficiari finali:** coloro ai quali i beni saranno trasferiti al termine del trust e che quindi possono essere diversi dai beneficiari del reddito individuati dal disponente, ma anche dal trustee o dal guardiano se così disposto.

INCAPACITÀ NATURALE

Codice Civile, Titolo XII, art. 428

Diritto al voto

La legge prevede una forma di protezione per coloro i quali, pur non essendo interdetti o inabilitati, sono tuttavia incapaci di amministrarsi.

Gli atti da loro compiuti possono infatti essere annullati entro cinque anni su istanza degli interessati, dei loro eredi o degli aventi causa, se da tali atti deriva un grave pregiudizio e quando risulta la malafede del contraente.

Al compimento della maggiore età, le persone con sindrome di Down, così come tutti i cittadini maggiorenni, che abbiano o meno una disabilità intellettiva, acquisiscono il diritto di voto, che **esercitano entrando in cabina elettorale da sole. La possibilità di essere accompagnati in cabina (cd. "Voto**

assistito”) è prevista esclusivamente in presenza di impedimenti di carattere fisico riconducibili a cecità, amputazioni delle mani, paralisi degli arti superiori o da altro impedimento di analoga gravità⁹.

Coloro che presentano gli impedimenti fisici di cui sopra devono far richiesta alla propria ASL di apposita certificazione, da esibire poi al seggio per poter essere accompagnati nella cabina elettorale. In merito all’esatta interpretazione della generica espressione «o da altro impedimento di analoga gravità», nel caso in cui non venga prodotta, da parte dell’elettore, l’apposita certificazione medica, il Consiglio di Stato, in numerose decisioni, ha affermato che spetta al presidente del seggio valutare, di volta in volta, l’effettività dell’impedimento, ad esclusione delle tre ipotesi tipiche (cecità, amputazione delle mani, paralisi), che di per sé consentono l’ammissione al voto assistito.

L’impedimento o handicap, in ogni caso, **deve essere riconducibile alla capacità visiva dell’elettore oppure al movimento degli arti superiori**, dal momento che l’ammissione al voto assistito è consentita unicamente per le infermità che influiscono su tali capacità, e non per quelle che riguardano la sfera psichica dell’elettore.”

Il diritto di voto compete anche in caso di interdizione¹⁰.

Firma

Molte persone con sindrome di Down sanno scrivere, e dunque firmare, solamente in stampatello.

È opinione e prassi diffusa che la firma in calce ad un atto o ad una richiesta debba essere apposta in carattere corsivo.

Secondo l’articolo 21 del DPR 445/2000 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) *“l’autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza ... da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all’art. 38, ...”* (art. 38, comma 3: Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore).

Nessuna norma generale definisce in modo più preciso i caratteri della “firma” o della sottoscrizione rilevante nella redazione di atti pubblici o di documenti privati.

La sottoscrizione svolge tre funzioni essenziali: indicativa (mira a individua-

⁹ Art. 55 e 56, Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e successive modifiche e, per le elezioni amministrative art. 41, D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570.

¹⁰ L’art. 11 della Legge n. 180/78, abrogando il punto 1), art. 2, del DPR 20 marzo 1967, che precedentemente escludeva dall’esercizio del voto le persone interdette, ha esteso alle stesse tale diritto.

re l'autore del documento), dichiarativa (comporta l'assunzione di paternità dell'atto) e probatoria (definisce l'autenticità del documento).

Per assolvere a queste tre funzioni, alla sottoscrizione sono associate tre caratteristiche essenziali: l'autografia, la nominatività e la leggibilità. Secondo la prevalente dottrina, poi, il carattere dell'autografia implica che debbano essere usati mezzi i quali rivelino il movimento grafico della mano (anche a caratteri stampatelli), con la sola esclusione di mezzi meccanici di qualsiasi tipo.

In mancanza di apposite norme che definiscano i requisiti stilistici della sottoscrizione, dunque, **non è possibile affermare**, a priori e in modo generalizzato, **che la firma debba essere necessariamente redatta in carattere corsivo e che sia illegittima quella redatta in carattere stampatello**¹¹.

Incapacità alla firma

Le persone che non sono in grado di firmare per ragioni non connesse alla capacità di intendere e di volere (ad esempio per analfabetismo o per impedimento fisico) possono in ogni caso stipulare atti validi. A tal fine, l'interessato deve far attestare da un pubblico ufficiale (un notaio o l'impiegato addetto del proprio Comune di residenza) l'incapacità alla firma¹², ed esibire tale attestazione, unitamente al proprio documento d'identità, in luogo della sottoscrizione dell'atto.

Tutela giudiziaria

In tema di tutela giudiziaria è doveroso menzionare la promulgazione della legge 1 marzo 2006, n. 67, "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni"¹³.

La legge, promuovendo la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità¹⁴, prevede una tutela giurisdizionale contro gli atti ed i comportamenti discriminatori operati nei confronti delle stesse, al fine di garantire loro il pieno godimento dei diritti civili, politici, economici e sociali.

La legge (art. 2) indica come **discriminazione diretta** un trattamento meno favorevole della persona con disabilità rispetto a quello riservato ad una persona non disabile in situazione analoga, e come **discriminazione indiretta** una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri che tuttavia pongano una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.

¹¹ Vds. in proposito sentenze Consiglio di Stato n. 2817/07 e Suprema Corte di Cassazione Pen, sez. VI, 5 luglio 1989.

¹² DPR n. 445/2000 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa.), art. 4 comma 1: "La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere".

¹³ Pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6/3/2006.

¹⁴ Il requisito sanitario è il riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92.

Sono inoltre considerate discriminazioni le molestie, ossia quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà della persona, o tesi a creare un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.

Il disposto normativo prevede un sistema di tutela giudiziaria più semplice, flessibile e veloce rispetto ai tradizionali strumenti di tutela civilistica¹⁵: la persona con disabilità che si ritenga vittima di una discriminazione può proporre un ricorso personalmente (cioè senza la necessaria assistenza di un avvocato) oppure delegare un'associazione legittimata ad agire in nome e per suo conto nella richiesta di tutela, presso la cancelleria del tribunale civile territorialmente competente¹⁶.

Nel caso accolga la domanda, il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, ordina, con esecutività immediata, la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, e adotta ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione.

TESTAMENTO

Codice Civile, art. 587 e seguenti

I genitori che vogliano disporre dei loro beni dopo la morte a favore dei figli, possono redigere un testamento.

Il testamento può essere olografo o per atto di notaio. Il primo deve essere scritto a mano, datato e sottoscritto dal testatore e può essere anche custodito in casa o affidato ad altra persona di fiducia. Il secondo viene scritto e trattato nei propri atti da un notaio.

Il testamento olografo può essere stracciato e riscritto in ogni momento.

Contiene le disposizioni patrimoniali, ma può anche contenere indicazioni (che dovranno essere prese in considerazione) circa l'eventuale nomina dell'amministratore di sostegno o di un tutore per i figli con disabilità.

La norma civilistica vuole che ai figli sia assegnata una quota di patrimonio

¹⁵ Le forme di tutela sono identiche a quelle previste dall'art. 44 (Azione civile contro la discriminazione), commi da 1 a 6 e 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", a tutela degli stranieri vittime di discriminazione.

¹⁶ Il DPCM 21 giugno 2007, "Associazioni ed enti legittimati ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2007, ha fissato i criteri ed i requisiti per l'individuazione delle associazioni legittimate ad agire per conto terzi sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell'organizzazione. Tra i requisiti si richiede, tra l'altro, di essere effettivamente operanti da almeno tre anni e di essere in possesso di uno statuto che preveda come scopo preminente la tutela dei diritti delle persone con disabilità senza fini di lucro. Le stesse, inoltre, devono presentare, ogni sei mesi, apposita domanda al Dipartimento per i diritti e le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

in piena proprietà a titolo di legittima (1/3 minimo se trattasi di figlio unico, 1/2 diviso tra tutti i figli se sono più di uno).

Tuttavia, dato che presumibilmente la persona con sindrome di Down non avrà figli, è consigliabile assegnare a quest'ultima l'usufrutto di uno o più immobili – per consentirle di avere un domicilio ed una rendita – ed assegnarne invece la nuda proprietà ai fratelli ovvero a parenti che si presume vorranno occuparsi della persona con disabilità.

È opportuno comunque consigliarsi con un notaio per definire le proporzioni nel rispetto della quota legittima e per valutare altre variabili (entità del patrimonio, condizioni della persona con disabilità, rapporti tra fratelli...).

TRIBUNALE ORDINARIO DI ...
Ufficio del Giudice Tutelare

(Marca da bollo di 8,00)

Ricorso per amministratore di sostegno

Il sottoscritto ... nato a ... (...) il ... residente in ... via ... tel. ... cell. ... grado di parentela ... (o beneficiario) ricorre al Giudice Tutelare per la nomina di un Amministratore di Sostegno a favore di:

cognome ... nome ... nato a ... (...) il ... residente in ... via ... tel. ... cell. ... dimorante in ... via ...

☐ celibe ☐ divorziato ☐ separato da ☐ coniugato con ☐ convivente con

cognome ... nome ... nato a ... (...) il ... residente in ... via ... tel. ... cell. ...

Il sottoscritto precisa che la persona per la quale si chiede l'Amministrazione è figlio di:

cognome ... nome ... nato a ... (...) il ... residente in ... via ... tel. ... cell. ... (indicare se in vita o deceduto) e di

cognome ... nome ... nato a ... (...) il ... residente in ... via ... tel. ... cell. ... (indicare se in vita o deceduto)

Il sottoscritto dichiara che la persona per la quale si chiede l'Amministrazione non è attualmente interdetto o inabilitato né è pendente procedimento d'interdizione o inabilitazione nei suoi confronti.

Le ragioni per le quali si chiede l'Amministrazione di Sostegno sono le seguenti (1- indicare quali sono le condizioni di vita della persona per la quale si chiede l'Amministrazione, dove viva, con chi viva, da chi sia assistito, se lavori o sia beneficiario di pensioni e di che tipo, se sia titolare di conti o depositi in Banca o alla Posta, se sia proprietario o comproprietario o usufruttuario di beni immobili; 2 - specificare le eventuali infermità o menomazioni fisiche o psichiche da cui sarebbe affetta la persona per la quale si chiede l'Amministrazione e se sia o meno seguita dai servizi sociali o dai servizi psichiatrici, indicando l'assistente sociale o il medico di riferimento e la sede dei servizi sociali o dell'ambulatorio; 3 - specificare i motivi per i quali la persona non sarebbe in grado di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali; 4 - indicare gli atti che la persona per la quale si chiede l'Amministrazione non sarebbe in grado di compiere specificando, ad esempio, se la persona sia o meno in grado di utilizzare le entrate mensili, di pagare le spese ricorrenti, di gestire somme di denaro a scadenza mensile o settimanale, di vendere i propri beni etc.; 5 - indicare se la persona è in grado di deambulare):

Si precisa che la persona per la quale si richiede l'Amministrazione convive stabilmente con:

cognome ... nome ... parentela ...; cognome ... nome ... parentela ...; cognome ... nome ... parentela ...;

Il sottoscritto precisa che la persona per la quale si richiede l'Amministrazione ha i seguenti parenti (entro il IV°):

cognome ... nome ... nato a ... (...) il ... residente in ... via ... tel. ... cell. ... grado di parentela ...;

cognome ... nome ... nato a ... (...) il ... residente in ... via ... tel. ... cell. ... grado di parentela ...;

Il sottoscritto evidenzia RAGIONI DI URGENZA per i seguenti motivi (indicare quali siano le ragioni di urgenza; specificare ad esempio quali atti pregiudiziali stanno per essere compiuti dalla persona, e quali atti necessari ed indifferibili, che la persona non può compiere, debbano essere posti in essere a suo favore):

Il sottoscritto dichiara che, per quanto o propria conoscenza, la persona per la quale si chiede l'Amministrazione, non ha in precedenza designato nessuno quale proprio possibile Amministratore di Sostegno.

oppure

Il sottoscritto dichiara che, per quanto a propria conoscenza, la persona per la quale si chiede l'Amministrazione ha in precedenza designato quale proprio Amministratore di Sostegno il Sig.:

cognome ... nome ... nato a ... (...) il ... residente in ... via ... tel. ... cell. depositando uno specifico atto presso il Sig. Notaio Dott.:

cognome ... nome ... con studio in ... via ... tel. ... cell. ...

Il sottoscritto indica quale possibile Amministratore il Sig.: cognome ... nome ... nato a ... (...) il ..., residente in via ... tel. ... cell. ...

(luogo) li,

Firma del ricorrente

Firma per adesione al ricorso

.....

.....

Schema-tipo relazione periodica al giudice tutelare

TRIBUNALE DI

**RELAZIONE TRIMESTRALE (oppure) SEMESTRALE
(oppure) ANNUALE DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO**

Ill.mo Sig. Giudice Tutelare,

il Sig. amministratore di sostegno in beneficio del Sig. nato a il dimorante in, via, n., nominato dalla S.V.Ill.ma con decreto in data con riferimento al periodo dal al, riferisce quanto segue:

- In merito all'attività svolta:
- In merito alle condizioni di vita personale del beneficiario Sig.
- In merito alle condizioni di vita sociale del beneficiario Sig.

RENDICONTO

(relativo al periodo dal al)

ATTIVITÀ	PASSIVITÀ
€	€
€	€
€	€
€	€
€	€
Totale €	€

Residuo € (....)

Il residuo attivo di cui sopra trovasi depositato su libretto di risparmio n. acceso presso la Banca Agenzia n. di, via, n. intestato al predetto beneficiario e vincolato all'ordine del giudice tutelare ad eccezione di € investiti in BOT annuali (oppure) scadenti il (oppure)

...., lì

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Le persone con sindrome di Down straniera in Italia

Sempre più numerose sono le famiglie straniere, soprattutto extracomunitarie, che vivono nel nostro Paese, e sempre di più sono anche i bambini con sindrome di Down stranieri i cui genitori si rivolgono ai servizi pubblici e privati per avere informazioni circa i diritti e le agevolazioni previste nei loro confronti.

ASSISTENZA SOCIO-ECONOMICA

Il riconoscimento dell'invalidità civile, ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni anche economiche di assistenza sociale, è garantito dalla legge alle persone straniere titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (documento rilasciato a tempo indeterminato agli stranieri in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno "ordinario" in corso di validità, di un determinato reddito e di un alloggio idoneo¹) nonché ai minori iscritti in questa².

¹ Decreto Legislativo n. 286/98 art. 9 e Legge 189/02, art. 9, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3.

² Legge n. 388/2000, finanziaria per il 2001, art. 80, comma 19: *Ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. 1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.*

Coloro che sono invece in possesso del “Permesso di soggiorno” (documento rilasciato dalla Questura della Provincia in cui la persona si trova, della durata non superiore a due anni – per lavoro o ricongiungimenti familiari – rinnovabile per una durata non superiore al doppio di quella stabilita nel rilascio iniziale)³ possono presentare istanza di riconoscimento dell’invalidità civile, ma non avrebbero diritto alle provvidenze economiche ad esso correlate.

Tuttavia, la Corte Costituzionale è più volte intervenuta dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, L. n. 388/2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della Carta di soggiorno – Permesso di soggiorno CE di lungo periodo – la concessione ai cittadini stranieri extracomunitari, legalmente soggiornanti nello stato italiano, delle provvidenze economiche destinate agli invalidi civili⁴.

Pertanto, l’indennità di accompagnamento, la pensione di inabilità, l’assegno mensile di invalidità e l’indennità mensile di frequenza, ferme restando le verifiche degli ulteriori requisiti di legge (condizioni sanitarie, residenza in Italia ecc.), **sono concesse “a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti**, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo, alla sola condizione che siano **titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno** di cui all’art. 41 TU immigrazione”.

In ogni caso, il riconoscimento dell’invalidità civile dà diritto all’esenzione per invalidità dal pagamento del ticket sanitario⁵.

Le persone straniere in Italia possono inoltre fare richiesta del certificato dell’handicap in situazione di gravità (per l’iter vedi il cap. relativo) e accedere alle relative agevolazioni.

ASSISTENZA SANITARIA

Per tutti è garantito il servizio di Pronto soccorso. Per coloro che sono iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (quindi in regola con le disposizioni di legge relativamente al permesso di soggiorno e alla residenza) sono garantiti tutti i servizi previsti anche per i cittadini italiani: assistenza medica generica, pediatrica, ostetrica-ginecologica, ospedaliera, farmaceutica e specialistica. I servizi di assistenza sociosanitaria delle ASL sono in ogni caso assicurati anche a chi non è in regola con il permesso di soggiorno. Per le prestazioni ero-

³ Decreto Legislativo n. 286/98, art. 5.

⁴ Sentenze nn. 306/20089 e 40/2013 (ind. accompagnamento), 11/2009 e 40/2013 (pensione inv. civ.), nn. 187/2010, (assegno mensile), 329/2011 (ind. di frequenza).

⁵ Legge 388/00, art. 80, comma 19.

gate ai cittadini stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e dalle province autonome. Per quanto riguarda le vaccinazioni, ai bambini non in possesso dei certificati di vaccinazione compiuti nei Paesi d'origine, viene richiesta la ripetizione di quelle obbligatorie.

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

È pagato dal datore di lavoro su autorizzazione dell'INPS. Per colf, operai agricoli dipendenti, disoccupati, l'assegno è corrisposto direttamente dall'INPS.

L'importo varia in funzione dei componenti il nucleo familiare.

Fanno parte del nucleo anche i familiari non residenti in Italia **se cittadini dell'Unione Europea**; per i cittadini extracomunitari di un Paese non convenzionato, è necessaria invece la residenza.

ALTRO

Indipendentemente dalle disposizioni generali, esistono poi degli accordi internazionali bilaterali stipulati tra l'Italia e altri Stati e accordi stipulati tra la Comunità Europea e Paesi extracomunitari in base ai quali vengono garantiti ulteriori diritti. Esiste comunque un Ufficio Stranieri presso ogni Comune, il Servizio Sociale Internazionale e la Croce Rossa Italiana cui ci si può rivolgere per avere tutte le informazioni utili. La Caritas, la Croce Rossa Italiana e altre organizzazioni umanitarie gestiscono inoltre degli ambulatori dove offrono gratuitamente assistenza medica e farmaceutica.

Bibliografia

- AGENZIA DELLE ENTRATE/Ministero delle Finanze, *Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili*, Roma, 2008.
- BREDA M.G., MICUCCI D., SANTANERA F., *La riforma dell'assistenza e dei servizi sociali. Analisi della Legge 328/2000 e proposte attuative*, Torino, UTET, 2001.
- BUZZELLI A., CONTARDI A., *L'inserimento lavorativo delle persone con Sindrome di Down. Informazioni utili per aziende, lavoratori e famiglie*, Quaderno AIPD n. 16, Azzano S. Paolo (BG), Edizioni Junior, 2008.
- CENDON P., *Handicap e diritto. Legge 5 feb. 1992 n. 104: legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*, Torino, Giappichelli, 1997.
- GRUPPO SOLIDARIETÀ, *Dalla riforma dei servizi sociali ai livelli essenziali di assistenza. Una lettura nella prospettiva dei più deboli*, Moie di Maiolati Spontini, 2002.
- INCA CGIL, *Conoscere per tutelare. Guida alle prestazioni per gli invalidi civili, ciechi e sordomuti*, Roma, Ediesse, 2005.
- LEBRA A., FRANZIN P., *Disabili e lavoro dipendente*, Edizioni Lavoro, 2004.
- MINISTERO DEL TESORO, *L'assegno per il nucleo familiare*, 1997.
- NOCERA S., *Handicappati: la nuova cittadinanza. Commento alla legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104*, SEI, 1995.
- NOCERA S., *La legge di riforma dei servizi sociali. Dal centrismo sociale al federalismo solidale. L. n. 328/2000*, I Quaderni de "Il Melograno" n. 3 (2001).
- OMS-Organizzazione Mondiale della Sanità, *ICIDH-2. Classificazione Internazionale del funzionamento e delle Disabilità*, Trento, Erickson, 2000.
- SCORDA, COLUCCI, *L'invalido civile nella vigente legislazione*, Roma, ANMIC, 2000.
- SELLERI G., *Legislazione e Handicappati*, Tirrenia, Del Cerro, 2002.
- UILDM-Centro per la documentazione legislativa, *I sussidi tecnici e informatici, prescrizioni, certificazioni e benefici fiscali*, Novembre 1998.

SITI INTERNET PER L'INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE LEGISLATIVA

www.aipd.it

www.parlamento.it

www.inps.it

www.politichefamiglia.it

www.handylex.org

www.diritto.it

www.inpdap.it

www.innovazionepa.gov.it

www.superabile.it

www.gazzettaufficiale.it

www.agenziaentrate.it

Si ringraziano per la consulenza

Il Gruppo di Consulenza Legale dell'AIPD:

Gianfranco Ausili, già Giudice Tutelare e Sostituto Procuratore Generale c/o la Corte di Appello di Roma;

Marina Fanfani, Notaio in Roma;

Claudio Pompei, Avvocato;

Fabrizio Scarinci, Dottore Commercialista.

E tutti gli utenti di questo servizio, che con le loro sollecitazioni e segnalazioni ci permettono di individuare precocemente nuovi bisogni di informazione.



Per conoscere le altre sedi AIPD
in Italia visita il sito www.aipd.it

TELEFONO D

Risponde al numero 06/3720891

Viale delle Milizie n. 106, 00192 Roma

e-mail: telefonod@aipd.it

Formula il tuo quesito dal sito: www.aipd.it

ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN

Viale delle Milizie n.106, 00192 Roma

Tel 06/3723909 Tel e fax 06/3722510

Web: www.aipd.it e-mail: aipd@aipd.it